

P.P. 1-14.



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1908.

N. 8.

SOMMARIO.

Rendiconti sommari delle adunanze del Consiglio dell'emigrazione
(2 dicembre 1907 - 10 aprile 1908).



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, n. 23-a

1908





RESOCONTI SOMMARI

delle adunanze del Consiglio dell'emigrazione

Adunanza del 2 dicembre 1907.

La seduta è aperta alle ore 10. Sono presenti i consiglieri: senatore Bodio, *presidente*; ammiraglio Reynaudi, *commissario generale*; gli on. Materi, Dal Verme, Nitti; i comm. De Negri e Mortara; il cav. Bruno e il prof. Montemartini. Assistono: l'onorevole Libertini della Commissione parlamentare di vigilanza; i commissari E. Rossi e Malnate; il conte Raybaudi-Massiglia, R. Console generale a New York, e il cav. Leopoldo Zunini R. Console a Perth. Segretari: Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

- 1° Comunicazioni del Commissariato;
- 2° Esperimento di colonizzazione in Australia;
- 3° Proposta di esclusione di alcuni piroscafi dal servizio, dell'emigrazione.

Presiede l'on. Bodio.

BODIO, *Presidente*. Comunica al Consiglio che, essendo in Roma il conte Raybaudi-Massiglia, Console generale in New York, lo ha pregato d'intervenire alla seduta per riferire circa le condizioni dei nostri connazionali nelle circostanze presenti della crisi economica negli Stati Uniti e circa il modo in cui funzionano gli Istituti di tutela degli emigranti a New York.

RAYBAUDI-MASSIGLIA. Passa in rapida rassegna le cause che hanno provocato l'attuale crisi finanziaria economica negli Stati Uniti, che ricorda di aver preveduta riferendone con speciali rapporti al R. Commissariato sin dal principio dell'anno.

Soggiunge che le sue previsioni non furono prese nella considerazione che meritavano e nota come molti inganni e dolori si sarebbero potuti risparmiare ai nostri, se, invece di voci pressochè isolate ed individuali, avesse parlato autorevolmente quell'ufficio di informazioni sul lavoro, con diramazione su tutta la superficie degli Stati Uniti, che era stato da lui proposto.

Con la ripresa del pagamento in contanti per parte delle Banche e susseguente rialzo dei valori, la crisi finanziaria escirà dal suo periodo acuto; ma non cesseranno per questo le ragioni che hanno provocato le contrazioni del credito, dei lavori e della fiducia del pubblico; nè la campagna per le elezioni presidenziali, già iniziata, permette altra ripresa di attività industriale, all'infuori di quella strettamente necessaria su basi già costituite.

Se non sorgeranno complicazioni politiche nel Pacifico, se i venturi raccolti del grano, dei cotone e del mais riesciranno abbondanti, e se non si provvederà da qualsiasi partito al potere a modificazioni troppo violente di quella tariffa, che, a lato della prosperità reale ed intrinseca ad un paese il quale possiede grandissime risorse naturali, ne creò una del tutto artificiale, se, dice il conte Massiglia, tutto procederà normalmente, avremo una ripresa vigorosa e sana dell'espansione industriale in America nella primavera del 1909.

Discorrendo quindi delle Società di patronato ed Istituti sussidiati dal R. Commissariato, loda soprattutto quella americana, il cui presidente, signor Fabbri, iniziò a proprie spese il servizio di sorveglianza sui *docks*. Nell'America del Nord l'emigrante deve essere tutelato non menò quando ne riparte che quando vi pone piede. Arriva invero con la scarsella vuota, e se ne va portando con se un gruzzolo più o meno abbondante: sbarca con diffidenza e prudenza, s'imbarca indifferente o spavaldo: di qui gli sciami di vampiri che si formano alle stazioni ferroviarie e nei *docks*, con la sicurezza dell'impunità, non potendo i derubati denunziare la loro mala sorte a meno di perdere la partenza del piroscafo e separarsi in molti casi dalla famiglia. In vista delle masse senza precedenti di coloro che ritornano in questi mesi, a cagione della crisi, urge che la Società italiana sia posta in grado di sorve-

gliare ogni partenza di nave, coll'assumere al suo servizio numerosi e fidati agenti. Ritiene quindi necessario un aumento considerevole del sussidio attuale, almeno per il 1908, essendo vano sperare che in questo periodo di tempo essa possa procurarsi fondi propri.

Consiglia pure che venga raddoppiato il sussidio annuo della San Raffaele, in considerazione del lavoro coscienzioso, attivo, efficace esplicato da quella Società personificata nel suo Direttore, Padre Moretti.

Per quel che riguarda l'Istituto italiano di beneficenza, il medesimo esercita un'azione più in rapporto alla Colonia che alla massa immigrante propriamente detta: la sorte non fu favorevole a quell'Istituto, il cui presidente comm. Piva, che ne è l'anima, aveva con tanto successo iniziato la sottoscrizione per erigere il nuovo ospedale. Venne dapprima l'eruzione del Vesuvio, poi il disastro di San Francisco, ed in ultimo la crisi economica a paralizzare il buon volere e la generosità, così dei connazionali nostri, come del pubblico americano; e nel frattempo si è commesso il grave errore di acquistare un terreno sproporzionato ai mezzi di cui l'Istituto dispone. Egli perciò consiglia di attendere, confidando nell'intenso patriottismo e nella ben nota filantropia dei benemeriti che ne dirigono le sorti.

Il conte Massiglia parla poi del *Labor Bureau*, ossia dell'ufficio di avviamento al lavoro, narrandone rapidamente le vicende. Non crede essere il collocamento individuale all'estero compito di governo, e quindi una trasformazione tosto o tardi si impone. Non conviene però procedere a modificazioni radicali durante una crisi sì intensa, qual'è la presente, mentre appare opportuno che le modificazioni si mettano in relazione con l'Ufficio del lavoro che il Governo federale ha fatto sapere di voler istituire. Dal medesimo dipenderà l'orientamento del nostro ufficio, il quale per ora non può che vegetare.

Quanto all'*Investigation Bureau*, se non si potè costituirlo subito a seconda dei desideri espressi dal Commissariato, il medesimo però ha dato e dà insperati risultati, in quanto permette al Console di esplicare un'azione che, a malgrado dei trattati, per

la singolare costituzione politica degli Stati Uniti, rimarrebbe altrimenti lettera morta. Considera l'istituzione di quell'ufficio quale opera santa, ed il denaro speso per sostenerlo, il migliore impiegato dal R. Commissariato all'estero. Rivolge in questa circostanza un saluto al direttore dell'*Investigation Bureau*, avvocato Gino Speranza, per avere efficacemente assecondata e completata l'azione consolare a New-York. Come ogni istituzione umana, l'*Investigation Bureau* è suscettibile di ampliamento e di perfezionamento, e ne abbiamo l'attestazione nel riordinamento testè proposto e concordato dall'attuale reggente il r. Console: conte Aldrovandi.

ROSSI EGISTO. Si associa a molte delle osservazioni fatte dal commendator Raybaudi-Massiglia e condivide il suo giudizio sul buon funzionamento della Società di patronato in New-York. La vigilanza esercitata nei *docks* dalla Società italo-americana ha dato buoni frutti; ma il numero degli agenti adibiti a questo speciale servizio di vigilanza deve necessariamente riescire inadeguato al bisogno, specie nell'attuale momento, in cui la crisi provoca dei rimpatri di emigranti più numerosi di quello che non siano stati nei mesi corrispondenti degli altri anni.

BODIO, *presidente*. Prega il Console Massiglia di dire quanti, a parer suo, dovrebbero essere codesti agenti, e quale di conseguenza dovrebbe essere il maggior contributo del fondo dell'emigrazione alla Società italo-americana.

RAYBAUDI-MASSIGLIA. Ritene che sei di questi agenti potrebbero bastare per stabilire un servizio a turno alle partenze e agli arrivi dei piroscafi nei quattro mesi di maggior movimento. E per avere degli agenti di fiducia, abili e fisicamente adatti ad esercitare le funzioni loro assegnate, ritiene occorrerebbe — dati i salari di New-York — pagarli dai sessanta ai settanta dollari al mese, con una spesa complessiva mensile di 300 a 400 dollari.

BODIO, *presidente*. Converrebbe quindi accordare all'Italo-americana un aumento di otto mila lire sul sussidio già corrispostole dal fondo dell'emigrazione.

NITTI. Osserva che la questione non era posta all'ordine del giorno, e pertanto non gli sembrerebbe opportuno deliberare su di essa.

BODIO, *presidente*. Le presenti condizioni dei nostri connazionali negli Stati Uniti richiedono urgenti provvedimenti. Il Consiglio potrebbe quindi, preso atto delle circostanze esposte dal R. Console generale, esprimere il voto che sia accordata, pei cresciuti bisogni, una maggiore larghezza di aiuti agli uffici di patronato di New-York.

Le proposte del console Raybaudi-Massiglia importerebbero che i vari sussidi dati ai detti Istituti si aumentassero di circa cinquantamila lire.

Ma tenendo conto di altri bisogni che potessero sorgere a New-York e altrove, il Consiglio potrebbe far voto che lo stanziamento per gl'Istituti di patronato all'estero, fosse elevato di una cifra anche maggiore; propone che l'aumentò complessivo possa essere di centomila lire.

Questo potrebbe essere un voto di massima. S'intende che poi la erogazione e la ripartizione delle somme sarebbe affidata al Commissariato, sotto la direttiva della Commissione parlamentare di vigilanza.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del presidente.

LIBERTINI. Si riserva di far presente alla Commissione di vigilanza di cui fa parte, le osservazioni fatte dal R. Console e il voto del Consiglio di emigrazione.

REYNAUDI, *commissario generale*. Osserva che trovasi all'ordine del giorno della Camera il progetto del bilancio di previsione 1907-908, il quale sarà discusso prossimamente. Pertanto, volendosi aumentare di urgenza i sussidi alle Società di patronato, gioverà che il Parlamento modifichi il progetto di bilancio sottopostogli.

BODIO, *presidente*. Crede che qualcheduno dei deputati presenti, riconosciuta l'opportunità del provvedimento, non mancherà di proporre le opportune variazioni al bilancio, quando questo sarà discusso alla Camera.

REYNAUDI, *commissario generale*. In tal caso l'aumento dovrebbe essere apportato al cap. 23 del bilancio che riguarda le spese per la protezione e assistenza per gli emigranti all'estero e sussidi per gli Istituti di patronato all'estero e all'interno.

MATERI. Si riserva di presentare una proposta in questo senso alla Camera dei deputati.

MORTARA. Convieni nella necessità di aumentare i sussidi ai Patronati di America; ma crede che la situazione dei nostri emigranti, di fronte alla crisi attuale, reclami altri più energici provvedimenti. Egli teme l'opera dei diecimila agenti di emigrazione, i quali possono, anche allo stato attuale delle cose, sollecitare i nostri emigranti a recarsi in quelle terre, ove, per esuberanza di mano d'opera, si comincia a verificare un rigurgito.

Questa questione, più importante di ogni altra, interessa la opinione pubblica, ed egli avrebbe desiderato che fosse stata iscritta nell'ordine del giorno.

REYNAUDI, *commissario generale*. In una prossima adunanza darà notizia dei provvedimenti presi al riguardo dal Commissariato.

BODIO, *presidente*, prega il cav. Zunini di riferire intorno ad un progetto di colonizzazione agricola nell'Australia occidentale, che fu già comunicato al Consiglio nelle sue linee fondamentali.

ZUNINI. Ricorda come in seguito ad accordi presi fra il Commissariato ed il sig. Walter James, agente generale d'immigrazione, in Londra, del Governo dell'Australia occidentale, abbia accompagnato in Australia i tre agricoltori italiani che ivi si re-

carono a studiare le condizioni dei terreni che si vorrebbero ora colonizzare. L'impressione favorevole riportata dai periti, che erano stati scelti col sistema del *referendum* nelle province più affollate dell'Italia centrale, è stata consacrata nella relazione di viaggio che uno di essi ha scritto e che fu pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione* (anno 1907, n. 9). I tre periti poterono, fra l'altro, constatare come delle poche famiglie italiane che spontaneamente si sono in passato recate in Australia, nessuna abbia avuto insuccesso; tutte godono ormai di una certa agiatezza.

Il West Australia è attualmente uno Stato essenzialmente minerario, con popolazione poco densa, e soprattutto operaia. Abbonda la terra che ora si vorrebbe mettere a coltura. Senonché in Australia, a differenza di altri centri di emigrazione agraria, come, ad esempio, nella Pampa Argentina, la terra non può dare subito un reddito sufficiente a compensare le prime fatiche dell'emigrante. Trattasi soprattutto di immense lande che hanno, prima di ogni altra cosa, bisogno di essere diboscate. Quindi al West Australia non potrà mai dirigersi spontaneamente una corrente di emigranti italiani, i quali, come è noto, abbandonano il paese nativo quasi del tutto sprovvisti di denaro. La nostra emigrazione verso quelle regioni avrebbe bisogno di essere favorita e incoraggiata, e a tal fine egli è entrato in trattative, per incarico avuto dal Commissariato dell'emigrazione, col signor James, trattative in seguito alle quali fu compilato lo schema di contratto che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio dell'emigrazione.

Nell'Australia il partito operaio è assai forte anche politicamente; la legislazione locale sull'immigrazione è ispirata a criteri di protezionismo del lavoro nazionale, ed è pertanto ostacolata l'ammissione nello Stato di operai e minatori. Ma si vedrebbe con piacere una vera e propria immigrazione di agricoltori, la cui concorrenza nelle circostanze attuali non potrebbe essere temuta.

Bodio. Essendo l'ora tarda, propone di rinviare la discussione alla prossima adunanza.

NITTI. Osserva che non sono state distribuite preventivamente le relazioni sui vari argomenti posti all'ordine del giorno. Raccomanda che ciò in seguito venga sempre fatto, e che l'ordine del giorno sia compilato in modo più specifico. E giacchè ha la parola, esprime il desiderio che il Commissariato studi se non si possa fare un monopolio di Stato delle assicurazioni degli emigranti, eliminando così gli inconvenienti finora deplorati e diffondendo il concetto della previdenza. Su questo argomento egli ha già intrattenuto la Camera, quando si discusse il bilancio del Ministero di agricoltura.

REYNAUDI, *commissario generale*. Terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Nitti, avvertendo però che non per tutti gli argomenti all'ordine del giorno è opportuno che siano redatte e distribuite preventivamente speciali relazioni a stampa, e ciò per l'indole stessa delle questioni.

In quanto alle assicurazioni, egli incaricherà degli studi preliminari l'ispettore cav. Giuffrida, il quale si è già particolarmente occupato della questione per incarico del Commissariato.

La seduta è tolta alle ore 12.

Adunanza del 6 dicembre 1907.

La seduta è aperta alle ore 21. Sono presenti i consiglieri: Senatore Bodio, Presidente; Vice Ammiraglio Reynaudi, Commissario Generale; Onn. Materi, Nitti, Merlani; i Comm. De Negri, Mortara; il Cav. Bruno e il Prof. Montemartini. Assistono il Senatore Bettoni e il Deputato De Amicis della Commissione parlamentare di vigilanza; i Commissari Comm. E. Rossi e Malnate, e il Cav. Zunini, Console d'Italia a Perth. Segretari: Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

- 1° Esperimento di colonizzazione in Australia;
- 2° Esclusione di alcuni piroscafi dai servizi della emigrazione;
- 3° Applicazione dell'art. 96 del Regolamento sull'emigrazione.

Presiede l'on. Bodio.

REYNAUDI, *commissario generale*. Fa la storia dei precedenti dell'esperimento di colonizzazione in Australia.

Il cav. Zunini, nell'ultima adunanza del Consiglio, ha illustrato le ragioni per le quali la nostra emigrazione non potrebbe trovare, senza aiuti, un conveniente sbocco in terre, come quelle del West Australia, che pure si presterebbero grandemente alla colonizzazione.

Fra il cav. Zunini, come incaricato di questo Ufficio, e i rappresentanti del Governo del West Australia sono quindi corse trattative per un arruolamento di emigranti italiani, a cui verrebbe pagato in parte il viaggio fino a Fremantle e verrebbero concesse a buonissime condizioni terre del demanio, con larghe facilitazioni di credito tanto per l'acquisto che per la messa in valore delle terre stesse.

Queste proposte essendo apparse in massima utili e promet-
tenti per i nostri agricoltori, si deliberò, d'accordo col Governo
del West Australia, d'inviare sul luogo una Commissione di
tre periti agricoltori, di cui già nella seduta precedente parlò il
cav. Zunini.

Il mandato conferito alla Commissione fu il seguente:

“ 1° Farsi *de visu* un chiaro e preciso concetto delle condi-
zioni in cui verrebbe a trovarsi una colonia agricola italiana nelle
regioni indicate;

2° Visitare i luoghi ove essa potrebbe sorgere;

3° Costatare le prime difficoltà da superare (come dibosca-
mento, dissodamento, diversità della lingua, ecc.) e la portata di
tali difficoltà;

4° Indicare inoltre: quali coltivazioni sarebbero le più adatte
e proficue;

5° Di quante famiglie potrebbe essere composta la prima
eventuale spedizione;

6° Di quale abilità tecnica speciale dovrebbero essere forniti
i componenti della stessa;

7° Di quale piccolo capitale dovrebbero disporre;

8° Quali le necessità di cui occorrerebbe richiedere subito il
soddisfacimento al Governo locale, come, ad esempio, l'approvvi-
gionamento di buona acqua potabile (se mancante o deficiente
sul luogo), la costruzione di case coloniche, l'anticipazione di
scorte vive e morte, ecc.;

9° Riferire al Commissariato dell'emigrazione circa tutto ciò
che fosse necessario richiedere per disporre la buona riuscita dell'im-
pianto della colonia e informare quindi anche le famiglie dei nostri
contadini di ogni cosa che potesse loro interessare di conoscere
prima di prendere la grave deliberazione di lasciare il proprio paese;

10° Servire di guida sicura agli emigranti nel viaggio e nel
loro primo stabilirsi nel West Australia „.

I periti agricoltori giunsero il 18 settembre in Fremantle ed
in più di un mese di permanenza nel West Australia ebbero campo
di esaminare le terre che si intenderebbe colonizzare e di stu-
diare la convenienza delle condizioni offerte da quel Governo.

La relazione del viaggio pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione* (anno 1907, n° 9) è favorevole al progetto di colonizzazione di cui trattasi. Dice il relatore signor Ricci Giuseppe: " Il sottoscritto è convinto che le condizioni di una futura nostra colonia nello Stato del W. A., siano le migliori che si possano desiderare, purchè i due Governi mantengano nella conclusione degli accordi le basi già vagamente delineateci a voce dal regio console, cav. Zunini, in molti privati colloqui: vi esiste ottimo il clima, la più confortante sicurezza degli averi e della vita, una simpatia manifesta verso gli agricoltori che aumenteranno col lavoro la ricchezza nazionale e con le loro famiglie la vera e stabile popolazione del giovane Stato „.

In seguito alle favorevoli impressioni riportate dal sig. Ricci e dai suoi compagni lo schema completo di convenzione compilato d'accordo col Governo del West Australia fu sottoposto all'esame del Ministero degli Affari Esteri. Questi, esaminatolo, subordinava la sua approvazione a due condizioni: la prima, che gli emigranti fossero raccolti in quelle sole provincie, in cui la nostra popolazione è ancora eccessivamente densa; la seconda, che il progetto riportasse il favorevole avviso del Consiglio dell'Emigrazione. Le condizioni alle quali si farebbe questo arruolamento sono in sostanza le seguenti:

Funziona da tempo nel West Australia una Banca agraria, la quale fa anticipazioni ai coloni che si stabiliscono sulle terre demaniali, a mano a mano che essi vi compiono delle miglorie e con garanzia sulle terre medesime, all'interesse del 5 per cento. Queste anticipazioni possono ascendere a 500 sterline per ogni capo di famiglia e debbono essere rimborsate alla Banca entro 5 anni dallo istallamento del colono sulla terra. Di queste anticipazioni l'emigrante italiano potrebbe usufruire come ogni altro colono che intendesse stabilirsi nel West Australia. E il Governo locale sarebbe intanto disposto ad antistare agli italiani le spese di viaggio e il denaro necessario per l'istallamento e il diboscamento dell'*homestead*, in attesa degli anticipi che verrebbero poi fatti dalla Banca a mano a mano, come si è detto, che fossero compiute le prime miglorie.

Il Governo del West Australia chiede però di esser garantito dal nostro Governo delle anticipazioni ai coloni italiani.

MATERI. Domanda se tale garanzia dovrebbe essere prestata dal Fondo dell'emigrazione o dal Ministero degli Affari Esteri.

REYNAUDI. La garanzia, ove si dovesse fare ad essa ricorso, graverebbe sul Fondo dell'emigrazione.

MATERI. Il suo parere su questo progetto fu da lui già espresso più volte, ed è noto. Egli non è favorevole ad un progetto di colonizzazione di Stato, che risulterebbe solo a vantaggio di determinate famiglie.

Si osserva che se alcuni degli emigranti, raccolti in Italia, fossero respinti al loro arrivo in Fremantle, la spesa pel viaggio di rimpatrio andrebbe a carico del Fondo dell'emigrazione. Ora ammette che col progetto di colonizzazione di cui trattasi, si potrebbe fare il bene di un certo numero di famiglie coloniche nostre; ma non trova giusto che l'onere relativo vada a gravare sul Fondo accumulato con le tasse pagate da altri emigranti, i quali espatriarono senza incoraggiamenti ed aiuti.

Senza entrare nel merito del progetto di colonizzazione — che è anche disposto a giudicare favorevolmente — non può quindi ammettere che gli oneri di esso gravino sul Fondo dell'emigrazione; il quale deve essere devoluto esclusivamente a favore dei lavoratori che *espatriano*. Col progetto in esame, oltre ad avvantaggiare poche famiglie, si mira a scopi di colonizzazione, che sono di carattere politico in senso largo; e quindi le spese dovrebbero gravare sul bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

MORTARA. Ricorda come egli si sia tenacemente opposto ai costosi progetti di colonizzazione presentati in passato all'esame del Consiglio, i quali progetti impegnavano il Fondo per molti anni e per somme rilevanti. Ma ora, specialmente dopo aver letto la relazione degli agricoltori che furono nel West Australia, e in considerazione anche che il rischio che si correrebbe, sarebbe minimo.

in confronto al vantaggio che potrebbe derivarne, non sarebbe alieno dal consentire all'esperimento proposto. Approva che l'arruolamento si limiti ad un solo centinaio di famiglie. Per richiamo di queste, altri emigranti potrebbero in seguito andare, senza che per essi fosse più richiesta la garanzia del Governo italiano.

NIRTI. Riconosce l'importanza ed il valore degli argomenti addotti pro e contro l'esperimento.

Non sa se si tratti di fare senz'altro un primo esperimento di colonizzazione di Stato nell'Australia — che è un paese di grandi risorse — ed in questo caso ritiene che l'esperimento dovrebbe essere fatto in condizioni tali, da potersi riprendere e continuare con facilità. Se poi si intende con questi mezzi aprire l'Australia alla emigrazione italiana, ritiene insufficiente il numero dei coloni proposti, come pure ritiene inadatta la forma dell'esperimento, poichè in questa seconda ipotesi esso potrebbe riescire bene solo se eseguito col concorso di una forte impresa capitalistica.

Ad ogni modo, pur apprezzando la gravità della obiezione sollevata dall'on. Materi per quanto riguarda la spesa, trova che il rischio non sarebbe grave, e che questo primo tentativo potrebbe, comunque sia, avere una certa importanza per l'avvenire della nostra emigrazione e dei nostri rapporti commerciali con l'Australia. Ma bisognerebbe ben definire le responsabilità e soprattutto evitare che si spenda troppo per ottenere troppo poco.

ZUNINI. Fa osservare come non sia possibile una forma di colonizzazione diversa da quella proposta. Date le condizioni politiche dell'Australia, quel Governo si opporrebbe ad una forma di colonizzazione capitalistica. D'altra parte, la garanzia chiesta espone il nostro Governo ad una responsabilità limitata che in nessun caso potrebbe superare le cinquanta lire sterline per famiglia.

Occorre poi rilevare la importanza del progetto nei riguardi della politica della nostra emigrazione, in quanto con esso si mira, nel solo modo possibile, ad aprire ai nostri emigranti un vasto continente che offre grandi risorse al loro lavoro, e ciò nel mentre che altri sbocchi importantissimi della nostra emigrazione accen-

nano a chiudersi. Le cento famiglie richieste sono il primo nucleo; esse — secondo le abitudini dei nostri emigranti — richiameranno parenti ed amici, formando un centro di attrazione.

NITTI. Ritiene soddisfacenti gli schiarimenti dati dal cav. Zucchini. Qualora si effettui l'esperimento, raccomanda che le famiglie siano scelte nelle zone più popolate, non solo del Nord, ma anche del Sud d'Italia, come, ad esempio, nella parte settentrionale della provincia di Lecce.

MATERI. Insiste nel far presente come le spese dell'esperimento non possano in alcun modo gravare sul Fondo dell'emigrazione. Osserva inoltre che l'art. 1° del contratto con la formula: *Il Governo italiano consente di procedere alla scelta degli agricoltori*, e con l'altra *il Governo pagherà* mette interamente allo scoperto la responsabilità del Governo. È esso che assume direttamente questa impresa e l'oratore non ritiene che il Governo possa fare il colonizzatore.

BETTONI. Chiede se l'on. Materi nell'opporci all'esperimento di cui trattasi non si lasci nuovamente vincere dalla preoccupazione della mancanza di braccia in alcune provincie, nel qual caso soltanto dovrebbero temere di aprire nuovi sbocchi alla nostra emigrazione. Ma le condizioni di questa sono di recente così mutate che, anziché temere lo spopolamento delle campagne, si prevedono dei rigurgiti. Approva, d'altra parte, la convenzione presentata allo esame del Consiglio, che giudica molto favorevolmente, ritenendola capace di dare utili risultati.

BODIO, *presidente*. Accenna alla ripercussione che ha necessariamente sulle condizioni dei nostri emigranti l'attuale crisi che ha colpito, oltre gli Stati Uniti, anche i mercati d'Europa.

Le cause di questa crisi sono varie e complesse. Basti ricordare alcuni avvenimenti recenti, le cui conseguenze economiche dovevano essere scontate. La guerra russo-giapponese costò circa quindici miliardi fra le due parti; è come se si fossero distrutte case, fattorie, navi, opifici, impianti ferroviari ecc., per altrettanta somma;

la guerra del Transwaal aveva già costato quattro miliardi circa; il terremoto e l'incendio di S. Francisco hanno distrutti altri tre miliardi di beni immobili e mobili in quella città e regione. Tutta questa ricchezza perduta avrebbe dovuto consigliare la prudenza negli affari. Invece, più che mai si ingigantirono i *trusts*, che gonfiavano i valori di speculazione fino a quattro e cinque volte il valore corrispondente al prezzo di acquisto degli stabilimenti concentrati dai *trusts* medesimi. Si aggiunga che grandiose opere edilizie intraprese in moltissime città americane per fognature, risanamenti, ed altre costruzioni, hanno assorbito tanta parte del capitale nazionale, da produrre un grande squilibrio fra il capitale fisso e il capitale circolante. Questa condizione di cose doveva turbare il mercato e portare un rallentamento nei lavori; ciò che infatti è avvenuto. Nè il fenomeno, date le sue cause molteplici, potrebbe dileguarsi in breve tempo. Perciò, in previsione di nuovi rigurgiti è saggia politica procurare nuovi sbocchi alle nostre correnti emigratorie, che per la densità della popolazione e per le altre condizioni del nostro paese, sono per noi, entro certi limiti, una necessità.

Per queste ragioni egli ritiene che l'esperimento sia da incoraggiare, pure essendo contrario in massima ad una colonizzazione di Stato. Conviene, ad ogni modo, con l'on. Materi che la formula contenuta dell'art. 1° del contratto possa essere migliorata.

MORARA. Calcola che la garanzia richiesta al Governo italiano potrebbe importare una spesa massima di 100 mila lire. Ritiene che, di fronte ad un rischio così esiguo, non sia il caso di opporsi al progetto.

BODIO, *presidente*. Circa l'obiezione avanzata, riguardo alla spesa, fa osservare che questa sarebbe giustificata dallo scopo di aprire una nuova via alla nostra emigrazione. Sarebbe un esperimento, dopo il quale, se bene riuscito, la corrente si stabilirebbe da sè spontaneamente, col favore degli incoraggiamenti offerti dal Governo australiano, e senza più altre garanzie del Governo italiano.

REYNAUDI, *commissario generale*. Ricorda che esperimenti analoghi eseguiti per conto di altri Stati ebbero, anche di recente, un felice esito nella stessa Australia. Osserva che, stabilite le linee fondamentali del progetto, si potrebbe lasciare al Commissariato di concretarne i particolari.

DE AMICIS. Non divide la preoccupazione manifestata da diversi oratori, che, cioè, si possa avere un largo rigurgito di emigranti e di conseguenza anche una crisi di disoccupazione in Italia.

Egli crede che nelle condizioni presenti il mercato del lavoro nazionale sia capace di assorbire forti schiere di lavoratori, e a questo proposito ricorda che le successive leggi sull'Agro Romano non hanno trovato possibilità di esecuzione per mancanza di lavoratori, che si trasferissero sulla terra, e che anche le leggi per opere pubbliche in Calabria e in Basilicata incontrano difficoltà di applicazione per lo stesso motivo. Comunque, nei riguardi del progetto esaminato, egli si preoccupa delle responsabilità maggiori a cui s'andrebbe incontro in caso di insuccesso. Teme che esse potrebbero essere addossate al Fondo per l'emigrazione, e pertanto desidera che questo punto sia chiarito.

BODIO, *presidente*. Ritiene che il Consiglio potrebbe approvare in massima il progetto, riservandosi di esaminare in seguito i termini della convenzione.

MERLANI. Presenta il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio esprime in massima parere favorevole alla progettata convenzione tra il Governo italiano e il Governo del West Australia e passa all'esame degli articoli „.

È approvato all'unanimità, meno un voto, quello dell'onorevole Materi.

GIUFFRIDA, segretario. Dà lettura di una memoria del Commissariato relativa ai piroscafi *Equità, Attività, Cataluña, Les Andes*, che si propone di togliere dal servizio di emigrazione.

MORTARA. Approvando la proposta del Commissariato, rivolge raccomandazione perchè non si usi tolleranza verso i piroscafi che non si ritengano adatti al trasporto degli emigranti.

NITTI. Approva anche egli la proposta del Commissariato. Trova però pericoloso affidare in questa materia larghi poteri discrezionali all'Amministrazione, mentre sarebbe preferibile stabilire, in modo obiettivo, con maggiore precisione e con più precisi particolari i requisiti che debbono possedere i vapori per emigranti. Si fissino per legge o per regolamento le condizioni *obiettive*. Così non vi potrà essere alcuna disposizione che dia luogo a proteste o reclami.

REYNAUDI. Convieni nell'opinione espressa dall'on. Nitti e ricorda che nel progetto del nuovo Regolamento sull'emigrazione sarebbe provveduto a stabilire in modo più circostanziale i requisiti dei vapori per emigranti, cosicchè ne sarebbe limitata la facoltà discrezionale dell'Amministrazione a casi eccezionali.

A questo proposito esprime il voto che il nuovo Regolamento possa essere approvato prossimamente.

BODIO, *presidente*. Mette ai voti le proposte del Commissariato, che cioè, la patente al vettore Ottavio Zino sia tolta o non venga più concessa, all'imminente scadenza, escludendosi dal servizio di emigrazione i piroscafi *Equità* ed *Attività*; sia limitata la patente della Società Transatlantica di Barcellona, escludendosi il piroscavo *Cataluña*, e infine sia limitata la patente alla Società "Transports Maritimes", con l'esclusione del piroscavo *Les Alpes*.

Le proposte del Commissariato messe ai voti *partitamente* vengono approvate all'unanimità.

GIUFFRIDA, *segretario*. Dà lettura di una relazione, con la quale il Commissariato propone al Consiglio il quesito se l'Amministrazione possa, nelle forme consuete, vietare che un piroscavo, idoneo al trasporto degli emigranti, eserciti una determinata linea, o che la eserciti con un determinato itinerario, il quale importi necessariamente una durata di viaggio superiore a quella che può ammettersi come massima, date le condizioni odierne del materiale nautico.

Alcuni piroscafi, pur non essendo da considerarsi come assolutamente inadatti al trasporto degli emigranti, sono però da giu-

dicarsi poco adatti sulla linea Nord America che, come è noto, dal punto di vista nautico, è molto più difficile di quelle del Sud. Altri vapori poi, per la scarsa velocità e pel numero eccessivo di scali che toccano, compiono la traversata su una determinata linea, in un numero eccessivo di giorni (ad es. i vapori della "Ligure Brasiliana", impiegano, da Genova al Plata, quando toccano anche i porti del Brasile, da ventotto a trenta giorni).

Ora sembra desiderabile che i piroscafi non del tutto scadenti, ma poco adatti ad esercitare la linea del Nord, vengano destinati esclusivamente alle linee del Sud, e che ai vapori più lenti non si consenta di esercitare linee indirette, specialmente di lungo percorso come quella del Plata.

Il Commissariato non si dissimula che tali provvedimenti potrebbero avere, specie per alcuni vapori, delle conseguenze dannose dal punto di vista economico. È chiaro infatti che le linee e gli itinerari sono stabiliti dai vettori in quel determinato modo che possa loro assicurare la maggiore utilità; e perciò ogni deviazione o limitazione ha un'influenza economica sfavorevole, e può financo rendere passivo l'esercizio della linea.

Ma avuto riguardo agli interessi degli emigranti — la cui considerazione deve essere prevalente — sembra al Commissariato che non possa contestarsi l'opportunità di applicare, ove occorra, le misure di massima suaccennate.

Nè pare contestabile la legalità di queste misure. Dato il sistema della legge, si ritiene che elementi necessari caratteristici della patente siano da considerarsi: la persona o Società a cui si concede la patente; i piroscafi che sono adibiti al trasporto degli emigranti; le linee che essi esercitano; e gli scali che toccano. E siccome, dato il carattere di concessione del Governo della patente di vettore, è riconosciuto che essa possa essere negata, o parzialmente limitata, si ritiene che la limitazione possa riguardare così i piroscafi, come le linee e gli scali.

Dopo breve discussione il Consiglio dell'emigrazione all'unanimità risponde affermativamente al quesito proposto.

La seduta è tolta alle ore 23.

Adunanza del 7 dicembre 1907.

La seduta è aperta alle ore 10.30. Sono presenti i consiglieri: senatore Bodio, *presidente*; vice ammiraglio Reynaudi, *commissario generale*; gli on. Merlani, Materi, Dal Verme, Nitti, Turati; i comm. De Negri e Mortara; il cav. Bruno e il prof. Montemartini. Intervengono gli on. Morpurgo e il senatore Bettoni della Commissione parlamentare di vigilanza e i commissari E. Rossi e Malnate. Segretari: Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

- 1° Esperimento di colonizzazione in Australia;
- 2° Applicazione dell'art. 96 del Regolamento sull'emigrazione;
- 3° Rimpatri di emigranti.

Presiede l'on. Bodio.

NITTI. Parlando sull'ordine dei lavori, propone che il progetto di convenzione fra il nostro Governo e quello del West Australia sia rimandato ad un preventivo esame del Comitato permanente del Consiglio, il quale, tenendo conto della discussione già avvenuta, potrà introdurre le opportune modificazioni. Ciò contribuirà anche ad abbreviare la discussione.

BODIO, *presidente*. Dichiaro di convenire nell'opinione espressa dall'on. Nitti e mette ai voti la proposta di rinvio, che è approvata all'unanimità.

Aprire quindi la discussione sul secondo oggetto dell'ordine del giorno.

GIUFFRIDA, *segretario*. Dà ragione del quesito proposto al Consiglio, nei riguardi dell'applicazione dell'art. 96 del Regolamento sull'emigrazione.

Il piroscafo *Governor*, della Società Anonima Genovese, in due viaggi transoceanici in servizio di emigrazione, non raggiunse in media la prescritta velocità minima di dieci miglia all'ora, nè il competente Ministero della marina riconobbe a favore del piroscafo la scusante della forza maggiore. Pertanto il detto Ministero, in applicazione dell'art. 96, terzo cap., propose che venisse pronunciata la decadenza dell'autorizzazione già data di trasportare emigranti su quel vapore. Senonchè il vettore, presentando reclamo contro il provvedimento, faceva presente che, per uno dei due viaggi di cui trattasi, egli, era stato convenuto innanzi al Pretore di Genova per contravvenzione agli articoli 96 e 169 del Regolamento sull'emigrazione, ma era stato assolto per non provata reità.

Sosteneva poi che, per l'altro viaggio, a torto era stata negata la scusante della forza maggiore, non essendo stato tenuto conto di alcune circostanze.

Comunicato il reclamo documentato al Ministero della marina, questo, riservandosi di decidere, sospese gli accertamenti di velocità, in base a cui avrebbe dovuto escludersi il vapore dalla patente. Posteriormente però dichiarava che il reclamo era infondato in quanto mirava a far riconoscere, per l'ultimo viaggio del *Governor*, la scusante della forza maggiore. Prima di prendere una decisione definitiva, intendeva tuttavia interpellare il Consiglio di Stato sul seguente quesito: se cioè l'accertamento del Ministero della marina, con cui si escludeva la scusante della forza maggiore, conservasse il suo valore dopo una sentenza assolutoria dell'autorità giudiziaria, o se invece, data la discordanza fra il giudizio dell'Autorità giudiziaria e quello dell'Amministrazione, fosse equo, da parte del Ministero della marina, modificando il giudizio pronunciato, conformarsi senz'altro alla sentenza del magistrato, in caso di assoluzione tanto per inesistenza di reato quanto per non provata reità.

Il Consiglio di Stato (sezione III), considerato che la questione proposta interessava ad un tempo il Ministero della marina e il Commissariato dell'emigrazione; " il primo per l'obbligo che ha dal Regolamento di eliminare dal servizio di emigrazione i piroscafi

che non siano atti a mantenere la velocità minima regolamentare; il secondo perchè possa promuovere dall'autorità giudiziaria l'applicazione della sanzione penale, nei casi in cui un vapore abbia impiegato nel viaggio, un numero di giorni maggiore di quello indicato nel pubblico manifesto „ domandò prima di pronunziarsi, che gli fossero fatti conoscere l'avviso del Commissariato e quello del Consiglio dell'emigrazione.

Ora il parere del Commissariato fu già espresso nei seguenti termini al Ministero della marina (nota in data 7 agosto u. s., n. 12437/23):

“ All'Ufficio scrivente sembra che, data la lettera e lo spirito del Regolamento sulla emigrazione, l'assoluzione del vettore non implichi che sia riconosciuto il concorso di circostanze di forza maggiore agli effetti di cui all'art. 96 cap. III del Regolamento. Sembra infatti che, per quanto riguarda i rapporti amministrativi, solo ed inappellabile giudice nei riguardi dell'accertamento della velocità sia codesto on. Ministero „.

Qui gioverà accennare solamente ad un altro punto, se cioè per la deficiente velocità di un vapore, si possa elevare verbale di contravvenzione.

Invero la legge ed il Regolamento sull'emigrazione contengono un doppio ordine di disposizioni. Da una parte, esse prescrivono minutamente come debba provvedersi all'arruolamento ed al trasporto degli emigranti; e dall'altra stabiliscono a quali requisiti si debba soddisfare per essere autorizzati alle operazioni di emigrazione. Le infrazioni al primo ordine di norme cadono sotto le sanzioni penali; quelle al secondo ordine sono considerate solo agli effetti amministrativi. Si può punire chi viola un precetto di legge; ma la mancanza del possesso di un requisito voluto sarà motivo per vietare le operazioni per cui è chiesto il requisito stesso, non per applicare sanzioni penali.

Ora (a chi ben guardi) l'art. 96 non fa che esplicitare il principio di cui dall'art. 33 all'11 della legge, e cioè che i piroscafi, per poter essere adibiti al trasporto degli emigranti, debbono sviluppare una velocità minima normale di dieci miglia. In defini-

tiva, tale articolo viene ad ammettere la tolleranza di una velocità inferiore solo per un viaggio.

Se un piroscafo sviluppa una velocità minore della minima richiesta, dev'essere escluso dal trasporto degli emigranti; non per ciò dovrà farsi luogo necessariamente ad un giudizio penale. Restano ferme le sanzioni dell'art. 169 del Regolamento, che punisce il vettore pei ritardi nei viaggi non giustificati da forza maggiore, poichè questo articolo in sostanza colpisce il vettore pel fatto suo, e cioè per avere messo indicazioni false o erronee nei manifesti e nei biglietti d'imbarco.

Comunque, il Commissariato prega l'on. Consiglio di esprimere sulla questione il suo autorevole parere.

BODIO, *presidente*. Mette in rilievo le disposizioni degli art. 96 e 169 del Regolamento sull'emigrazione.

Per l'art. 96, qualora un piroscafo in due viaggi, anche se non fossero consecutivi, non raggiunga la velocità media prescritta e la deficiente velocità non sia giustificata da ragioni di forza maggiore, il piroscafo stesso deve essere escluso dai servizi di emigrazione. Competente ad accertare la velocità e a riconoscere se vi siano stati casi di forza maggiore è il Ministero della marina, il quale giudica inappellabilmente (art. 96 del Regolamento).

Il Commissariato denunzierà al Pretore ogni caso nel quale il piroscafo arrivi in ritardo; ma questo ritardo può verificarsi per cause diverse. Può avere ritardato il vapore ad arrivare al luogo di destinazione per aver fatto durante il cammino soste più lunghe di quelle che doveva secondo il manifesto, nei porti intermedi; ovvero per gli scali fatti in qualche porto che secondo il manifesto non doveva toccare; e questi ritardi possono essere avvenuti, sia per avere il piroscafo cercato rifugio e riparazioni in seguito a un fortunale di mare, sia per essersi indugiato a sbarcare o a prendere merci per lucro. Così pure il ritardo può essersi verificato per un difetto delle macchine, per insufficiente forza del motore che non abbia potuto fornire la velocità minima stabilita. Il magistrato esaminerà le circostanze di fatto e giudicherà se vi sia stata contravvenzione.

Qualora il ritardo fosse dipeso unicamente da insufficiente velocità per difetto delle macchine, pare cosa doverosa che il Pretore se ne rimetta al giudizio dell'amministrazione marittima, autorità tecnicamente competente, come esplicitamente è stabilito dal Regolamento, all'articolo 96, il quale appunto deferisce al Ministero della marina di accertare e giudicare se il difetto di velocità possa essere scusato da forza maggiore. Tuttavia, nessun'autorità amministrativa potrebbe impedire al Pretore di giudicare bene o male, secondo i propri criteri. Solamente con un giudizio di appello si potrà emendare il giudizio del magistrato di prima istanza che fosse trovato erroneo.

Dall'altra parte c'è l'autorità amministrativa, che ha i suoi criteri e le sue responsabilità; la quale, nel caso concreto, è chiamata a vietare ogni ulteriore viaggio con carico di emigranti, a quel piroscafo che non raggiunga la velocità richiesta come un *minimum* per difetto proprio del materiale, ossia fuori del caso di forza maggiore. E per la forza maggiore il Ministero non deve arrestarsi ad un giudizio di revisione del Pretore assistito da periti. Il Ministero ha i suoi organi tecnici, che deve supporre siano in grado di giudicare con sicurezza; esso fa esaminare le carte di bordo; ha alla sua dipendenza l'ufficio idrografico; e la stessa disposizione tassativa del Regolamento gli dice che il suo giudizio è inappellabile per eliminare il piroscafo ritardatario dal novero di quelli addetti al trasporto degli emigranti.

In conclusione, il Ministero della marina non promuove una contravvenzione, ma agisce nei limiti delle sue precise attribuzioni tecniche ed amministrative; non deve quindi subordinare i suoi provvedimenti al giudizio del Pretore, e, se mai, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa, si potrà ricorrere al Contenzioso del Consiglio di Stato.

MERLANI. Ritiene che non sia il caso di esaminare la sentenza del Pretore di Genova, nè d'insistere se essa sia censurabile. Il Pretore investito del giudizio di una contravvenzione dovette necessariamente deliberare il merito della questione sulla sussistenza delle circostanze di forza maggiore allegate come scusante della

deficiente velocità. Ciò è naturale poichè il Pretore per condannare, doveva escludere la forza maggiore, per convinzione propria, e non in base alla decisione del Ministero della marina, che avanti il Pretore non poteva avere se non il valore di una prova.

Ma ciò non implica che la sentenza del Pretore di Genova possa togliere valore alla decisione del Ministero della marina, la quale resta ferma *per tutti gli effetti amministrativi*, poichè, a questi effetti, solo giudice competente è il detto Ministero.

In altri termini, egli pensa che nella questione in esame, Autorità giudiziaria e Ministero della marina debbono considerarsi come due giurisdizioni diverse e indipendenti una dall'altra.

NITTI. Dubita che questa discussione possa dare pratici risultati.

Conviene che gli effetti amministrativi della decisione del Ministero della marina restino integri, malgrado la diversa sentenza del Pretore. Ma, d'altra parte, riconosce che deve darsi il giusto peso ad una sentenza dell'Autorità giudiziaria oramai passata in giudicato. A risolvere radicalmente la questione gioverà che intervenga la nuova legge, nella quale si avrà cura di chiarire anche questo punto.

DAL VERME. Senza entrare nel merito della questione, ricorda che, quando si preparò la nuova legge, alcuni sostenevano che la velocità minima dei vapori fosse portata a dodici miglia. Prevalse però l'opinione di coloro che, soprattutto in riguardo delle condizioni di allora del naviglio, stimarono che potesse ammettersi la velocità di dieci miglia. Con la nuova legge proposta la velocità verrebbe portata al *minimum* di dodici miglia.

TURATI. Ritiene che non possa seguirsi la tesi dell'indipendenza delle giurisdizioni. Non crede che innanzi al pronunciato della Autorità giudiziaria che assolve il vettore per non provata reità, potrebbe mantenersi intatto il provvedimento dell'Amministrazione, tanto più che esso ha conseguenze assai rigorose. In uno Stato libero i pronunciati dell'Autorità giudiziaria debbono avere importanza preminente.

MONTEMARTINI. Conviene con l'on. Nitti che sia utile togliere ogni adito a simili discordanze e conflitti nell'occasione in cui si studieranno le riforme alla nuova legge. Ma intanto il Consiglio dell'emigrazione è pur tenuto a rispondere al Consiglio di Stato; il quale attende il nostro parere per dare il proprio. Ciò posto, egli conviene nell'opinione espressa dal consigliere Merlani, che cioè l'art. 96 si riferisca all'atto puramente amministrativo e che questo non possa in alcun modo essere modificato dal giudizio emesso dall'Autorità giudiziaria nei riguardi puramente penali.

MERLANI. Fa presente all'on. Turati come non di rado si abbiano simili discordanze di giudizi riguardo allo stesso fatto. E ciò non solo quando esso viene apprezzato per un dato ordine di effetti dall'Autorità amministrativa, e per un altro ordine di effetti dai magistrati; ma anche quando due diversi giudici debbano esaminare gli stessi fatti, l'uno per assodare responsabilità civili e l'altro per accertare quelle penali: come, per esempio, in casi di omicidio colposo.

Nel caso specifico, si errò nell'elevare contravvenzione a carico del vettore anche per violazione alle disposizioni dell'articolo 96.

Quest'articolo comporta solamente sanzioni amministrative e non penali. Ed in fondo il Pretore, a cui il fatto era stato denunciato come contravvenzione agli art. 96 e 169 del Regolamento, lo esaminò solo nei riguardi di quest'ultimo articolo.

NITTI. Come ha già dichiarato, conviene nell'opinione espressa dall'on. Merlani, che cioè la sentenza emessa in linea penale dal Pretore non può avere nessun peso sul provvedimento dell'Autorità amministrativa. Deve però riconoscersi che, contro questo provvedimento, sia possibile esperire i rimedi ammessi contro le decisioni amministrative.

MERLANI. Propone il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio, ritenuto che la sentenza del Pretore non ha che effetti d'indole penale — e che gli apprezzamenti del magistrato sono fatti esclusivamente ai fini del giudizio penale; ritenuto che

l'art. 96 riguarda esclusivamente provvedimenti d'indole amministrativa — è di parere che la sentenza del Pretore urbano di Genova, 18 dicembre 1906, relativa al *Governor* non infirma il giudizio del Ministero della marina, contro cui la parte lesa può, occorrendo, ricorrere al Consiglio di Stato „.

BODIO, *presidente*. Dalla discussione avvenuta non sembra che tutti i consiglieri potrebbero accettare la motivazione addotta dall'on. Merlani. Crede quindi più opportuno che il Consiglio si limiti ad esprimere il parere sul quesito proposto, cioè se la decisione del Ministero della marina, con cui si esclude la scusante di forza maggiore per la deficiente velocità di un piroscafo, conservi gli effetti contemplati dall'art. 96 del Regolamento, anche quando intervenga posteriormente sentenza assolutoria dell'Autorità giudiziaria.

Messa ai voti la questione in questi termini, il Consiglio risponde affermativamente, all'unanimità meno un voto (quello dell'on. Turati).

MORTARA. Nella precedente seduta, il Commissario generale aveva promesso di portare alla discussione del Consiglio la grave questione delle condizioni dei nostri emigranti in relazione con l'attuale crisi americana. Egli lamenta che tale questione, che preoccupa l'opinione pubblica, non sia nell'ordine del giorno, dove ha ceduto il campo ad altre questioni di minor interesse. Nella precedente seduta il Console generale di New York faceva un quadro delle condizioni dolorose in cui attualmente si trovano i nostri emigranti in alcuni centri industriali degli Stati Uniti, e come si affollino in New York in attesa di un pronto rimpatrio. Davanti a tale stato di cose, sembrava urgente che il Consiglio dell'emigrazione facesse udire la sua voce almeno, per sconsigliare che altri vadano ove già è così grande il numero di disoccupati.

REYNAUDI, *commissario generale*. Premesso che la questione è posta all'ordine del giorno sotto il n° 3 (*rimpatri di emigranti*) informa il Consiglio dei provvedimenti presi dal Commissariato per

provvedere nei limiti del possibile alla condizione di cose creata dalla crisi nord americana.

Da un lato apparve necessario cercare d'impedire che nuovi lavoratori si recassero alla ventura nella Confederazione nord americana. E pertanto, a mezzo della stampa, delle autorità politiche e dei comitati locali di patronato dell'emigrazione si è data la più grande pubblicità alle notizie relative alla crisi finanziaria e di credito che si verifica negli Stati Uniti e alla conseguente disoccupazione della mano d'opera specialmente estera. Dall'altro lato, furono date istruzioni telegrafiche ai Consoli dei porti di New York e Boston, uniti all'Italia con linee dirette di navigazione, perchè provvedano ai cresciuti bisogni di sorveglianza e di tutela degli emigranti che ora rimpatriano in maggior numero.

Si studiò anche se fosse possibile avviare parte degli operai rimasti senza occupazione negli Stati Uniti, in altri paesi di America. Anche di questi giorni il Regio Ispettore dell'emigrazione in New-York telegrafava chiedendo notizie delle condizioni del lavoro pel taglio dell'istmo di Panama nell'interesse di alcuni operai italiani disoccupati. Le condizioni fatte ai lavoratori nella Repubblica di Panama, secondo che riferisce uno speciale incaricato inviato sul luogo dal Commissariato, accennano infatti a un notevole miglioramento.

Del resto, le notizie date dalla stampa circa il movimento dei rimpatri sono in gran parte esagerate. È da tener presente che di questi mesi il movimento dei rimpatri è stato sempre forte, e che esso è venuto crescendo con l'aumentare dell'emigrazione. A tutto novembre, il movimento dei rimpatri dagli Stati Uniti ha superato di poco quello avutosi nello stesso periodo del 1904, anno in cui, essendosi avuta l'elezione presidenziale, la domanda di mano d'opera fu — come ora — meno attiva.

Aggiunge, infine, che il Commissariato per dare all'opinione pubblica sicuri elementi di giudizio, d'ora in poi, pubblicherà mensilmente dati statistici sommari sul movimento delle partenze e degli arrivi degli emigranti transatlantici.

MORTARA. Osserva che il Panama, anche se presentasse pel mo-

mento condizioni favorevoli all'impiego di un determinato numero di operai, non offre garanzie di lavoro continuativo pei nostri emigranti.

Ricorda il voto precedentemente espresso dal Consiglio per l'avviamento della nostra emigrazione agli Stati meridionali della Confederazione nord americana ove troverebbe ambiente e condizioni più favorevoli allo sviluppo delle sue naturali energie.

NITTI. Ha scarsa fiducia nella possibilità dello spostamento della nostra emigrazione dagli Stati del Nord-Est a quelli meridionali della confederazione nord-americana. Gl'italiani si dirigono alle grandi città per molte ragioni che non sono modificabili a disegno, e specialmente perchè vi si trova occupazione sollecita e meglio retribuita, ed è richiesto per emigrarvi un peculio limitato per le sole spese di viaggio. Crede del resto che le condizioni del mercato negli Stati Uniti non tarderanno a presentare notevoli miglioramenti.

BETTONI. Convieni nell'opinione dell'on. Nitti. Persone intendenti gli scrivono da New York che il 1908 basterà a smaltire le conseguenze della crisi attuale e che nel 1909 arderà una nuova, se non più intensa febbre di lavoro.

MORTARA. Ad ogni modo, sarà bene che il Consiglio confermando i provvedimenti presi dal Commissariato, esprima il voto che si continui a sconsigliare altri emigranti dal recarsi negli Stati Uniti e si provveda sempre più ad una rigorosa sorveglianza a tutela dei rimpatrianti nei porti d'imbarco all'estero.

BODIO, *presidente*. Si associa alla proposta del comm. Mortara, che riporta l'assenso di tutto il Consiglio.

La seduta è tolta alle ore 12.

Adunanza del 13 dicembre 1907.

La seduta è aperta alle ore 21 $\frac{1}{2}$. Sono presenti i consiglieri: on. Bodio, *presidente*; Reynaudi, *commissario generale*; on. Materi e Merlani; comm. Mortara. Assistono; i lsenatore Bettoni della Commissione parlamentare di vigilanza; i commissari E. Rossi ed N. Malnate; il r. Console in New Orleans signor Lionello Scelsi e il cav. Zunini r. Console in Perth. È anche presente alla seduta, per invito speciale fattogli dal presidente, il senatore Pasquale Villari. Segretari: Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

- 1° Comunicazioni del r. Console in New Orleans circa le condizioni degli emigranti italiani in quel distretto consolare;
- 2° Esperimento di colonizzazione in Australia;
- 3° Assicurazione degli emigranti;
- 4° Determinazione dei noli per il trasporto degli emigranti.

Presiede l'on. Bodio.

BODIO, *presidente*. Essendo in Roma per congedo temporaneo il cavaliere Lionello Scelsi, Console d'Italia in New Orleans, ha creduto interpretare i desideri del Consiglio, invitandolo a parlare delle condizioni degli italiani nella vasta circoscrizione consolare assegnatagli, la quale comprende parecchi Stati agricoli del sud, dove fu spesso ripetuto che converrebbe studiare l'avviamento di una corrente di emigranti nostri.

SCELSI. Dà particolareggiate notizie sulle condizioni disagiate in cui si trovano i lavoratori italiani in alcune località comprese nel distretto consolare di New Orleans (vedi sua relazione in appendice, allegato A).

MERLANI. Chiede quali provvedimenti siano stati presi dal Commissariato e dalle autorità consolari in confronto degli agenti clandestini che avviano i nostri emigranti nel sud.

SCELSI. Ripete come appunto si stia compiendo — per iniziativa del R. Console — una inchiesta ufficiale che ha già portato ad arresti di proprietari colpevoli. Circa l'azione esplicita in danno degli emigranti da corrispondenti od agenti di Società di navigazione egli ha più volte riferito in proposito al Commissariato per i provvedimenti da prendersi.

REYNAUDI. Il Commissariato, ricevute dai Consoli denuncie a carico di agenti clandestini, promosse, quando fu necessario, speciali inchieste nel Regno, ed ebbe sempre cura di denunciare all'autorità giudiziaria i colpevoli. Ed i principali fra questi riportarono condanne piuttosto gravi, pronunziate in contumacia, risiedendo essi all'estero.

Inoltre il Commissariato iniziò pratiche con una Società italiana di navigazione perchè revocasse dall'ufficio di suo agente in New Orleans uno di questi arruolatori, sul conto del quale gravavano speciali accuse. La Società rispose che essa non aveva negli Stati Uniti altro agente che quello di New York, il quale può, sotto la sua responsabilità, incaricare della vendita dei biglietti, persone di sua fiducia nel resto dell'Unione, senza che queste persone abbiano rapporti diretti con la Società. Nessun provvedimento quindi la Società stessa dichiarava di poter prendere a carico di una persona, la cui azione del resto — essa aggiunge — non potrebbe, per la nostra legge sull'emigrazione, cadere sotto la vigilanza del Commissariato.

MORTARA. Crede che il Governo americano, come qualsiasi altro Governo civile, ove sia illuminato circa la portata degli abusi che si commettono in danno dei nostri connazionali, non mancherà di provvedere a reprimerli rigorosamente.

MERLANI. Nel caso specifico, occorrerà intanto insistere perchè la Società di cui trattasi rinunzi a servirsi più oltre, direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi nome o forma, dell'opera dell'agente incriminato.

VILLARI. È d'accordo con l'on. Merlani. Dalle comunicazioni del Console Scelsi risulta che anche un'inchiesta ufficiale americana ha assodato essere riprovevole la condotta dell'agente in parola. Pertanto la Società deve licenziare o far licenziare il detto agente, e lo Stato ha pienamente diritto di richiedere ciò, molto più se la Società è largamente sovvenzionata ed ha ottenuto la concessione di trasportare emigranti.

REYNAUDI. Il Commissariato non mancherebbe di trasmettere alla Società un voto che in tal senso il Consiglio volesse esprimere.

MERLANI. Presenta il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio dell'emigrazione,

“ Udite le comunicazioni del Console Scelsi da cui risulta che l'agente in New Orleans d'una Società italiana di navigazione promuove e favorisce l'emigrazione clandestina di lavoratori italiani — che sono avviati in località dove trovano infelici condizioni di vita e di lavoro,

“ Esprime il parere che il Commissariato dell'emigrazione rivolga formale invito alla Società stessa perchè cessi dal valersi dell'opera del suo attuale agente in New Orleans „.

L'ordine del giorno, messo ai voti, è approvato all'unanimità.

BODIO, *presidente*. Prega il r. Console Zunini, console d'Italia a Perth, di riferire nuovamente e dar lettura della convenzione col Governo del West Australia, nel testo modificato secondo i suggerimenti dati dal Comitato dell'emigrazione.

MATERI. Prima di passare ad esaminare il testo della convenzione, desidera avere alcuni schiarimenti dal Commissario generale. Il Consiglio sa quanto egli sia stato sempre contrario ad ogni tentativo di emigrazione incoraggiata o in qualsiasi modo favorita dal Governo. Ora mentre si sta trattando questo primo tentativo di colonizzazione in Australia è venuto a udire che sono in corso trattative per arruolamenti di emigranti nostri anche col Governo

del Cile e dell'Argentina. Vorrebbe sapere quanto vi sia di esatto nelle voci corse.

REYNAUDI, *commissario generale*. Si sa che nell'Argentina, e più specialmente nel Cile, si vedrebbe di buon occhio una più numerosa immigrazione di operai e coloni nostri; ma nessun passo è stato fatto da quei governi e da grandi imprese locali per ottenere a termini di legge l'autorizzazione per un arruolamento di emigranti. Il Commissariato, anzichè incoraggiare l'emigrazione verso quei luoghi; ha sempre sconsigliato i nostri dal dirigersi sia in quegli Stati come altrove senza essersi prima garantiti un trattamento soddisfacente a mezzo di regolare contratto scritto.

MATERI. Ha già dichiarato le ragioni per le quali egli è contrario alla convenzione, ed egli non può approvarla neppure con le modificazioni che furono introdotte dalla sottocommissione nel nuovo testo presentato al Consiglio. In sostanza, col progetto in esame si tratta di un'emigrazione favorita, di una colonizzazione di Stato, a cui egli è contrario per principio.

Si aggiunga che, con lo schema di convenzione esaminato, il Fondo dell'emigrazione dà delle garanzie che domani importeranno probabilmente una spesa non indifferente (come quella di provvedere al rimpatrio delle famiglie coloniche non adatte). Così che, in definitiva, si viene a fare il vantaggio di poche famiglie col denaro sborsato da altri emigranti, i quali vanno realmente alla ventura, senza garanzie, spesso senza qualsiasi forma di tutela efficace.

REYNAUDI, *commissario generale*. Il rischio che il Governo corre non è grande. Ad ogni modo, anche se non si assumesse un impegno, a mezzo di speciale convenzione, di rimpatriare in caso necessità, i coloni, resterebbe per l'ufficio un impegno morale verso quegli emigranti, i quali, per una ragione o per l'altra, rimanessero disoccupati e privi di mezzi di sostentamento nell'Australia.

Anche di recente il Commissariato, su parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, dovette provvedere al rimpatrio di emigranti, che si erano recati, malgrado ogni esortazione in contrario data dal Commissariato medesimo, a cercar lavoro al Parà e al Panama.

VILLARI. Se il rimpatriare gli indigenti è ormai divenuto un uso, tale resti; ma non si deve dire a quelli che partono che in caso di cattiva riuscita verranno rimpatriati. Ciò sarebbe un incoraggiamento all'emigrazione.

ZUNINI. Le preoccupazioni dell'on. Materi sono specialmente dovute alla clausola dell'art. 2 lett. c, concepita nei seguenti termini:

“ Qualora accada che entro il termine di tre mesi dopo l'arrivo a Fremantle, qualche immigrante trascuri o ricusi di adempire gli obblighi contenuti in questa convenzione e dimostri con tale trascuranza o rifiuto di essere inadatto a raggiungere quelli scopi che hanno determinato le parti contraenti ad addivenire a questa convenzione, il Governo dell'Australia occidentale potrà chiedere al Governo italiano il rimborso delle spese fatte per il trasporto degli immigranti „

Il Commissario generale ha già spiegato che l'assunzione di questa garanzia non avrà conseguenze finanziarie notevoli, se la scelta delle famiglie verrà fatta oculatamente. All'oratore non rimane quindi che chiarire i motivi per cui non si oppose all'introduzione di tale clausola nel contratto.

Se vi sono in Italia preoccupazioni contro un arruolamento da compiersi per conto di un governo estero, altre, ben diverse, ne esistono in Australia e sono dovute specialmente al partito del lavoro che s'ispira a principî di protezionismo operaio e che, forte com'è, si opporrebbe energicamente ad ogni atto del Governo locale che direttamente o indirettamente tendesse a favorire l'emigrazione di operai industriali. Di fronte a questo progetto il partito operaio terrà un contegno neutrale, solo in quanto sia assicurato che gli emigranti siano veri agricoltori che in Australia si dedicheranno effettivamente alla cultura della terra.

Ora la garanzia del rimpatrio era appunto chiesta per vincere le preoccupazioni che potessero sorgere nel West Australia contro questa immigrazione in paese di una corrente così favorita della nostra emigrazione.

Fa infine osservare al senatore Villari che il Governo italiano non assume alcun impegno verso l'emigrante, ma che tutti gli obblighi sono assunti da un Governo rispetto all'altro. Infatti è detto all'art. 12:

“ a) I due Governi sono persuasi che, per deferenza reciproca, l'accordo sarà posto in esecuzione senza attriti di sorta e che ogni impreveduto ostacolo verrà evitato. Qualora però si verifichi qualche divergenza e non si riesca ad un'intesa, detta divergenza potrà venire rimessa, se così il Governo italiano lo desidera, all'arbitrato del Giudice supremo dello Stato dell'Australia occidentale.

“ b) *La presente convenzione si riferisce solo all'azione di ciascun Governo e si applica unicamente ai Governi stessi.*

“ *La convenzione non conferisce alcun diritto individuale all'immigrante e l'osservanza della stessa può essere richiesta solo dai due Governi.*

VILLARI. Ringrazia il console Zunini degli schiarimenti fornitigli che trova soddisfacenti.

BODIO, *presidente*. Riconosce che le spiegazioni date sono tali da eliminare ogni preoccupazione. L'essenziale è che la scelta delle famiglie sia fatta con savi criteri, per mandare in Australia agricoltori esperti e adatti sotto tutti i rispetti al lavoro che si richiede.

A questo fine, egli in seno al Comitato, ha insistito perchè, ferma restando la riduzione della tariffa pel trasporto marittimo, non si omettesse l'anticipo da parte del Governo australiano delle spese di viaggio dall'Italia a Freemantle.

Egli ritiene che in generale le famiglie che sono in grado di pagare per sè le spese del viaggio, diano maggiori affidamenti di quelle che dovessero partire col trasporto interamente gratuito.

Egli è di parere che si dovrebbe chiedere agli emigranti per l'Australia di pagare per il viaggio il prezzo che occorre per andare agli Stati Uniti, ossia circa la metà del prezzo di passaggio per l'Australia.

MATERI. I chiarimenti dati non avendo dissipati i suoi dubbi e le sue obiezioni, egli dichiara che voterà contro il progetto di convenzione.

GIUFFRIDA, *segretario*. Dà lettura del progetto di convenzione.

Dopo discussione si approvano successivamente i singoli articoli e poi l'insieme della convenzione sulla quale si raccoglie l'unanimità dei voti, meno quello dell'on. Materi.

Dopo di che il Presidente scioglie la seduta alle ore 23 $\frac{1}{4}$.

ALLEGATI AL RENDICONTO SOMMARIO
DELL'ADUNANZA DEL 13 DICEMBRE 1907.

A) Relazione del r. Console in Nuova Orleans, cav. Scelsi circa le condizioni degli emigrati italiani in alcune località di quel distretto consolare.

Mi recai a New Orleans nel novembre 1906. Prima d'allora avevo risieduto agli Stati Uniti per due anni e mezzo ed avevo già preso vivo interesse alle polemiche piuttosto calorose nella stampa coloniale sulle condizioni dei nostri emigrati nella parte meridionale di quella Repubblica. Ero naturalmente a conoscenza delle relazioni scritte in questi ultimi anni sulle condizioni dei nostri lavoratori negli Stati del sud e specialmente di quella del nostro Ambasciatore, barone Mayor des Planches, che, come è noto, fece un viaggio nel distretto consolare di New Orleans. Confesso che, recandomi in quella residenza, avevo piuttosto l'impressione che si fossero troppo caricate le tinte nel descrivere le non liete condizioni di quei connazionali. Colà giunto, dopo alcune settimane di accurate indagini, mi dovetti convincere che riguardo, almeno, allo Stato del Mississippi e a gran parte di quello dell'Arkansas, le descrizioni fatte fino allora fossero ben lungi dal rispecchiare la realtà delle cose. E dico subito che la situazione dei nostri emigrati nelle sterminate piantagioni di cotone m'apparve intollerabile. Spiegherò più innanzi questo mio giudizio. Ora mi preme di dire che feci uno speciale studio per rendermi conto di un fenomeno che a me appariva stranissimo e, cioè che, pure essendo indiscutibile trovarsi i nostri emigrati in deplorabili condizioni per l'insalubrità del suolo, pel trattamento inumano fatto dai padroni e dai loro agenti, pur tuttavia i parenti ed amici di questi emigrati continuavano ad affluire dall'Italia in quei luoghi per essi di miseria e di dolore. Ecco ciò che avveniva: i padroni delle piantagioni offrivano una commissione varianté dai due ai cinque dollari per ogni famiglia che sensali senza coscienza si incaricavano di far venire dall'Italia, ricorrendo ad ogni sotterfugio, ad ogni mezzo anche illecito. Diedi incarico al vice Console, dott. Luigi Villari, da poco destinato a New Orleans in qualità di addetto di emigrazione, di compiere una rapida inchiesta, dalla quale risultò che la quasi totalità dell'emigrazione italiana per quegli Stati era artificiale, anzi traeva origine da sistemi sempre illeciti e spesso del tutto criminosi. Non starò qui a dilungarmi per spiegare quali fossero tali sistemi, come gli atti di chiamata rogati nominalmente innanzi al notaio rappresentassero dei veri falsi in atto

pubblico, e in qual modo gli emigranti una volta giunti agli Stati Uniti fossero ceduti all'uno e all'altro piantatore a seconda del maggiore o minore profitto che potesse ricavarne il sensale; non insisterò su tutto questo poichè su ciò ha già dato ampie informazioni il vice Console Villari nella sua relazione sul distretto consolare di New Orleans (1).

Tale stato di cose richiedeva pronti ed energici rimedi. Nel proporre le misure che mi sembravano più opportune per colpire a fondo l'emigrazione clandestina e le male arti dei sensali di emigranti, trovai la più larga approvazione ed assistenza nel Commissariato dell'emigrazione che mi autorizzò a rifiutare la legalizzazione degli atti di chiamata, qualora a me risultasse che le persone chiamate fossero destinate a località notoriamente malsane o a piantatori inumani, o che, in altro modo qualsiasi, negli atti medesimi si celasse qualche inganno. Oltre a ciò il Commissariato diede istruzione alle competenti autorità del Regno affinchè non si rilasciassero passaporti per gli Stati meridionali dell'Unione Nord-Americana se l'atto di richiamo presentato per ottenere il passaporto non fosse munito di uno speciale *nulla osta* del Consolato di New Orleans. Ed in seguito alla rigorosa applicazione di tali misure, in meno di due mesi l'emigrazione clandestina per il Mississippi e l'Arkansas era quasi completamente cessata.

Ottenuto tale soddisfacente risultato, occorre occuparsi delle condizioni poco liete di quegli emigrati che già si trovavano nelle piantagioni di cotone. Il Consolato non mancò di usare presso i piantatori di tutti i mezzi che erano a sua disposizione affinchè si persuadessero a riconoscere le giuste pretese dei coloni. Il Vice Console Villari fu sempre sollecito a recarsi ovunque sorgessero dispute tra padroni e coloni cercando e spesso riuscendo a conciliare sia pure momentaneamente le prepotenti esigenze dei primi con le modeste domande dei secondi, e ciò fece con grande abnegazione, incurante dei molti disagi dei viaggi tra le piantagioni, sotto piogge torrenziali, per intere giornate affondando nel fango per miglia e miglia fino ai ginocchi; disagi che non può concepire chi non abbia dovuto affrontarli. Ma anche quest'opera, senza dubbio benefica, non poteva di per sè risolvere la questione e cioè indurre i proprietari di terre a mutare sistema, a riconoscere che i coloni italiani hanno gli stessi diritti e debbono per conseguenza ottenere lo stesso trattamento dei coloni americani di razza bianca (mentre ora sono trattati peggio dei negri); a lasciar loro quella libertà di movimenti di cui ogni persona libera ha diritto di godere (mentre ora è assolutamente vietato ai nostri connazionali di uscire per qualsiasi motivo dalla piantagione, di avere contatto col mondo di fuori); a permettere ai coloni

(1) *Bollettino dell'emigrazione*, anno 1907, fasc. 19.

di acquistare le loro provvigioni dove e da chi meglio credano conveniente (mentre ora quel troppo noto sistema dello *store* padronale li obbliga a comprare dal piantatore i cibi e in molti casi anche il vestiario di qualità scadenti ed a prezzi favolosi); a lasciar piena libertà ai coloni di vendere a chi offra loro un miglior prezzo la parte di prodotto del suolo — il cotone — che loro spetti (mentre ora il padrone li obbliga a vendere a lui soltanto il loro cotone ed al prezzo che egli stesso crederà di fissare; e basta avere un'idea della costante fluttuazione dei prezzi del cotone per capire a quali rapine i coloni siano esposti e quali larghi profitti ne traggano i piantatori); ed oltre a ciò a non opprimere i coloni con interessi del 10 o 15 per cento calcolati non all'anno ma pel tempo che corre dal momento in cui la somma viene anticipata fino alla chiusa dei conti, cosicchè nel fatto l'interesse varia dal 10 per cento se l'anticipo è dato in gennaio, al 110 per cento se è dato alla fine di novembre, chiudendosi i conti al 31 dicembre!

Questi ed altri sistemi non potevano, come ho detto, essere soppressi da un momento all'altro dall'opera, per quanto energica, del nostro addetto d'emigrazione, essendo essi troppo inveterati fra i piantatori del Sud pei quali rappresentano fonti di larghissimi guadagni. I reclami che apparivano con insistenza anche sulla stampa locale erano messi dagli interessati in ridicolo, cosicchè la leggenda che i nostri connazionali trovassero buon trattamento nei campi di cotone e che i casi di *peonage* fossero invenzioni di sistematici denigratori dei proprietari di terra, trovava ancora credito; mi indussi allora a chiedere alle Autorità federali, a mezzo della R. Rappresentanza in Washington, che un'inchiesta sulla condizione dei coloni italiani negli Stati del Mississippi e dell'Arkansas fosse sollecitamente ordinata, esponendo la mia persuasione che con essa si sarebbero constatati vari casi di vera schiavitù (*peonage*). Il Governo degli Stati Uniti aderì immediatamente a tale proposta, avendo già da tempo dimostrata la sua ferma intenzione di estirpare la mala pianta del *peonage* che purtroppo ancora persiste in qualche punto dell'Unione. L'inchiesta, condotta alacramente da un alto funzionario federale, ebbe principio ai primi del luglio scorso e dura tuttavia. Non accennerò qui alle dolorose constatazioni fatte da chi ad essa era preposto. Mi limiterò a dire che come conseguenza immediata dell'inchiesta il più importante piantatore di cotone dello Stato di Arkansas, ed anche del Sud, Q. B. Crittenden, che dispone della immensa tenuta di Sunny Side ove trovansi circa 900 italiani, è stato tratto in arresto sotto l'accusa di *peonage* ed il relativo processo in linea penale si sta discutendo proprio in questi giorni. Così anche W. K. Herrin, uno dei maggiori piantatori dello Stato del Mississippi, è stato arrestato insieme al suo *menager* e a qualche altro suo impiegato per casi indiscutibili di *peonage*. Oltre a ciò, uno dei peg-

giori sensali al servizio dei piantatori dell'Arkansas e del Mississippi, è stato costretto a chiudere il suo losco ufficio di Greenville, Miss. Quali siano le condizioni dei nostri emigrati potrà con gran copia di dettagli dedursi dalla relazione che ad inchiesta finita sarà resa, amo sperare, di pubblica ragione. Credo, però, opportuno riportare il giudizio sintetico, sullo stato di cose esistente a Sunny Side, espresso, in una sua parziale relazione, dall'alto funzionario che dirige l'inchiesta: " Per l'italiano è una bancarotta completa poichè quando egli lascia Sunny Side, dopo tre o quattro anni di onesto lavoro, egli è impoverito fisicamente, impoverito mentalmente e rovinato materialmente. " *It is for the italian a complete bankruptcy, because when he does leave Sunny Side, after three or four years of honest toil, he is impoverished bodily, impoverished mentally and ruined materially* „. E questo giudizio scolpisce la verità, non solo per Sunny Side, ma per quasi tutte le piantagioni del Mississippi e dell'Arkansas. E potrebbe essere altrimenti quando, ad esempio, una famiglia di sette persone non riceve per provvedere al sostentamento proprio e di un mulo pei lavori agricoli, che 18 dollari al mese, tenendo conto che per due sacchi di biada, il nutrimento mensile del mulo, occorre la metà di detta somma e che, in altri termini, sette persone debbono alimentarsi e provvedere a tutte le necessità della vita con quanto basta appena per mantenere un mulo? E che possibilità possono avere quei nostri coloni di migliorare le loro condizioni materiali, di togliersi di dosso il debito enorme, che come una cappa di piombo li tiene inchiodati alla terra, quando i proprietari traggono lucri perfino dalla febbre, che nei pantani del Mississippi fa strage di donne e di bambini? Infatti dall'inchiesta sui coloni di Sunny Side è risultato, per confessione del medico stesso addetto alla piantagione, che i coloni dovevano pagare le visite del medico dai due dollari e mezzo ai sei dollari (da L. 12,50 a L. 30) a seconda della distanza della loro abitazione da quella del medico; che tali onorari non potendo i coloni pagarli in contanti, erano anticipati dai proprietari che regolavano mensilmente i conti col medico: che le somme così pagate per conto dei coloni erano segnate a loro debito, gravate dell'interesse del 10 per cento (non all'anno, ma col sistema di vera usura più innanzi descritta); e che finalmente, e questo è il punto, dirò così, più immorale, degli onorari del medico i padroni trattenevano per sè il 20 per cento a titolo di compartecipazione ai guadagni del dottore!

L'inchiesta del Governo federale ha messo in luce anche un altro aspetto dell'emigrazione artificiale promossa dai sensali più innanzi ricordati. Esistono nel Mississippi e nell'Arkansas degli opifici per la lavorazione del cotone (Cotton Mills). Anche essi richiedono braccia, anzi mani piccole ed agili: il bisogno è così sentito che la " Premier Cotton Mills „ di Barton, Ark. ha pagato per molto tempo ad uno di questi sensali — e conti-

nuerebbe a pagare se l'inchiesta non avesse obbligato quest'ultimo a chiudere bottega — una commissione di 125 franchi (doll. 25) per ogni famiglia procurata allo stabilimento, o di 25 franchi (doll. 5) per testa; il lavoro è fatto quasi esclusivamente da donne e da fanciulli, quindi il sensale a mezzo dei suoi corrispondenti nel Regno, faceva ricerca di vedove di operai con numerosissima prole in giovane età, inducendole a recarsi a Barton coll'assicurar loro che, oltre alla madre, tutti i figli a partire dall'età di sei o sette anni sarebbero stati impiegati con dei salari varianti, a seconda dell'età da 50 cents a un dollaro e mezzo (da L. 2.50 a 7.50) al giorno. Una volta giunte sul posto si accorgevano che le promesse fatte erano false, poichè i salari variavano dai 15 ai 50 cents, e di questi la metà era trattenuta dai padroni a sconto delle spese di viaggio, cosicchè — come la relazione d'inchiesta constata — tutte quelle schiere di fanciulli italiani sono in continuo e progressivo stato di denutrizione, pur dovendo quei piccoli operai sopportare innanzi alle macchine un lavoro di 13 ore al giorno, sotto una disciplina assolutamente brutale che permette ai sorveglianti di percuotere a sangue chi, ad esempio, lasci cadere a terra un fiocco di cotone o sembri non abbastanza svelto nel lavoro. Non sto a citare i nomi di piccole vittime e fatti precisi per non dilungarmi, tanto più che tutto ciò risulta con abbondanza di particolari dalla inchiesta federale. I padroni sanno perfettamente che lo spettacolo che offre l'interno della fabbrica è desolante e doloroso per l'aspetto miserevole e macilento dei fanciulli curvi sulle pesanti macchine, e per questo alla porta dello stabilimento hanno posto un cartello colla scritta: " le visite non sono nè desiderate nè permesse „. Ed un guardiano armato si incarica di far rispettare il desiderio negativo.

Il distretto consolare di New Orleans comprende sette Stati dell'Unione, ma l'emigrazione italiana si è più specialmente distribuita nei due di cui ho finora parlato, oltrechè nella Louisiana ed in piccola parte nel Texas e nell'Alabama. Degli italiani residenti nella parte della Louisiana coltivata a cotone, prossima al Mississippi, vale quanto ho detto per i coloni di questo Stato, poichè nelle piantagioni di cotone vigono presso a poco dovunque gli stessi sistemi, gli stessi pregiudizi dei piantatori verso i nostri lavoratori, la stessa ignorante presunzione dei nativi che non potranno mai abituarsi a comprendere che se una differenza morale e intellettuale esiste fra essi ed il sobrio, onesto e robusto contadino italiano, essa non è certo a svantaggio di questo. Nelle piantagioni di zucchero il numero degli italiani tende a diminuire d'anno in anno; e di ciò non posso che rallegrarmi, visto che i nostri emigrati debbono lavorare insieme ai negri ed a essi sono completamente accomunati. Nelle segherie di legname a Bogalusa (Louisiana) erano fino a pochi mesi or sono, occupati numerosi italiani a condizioni discrete, ma la recente crisi econo-

mica ha fatto sospendere i lavori a tempo indefinito. Altra vittima della crisi è stata la giovane colonia italiana di Mowilliams, Alabama, che pure aveva impiantato una segheria per la lavorazione del legname, ricavato dai ricchi boschi che aveva acquistati. Ora ha dovuto abbandonare completamente i lavori.

A Birmingham, principale città dell'Alabama, gli italiani hanno finora trovato lavoro abbastanza remunerativo nelle miniere e nelle officine. Birmingham e Memphis, nel Tennessee, sono le due città nelle quali si rifugiano i nostri emigrati che riescono di tanto in tanto a fuggire dalle malariche piantagioni di cotone e dal "Cotton mills", del Mississippi e dell'Arkansas.

Dopo quanto sono venuto accennando non so se sia più necessario che io esprima la mia opinione sulla convenienza non dirò di deviare, ma anche soltanto di permettere ai nostri emigranti di recarsi negli Stati del Sud dell'Unione Nord-americana. Debbono escludersi in modo assoluto gli Stati dell'Arkansas e del Mississippi, come quelli nei quali l'emigrato nostro non potrà mai diventare proprietario di un pezzo di terra e molto difficilmente riuscirà in 10 o 12 anni — dopo che il clima avrà reclamato le sue vittime nella famiglia di lui — a pagare quegli enormi debiti che il padrone con ogni mezzo tende a mantenere sempre vivi per poterlo trattenere alla sua perenne dipendenza. Così pure nella Louisiana il nostro emigrato non ha, si può dire alcuna speranza di divenir proprietario della terra su cui suda e lavora. I rari esempi che mi si potrebbero obiettare hanno poco valore poichè rappresentano una percentuale troppo debole, quasi insignificante in rapporto al numero complessivo degli emigrati e quindi non possono servire di base o di incitamento all'emigrazione.

Non saprei poi come consigliare l'emigrazione nella Florida a scopo di colonizzazione, essendo i due terzi del territorio di quello Stato formati da terreni assolutamente aridi, bruciati dal sole negli otto mesi di estate e inadatti alla coltura.

Rimarrebbe l'immenso Stato del Texas ove il clima è assai migliore che negli Stati menzionati. Ma anche lì, per un diverso motivo ben poco può sperare la nostra emigrazione, una delle cui caratteristiche è la mancanza di capitali; i quali sono invece indispensabili ed in misura non indifferente a chi voglia stabilirsi per conto proprio. Senza dubbio nel Texas vi sono terreni salubri e a buon mercato, ma sono soggetti a lunghissimi periodi di siccità e senza dispendiosi lavori di irrigazione non possono rappresentare un utile impiego di danaro e di lavoro. Su larghe estensioni dello Stato, le opere di irrigazione già tentate hanno dato risultati ottimi, ma il costo dei terreni così bonificati è certamente inaccessibile alle borse dei nostri agricoltori che emigrano.

Per molti anni una menzognera *réclame* ha potuto attrarre e artificialmente creare una corrente emigratoria tra il nostro paese e le malsane terre bagnate dal Mississippi, dal Yazoo, dall'Arkansas e dal Red River; dei molti partiti nessuno è mai ritornato in condizioni migliori di quando ha lasciato la patria; molti invece hanno perduto in quei luoghi la vita anzi tempo. Oggi non può più correr dubbio sulla nessuna convenienza, sul pericolo anzi per i nostri coloni di recarsi in quelle regioni. Troppe cose congiurano colà a loro danno; l'inclemenza del clima e l'ingordigia degli uomini sono le due barriere contro le quali la loro industrie operosità verrà sempre a fiaccarsi. Scelgano i nostri lavoratori altre vie che diano maggiore affidamento di benessere, o rimangano nella loro terra a cooperare con intensa energia e con fede serena allo sviluppo del loro paese.

**B) Progetto di convenzione fra il Governo italiano
ed il Governo dell'Australia occidentale.**

Il Governo italiano ed il Governo dell'Australia occidentale, essendo entrambi desiderosi di formare nell'Australia occidentale una colonia di agricoltori italiani ed altresì di estendere gli amichevoli rapporti fra i due Stati, hanno approvato la seguente convenzione:

ART. 1.

a) Il Governo italiano consente che, a cura del Commissariato dell'emigrazione, si proceda alla scelta di un centinaio di famiglie di sperimentati agricoltori italiani (da qui in avanti denominati *immigranti*), con destinazione al porto di Freemantle, a scopo di colonizzazione agricola.

b) Gli immigranti saranno inviati nel modo che il Commissariato crederà più conveniente, ma in gruppi, e ciascun gruppo consisterà di 25 famiglie almeno. Tutti i componenti le famiglie devono essere sani di mente e di corpo e devono pure essere di buona condotta. I genitori saranno ancora giovani e pratici di lavori agricoli.

c) Gli immigranti al loro arrivo in Freemantle passano a carico del Governo dell'Australia occidentale, che li farà trasportare a sue spese sui terreni assegnati.

Qualora però accada che, dentro il termine di tre mesi dopo l'arrivo a Freemantle, qualche immigrante trascuri o ricusi di adempire gli obblighi contenuti in questa convenzione e dimostri con tale trascuratezza o rifiuto di essere inadatto a raggiungere quegli scopi che hanno determinato le parti contraenti ad addivenire a questa convenzione, il Governo dell'Australia occidentale potrà chiedere al Governo italiano il rimborso delle spese fatte pel trasporto degli immigranti.

ART. 2.

a) Il Governo dell'Australia occidentale riserverà subito (a favore degli immigranti) una certa estensione di terreno atto all'agricoltura e di buona qualità. Tale terreno consisterà di due sezioni o "riserve „; su ciascuna sezione o "riserva „, il Governo dell'Australia occidentale provvederà allo stabilimento di 50 famiglie.

b) La prima "riserva „ sarà situata vicino alla costa sud-ovest e sarà specialmente destinata alla coltivazione della frutta, dei legumi e

delle ortaglie, all'allevamento del bestiame e industrie affini ed in generale alla coltura intensiva.

Questa "riserva" si chiamerà d'ora innanzi "Riserva Vittorio". La seconda "riserva" sarà situata nelle vicinanze della linea ferrata denominata "Great Southern": essa sarà composta di terreni atti principalmente alla produzione dei cereali ed alle colture miste. La seconda "riserva" prenderà il nome di "Riserva Emanuele".

c) La "Riserva Vittorio" consisterà di . . . acri (un acre è uguale a 4000 metri quadrati), e la "Riserva Emanuele" consisterà di . . . acri.

ART. 3.

a) A ciascuna famiglia che si stabilisca sulla "Riserva Vittorio" sarà assegnato (dopo misurazione) un lotto di 320 acri, diviso in due porzioni ciascuna di 160 acri.

b) A ciascuna famiglia che si stabilisca sulla "Riserva Emanuele" sarà assegnato (dopo misurazione) un lotto di 640 acri, diviso in due porzioni una di 160 acri, l'altra di 480.

ART. 4.

a) Le "riserve" saranno scelte e messe a parte subito dopo l'approvazione fattane dal cav. Zunini, od in sua assenza da chi avrà le funzioni di Console italiano in Perth. Il Governo dell'Australia occidentale precederà quindi alla misurazione e suddivisione del terreno secondo si dice nell'art. 3.

b) Le mappe dei terreni misurati saranno eseguite al più presto possibile ed in ogni caso dentro sei mesi dalla data della convenzione.

c) Una strada sarà aperta appena possibile e non oltre un anno dalla data della presente convenzione, per porre in comunicazione le "riserve" con la stazione ferrovia o porto più vicini.

d) Sarà provvisto affinché non manchi in ciascun lotto l'acqua potabile.

ART. 5.

a) Sopra ciascun lotto di terreno il Governo dell'Australia occidentale erigerà una casa semplice ma atta all'abitazione, composta di due camere e fornita del focolare; il preventivo per tale lavoro non dovrà eccedere le 30 sterline per ciascuna casa.

b) Al suo arrivo nella "riserva", ad ogni capo di famiglia (d'ora innanzi denominato colono) saranno assegnati (qualora si tratti della "Riserva Vittorio") 320 acri. Al momento però dell'accoglimento della sua domanda, egli sarà messo in possesso solamente di 160 acri. In se-

guito (in qualunque tempo, entro due anni), qualora il Ministro di agricoltura si sia assicurato che il colono abbia cintata la porzione di terreno del quale fu messo in possesso ed abbia operato il taglio circolare della corteccia degli alberi su almeno 100 acri e ne abbia sboscato almeno 5, oppure abbia fatto tante migliorie equivalenti ai lavori sopradetti, il colono avrò diritto all'immissione nel possesso dei restanti 160 acri. Il colono otterrà il titolo definitivo di proprietà della prima porzione, appena avrà adempito alle prescrizioni contenute nella parte VIII della legge fondiaria e regolamento relativo.

Il terreno compreso nella seconda porzione di 160 acri sarà venduto al richiedente come proprietà condizionale (*conditional purchase*) alle condizioni determinate dalla legge fondiaria e suo regolamento. Il prezzo sarà di 10 scellini l'acre pagabile (senza interesse) in 18 anni a rate semestrali.

c) Al suo arrivo nella "riserva", ad ogni capo di famiglia (d'ora innanzi denominato *colono*) saranno assegnati (qualora si tratti della "Riserva Emanuele") 640 acri. Al momento però dell'accoglimento della sua domanda egli sarà messo in possesso di 160 acri solamente. In seguito (in qualunque tempo entro due anni) qualora il Ministro di agricoltura si sia assicurato che il colono abbia cintato il terreno del quale fu messo in possesso ed abbia sboscato e coltivato almeno 25 acri dello stesso terreno, oppure abbia fatto tante migliorie equivalenti ai lavori sopradetti, il colono avrò diritto alla immissione nel possesso dei restanti 480 acri.

Il colono otterrà il titolo definitivo di proprietà della prima porzione appena avrà adempito alle prescrizioni contenute nella parte VIII della legge fondiaria e relativo regolamento.

Il terreno compreso nella seconda porzione di 480 acri sarà venduto al richiedente come proprietà condizionale (*conditional purchase*) alle condizioni determinate dalla legge fondiaria e regolamento. Il prezzo sarà di dieci scellini l'acre pagabili (senza interesse) in 18 anni a rate semestrali.

ART. 6.

a) Un funzionario del Ministero d'agricoltura, come pure un funzionario della Banca agricola, accompagneranno le famiglie sulle "riserve", ed assegneranno i terreni. Ogni capo di famiglia firmerà la domanda per la porzione denominata "free homestead", ossia podere famigliare. Firmerà pure la domanda alla Banca agricola per un anticipo. Il Governo dell'Australia occidentale s'impegna che tali domande siano immediatamente accolte e tutti gli anticipi eseguiti prontamente.

b) Almeno una volta al mese un funzionario della Banca agricola visiterà ciascuna " riserva „ e farà gli anticipi in base ai lavori compiuti.

c) Un perito del Ministero di agricoltura visiterà regolarmente le " riserve „ per dare istruzioni e consigli. Qualora sia possibile, il Governo dell'Australia occidentale disporrà che un agricoltore pratico, il quale parli italiano, risieda in ciascuna " riserva „ durante i primi 12 mesi.

d) Il Governo non concederà nelle due " riserve „ permessi per la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, di vino, birra e liquori.

e) Il Governo dell'Australia occidentale provvederà affinché in ciascuna " riserva „ non manchi la necessaria protezione di polizia; provvederà pure affinché ogni colono possa valersi del servizio medico.

ART. 7.

a) Siccome il presente accordo ha per iscopo di assicurare la colonizzazione, a nessun colono è permesso, durante i primi cinque anni, di cedere o vendere, anche in parte, il suo lotto senza il consenso per iscritto del Console italiano e del Ministro d'agricoltura.

b) Verificandosi la morte di un colono, la vedova e i figli possono o continuare (subentrare) al suo posto, quando essi lo desiderino, ed il Console italiano consenta, oppure l'aver del defunto può essere venduto ed il ricavato netto, dopo il pagamento di tutti gli oneri ipotecari, può essere consegnato alla vedova e figli.

In caso di morte, il Governo dell'Australia occidentale concederà alla vedova almeno dodici mesi, durante i quali essa potrà decidere se continuare (subentrare) od invece se addivenire ad una vendita amichevole o ad una cessione.

c) Nei casi di malattia, oppure di perdite o danni imprevisi, il Governo dell'Australia occidentale è disposto ad agire in ogni caso con la massima larghezza.

d) Qualora al Console italiano sembri opportuno che una famiglia debba essere rimandata in Italia, il Governo dell'Australia occidentale assicura il Governo italiano di essere pronto ad ogni ragionevole concessione.

ART. 8.

a) Il Ministro di agricoltura si propone di visitare ciascuna " riserva „ una volta l'anno, accompagnato da un interprete che parli italiano, ed il direttore di agricoltura visiterà ciascuna " riserva „ ogni sei mesi. Il direttore riferirà al Ministro il risultato della sua visita ed una copia della relazione sarà inviata al Console italiano a Perth.

b) Il Ministro di agricoltura desidera che il Console italiano a Perth lo informi personalmente di tutte le questioni che richiedono l'intervento del Ministro; egli spera che il Commissariato dell'emigrazione in Roma resti pienamente assicurato che è desiderio del Ministro stesso di cooperare alla felice riuscita dell'impresa.

ART. 9.

a) Per provvedere al passaggio degli emigranti fino a Freemantle il Governo dell'Australia occidentale pagherà sei lire sterline (L. st. 6) per ogni adulto ed in proporzione per i ragazzi. Qualora la somma risulti insufficiente, la differenza sarà anticipata dal Governo dell'Australia occidentale, e farà parte degli anticipi garantiti da menzionarsi in appresso.

b) Per dare il mezzo agli immigranti di mantenersi fino al tempo in cui riceveranno gli anticipi dalla Banca e di acquistare le masserizie domestiche più necessarie e gli attrezzi per il lavoro campestre, il Governo dell'Australia occidentale farà a ciascun immigrante degli anticipi, i quali formeranno parte delle somme garantite menzionate in seguito.

Il Governo dell'Australia occidentale preleverà da tali anticipi la somma occorrente per l'acquisto degli attrezzi e masserizie più indispensabili che esso farà trovare pronti nelle case al tempo dell'arrivo dei coloni.

c) Le spese di cui è parola nell'art. 5 comma *a*, e anticipi sotto il comma *a* e *b* del presente articolo non eccederanno 50 lire sterline per ciascuna famiglia di 3 persone; saranno aggiunte 10 lire sterline per ogni persona eccedente il numero di 3.

Questa somma potrà essere aumentata dietro l'approvazione del Console italiano.

Tutte le somme anticipate in tal modo saranno rimborsate dal colono senza interessi in cinque rate eguali annue: il primo pagamento verrà fatto 4 anni dopo il suo arrivo e nel frattempo l'ammontare del rimborso verrà assicurato mediante seconda ipoteca sul terreno del colono al quale l'anticipo è stato fatto. Il rimborso verrà garantito dal Governo italiano. L'ipoteca prenderà posto subito dopo quella della Banca agricola.

Resta inteso che la seconda ipoteca di cui sopra viene imposta anche sulla porzione "homestead", del lotto del colono; qualora ciò non avvenisse la garanzia del Governo italiano non avrà luogo oppure sarà diminuita in proporzione dell'area dell' "homestead", a seconda che il colono non sia oppure sia già passato al possesso della seconda parte del suo lotto.

d) La garanzia da parte del Governo italiano cesserà:

1° Se il colono rimarrà stabilito sul terreno 5 anni;

2° Se la somma anticipata dalla Banca agricola verrà ad eccedere le 200 lire sterline.

e) Il Governo italiano non sarà chiamato a pagare eccetto che, dopo la vendita ai pubblici incanti dei beni gravati da ipoteca, si verifichi un *deficit*, e neppure in questo caso il Governo italiano sarà tenuto responsabile se prima degli incanti il Console italiano a Perth non venga fatto consapevole della vendita a cui s'intende procedere e non gli sia concesso un tempo ragionevole onde prendere le misure che crederà opportune per evitare perdite.

f) La garanzia del Governo italiano comincerà ad avere effetto solo allo spirare del quarto anno dalla data dello stabilimento del colono sul terreno: dopo di che continuerà per lo spazio o termine di un anno. Resta inteso che il Governo dell'Australia occidentale farà il possibile per ricuperare dette somme di denaro prima di rivolgersi al Governo italiano affinchè lo stesso paghi in forza delle garanzie prestate.

g) Se l'impresa nel suo complesso sarà riuscita felicemente e la buona riuscita sarà presunta quando il 75 per cento delle famiglie sieno rimaste stabilite nelle riserve per anni 4, la garanzia del Governo italiano cesserà in modo assoluto e completo in riguardo di tutti i coloni per qualunque fatto o ragione da essi derivante.

ART. 10.

Nel caso in cui l'autorità ordini la vendita di un lotto per mancato pagamento da parte del colono di una o più quote di rimborso, il ricavo netto, se ve ne sarà, dopo il soddisfacimento di tutti gli oneri ipotecari ed altri debiti esistenti, sarà consegnato al colono stesso ed in sua mancanza ai suoi eredi.

ART. 11.

a) Sarà trasmessa al Console copia dei conti per anticipi fatti in conformità dell'art. 9, come pure copia degli atti di vendita eseguiti in base allo stesso articolo.

b) Il Console italiano avrà pronto accesso presso tutti i funzionari dello Stato addetti alla Banca agricola od al Ministero d'agricoltura, come anche presso tutti quei funzionari la cui giurisdizione si estenda sopra materie delle quali si tratta in questa convenzione.

ART. 12.

a) I due Governi sono persuasi che, per deferenza reciproca, l'accordo sarà posto in esecuzione senza attriti di sorta e che ogni impre-

visto ostacolo verrà evitato. Qualora però si verifichi qualche divergenza, e non si riesca ad un'intesa, detta divergenza potrà venire rimessa, se così il Governo italiano lo desidera, all'arbitrato del Giudice supremo dello Stato dell'Australia occidentale.

b) La presente convenzione si riferisce solo all'azione di ciascun Governo e si applica unicamente ai Governi stessi.

La convenzione non conferisce alcun diritto individuale all'immigrante e l'osservanza della stessa può essere richiesta solo dai due Governi.

c) Quando il colono fa la domanda per ottenere il terreno, firmerà un contratto con cui si obbliga di osservare tutte le disposizioni di questa convenzione che si applicano a lui ed i suoi diritti sul terreno saranno soggetti ai termini del contratto.

Il contratto sarà da prima sottoposto al Console italiano e da lui approvato è lo stesso conterrà solamente quelle disposizioni che serviranno ad assicurare il conseguimento degli scopi che i due Governi si ripromettono.

d) Il Governo italiano si obbliga di tenere per cinque anni un Console od altro rappresentante accreditato nello Stato dell'Australia occidentale.

A chiarimento delle condizioni contenute nel progetto si fa seguire un breve riassunto della legislazione del West Australia circa la concessione di terreni e il funzionamento della Banca agricola.

Terreni.

Le disposizioni che regolano la materia sono contenute nella legge fondiaria del 1898, nonchè in diversi emendamenti che da quell'epoca fino ad oggi furono approvati dal Parlamento. L'accordo, di cui sopra, dispone che a ciascun colono siano concessi subito 160 acri, come "podere famigliare", (*Homestead Farm*) (vedi parte VIII della legge fondiaria) e che i restanti, 160 nella "riserva Vittorio", e 460 in quella "Emanuele", gli siano concessi come "proprietà condizionale", (*conditional purchase*) (vedi parte V della legge).

Poderi famigliari (*Homestead Farms*).

Con l'art. 78 della legge, il Governatore, in seduta di Consiglio, è autorizzato a riservare terreni da servire alla costituzione di "poderi famigliari". L'art. 74 autorizza qualunque persona maggiore di 18 anni a presentare istanza per ottenere un "podere famigliare", la cui estensione non ecceda 160 acri.

L'art. 75 dispone che, ricevutasi l'istanza suddetta, si rilasci al richiedente un certificato di "occupazione", mediante il quale egli è autorizzato ad entrare in possesso e ritenerlo per la durata di 7 anni. In questo frattempo egli è obbligato ad eseguire le necessarie miglurie, compiute le quali, egli ha diritto alla concessione definitiva. Fino a che la concessione definitiva non venga rilasciata, il diritto di possesso del richiedente non può essere nè sequestrato nè posto in vendita da alcun creditore, essendo intenzione del legislatore di proteggere il detentore più che sia possibile.

Quando il detentore ottiene la concessione definitiva il suo diritto di proprietà è assoluto ed intero ed egli può disporre della stessa come più gli piaccia.

Le miglurie da eseguirsi dagli Italiani nei loro "poderi famigliari", sono accennate nello schema di convenzione, ma qualunque siano gli obblighi imposti dalla legge o dalla convenzione, il Ministro di agricoltura ha il potere, in forza dell'art. 30 della legge, di prolungare il tempo durante il quale le miglurie devono essere compite.

Il possessore di un "podere famigliare", può, con l'approvazione del Ministro, cedere il terreno a qualsiasi altra persona avente i requisiti necessari per esserne a sua volta possessore; ma, fino a quando non verrà rilasciato l'atto di concessione di cui sopra, nessuna ipoteca, nè altro debito potranno gravare sul podere, eccezione fatta per la Banca Agricola.

Quando siano state adempite le condizioni imposte, il colono avrà diritto alla proprietà del fondo, pagando però 30 scellini quale compenso di spesa pel rilascio del titolo.

La spesa necessaria per misurazione di un "podere famigliare", e formazione delle mappe relative sarà liquidata come segue:

Nella legge fondiaria del 1898 (con le successive modificazioni) le disposizioni riguardanti i "poderi famigliari", (*Homestead Farms*) sono contenute negli articoli dal n. 73 al n. 86 inclusivo. A tali disposizioni dovranno essere aggiunte quelle relative agli obblighi di miglioramento previsti dalla presente convenzione.

Nel determinare il lavoro che deve esser compito dai coloni, come è indicato nella convenzione stessa, il Governo si attenne alla media capacità dell'uomo abituato ai lavori campestri. Tutto il lavoro prescritto nella convenzione può facilmente essere eseguito da un uomo attivo e laborioso in dodici mesi, nel qual caso egli potrà subito domandare il possesso del secondo lotto.

La cinta della proprietà può essere fatta esclusivamente di pali oppure di pali congiunti tra loro con filo di ferro.

Gli alberi che debbono servire per la confezione dei pali si trovano sempre in abbondanza in ogni località da cintarsi.

L'intaglio circolare (*ringbarking*) si fa nel tronco presso la radice od alla profondità di pochi centimetri. Lo sboscamento consiste nel distruggere gli alberi onde poter coltivare il terreno. Nella riserva " Vittorio „ si calcola che un uomo può fare l'intaglio circolare nei tronchi sopra una superficie di acri in un mese e che potrebbe sbrattare 5 acri di terreno, in modo da renderlo coltivabile, in mesi. In mesi si potrà circondare la stessa area di steccato.

Il lavoro necessario per liberare il terreno dalla foresta si fa, in parte, contemporaneamente agli altri lavori, giacchè l'abbruciamiento degli alberi (che è l'unico sistema di distruggere gli alberi una volta abbattuti) non richiede un'applicazione continua, potendosi eseguire sia di notte che di giorno.

I miglioramenti richiesti nella " riserva Vittorio „ hanno lo scopo di assicurare ottimi terreni per la pastorizia ed anche una piccola area per la coltivazione intensiva.

Nella " riserva Emanuele „ si ha lo scopo di ottenere una maggiore estensione coltivabile, quindi oltre alla costruzione della cinta il colono dovrà distruggere la foresta sopra di un'area maggiore, ossia 25 acri. Il lavoro della cinta può essere compiuto da un uomo in mesi e per liberare la stessa area dagli alberi occorreranno ... mesi (e questo lavoro è molto più facile in questa " riserva „ che non nella " riserva Vittorio „).

Non si deve credere che un uomo attivo e laborioso non sia in grado di adempire a questi obblighi, poichè l'esperienza ha dimostrato che coloro che lavorano sul proprio fondo hanno sempre eseguito il doppio di dette miglitorie in due anni.

La convenzione enumera le miglitorie necessarie, ma permette e lascia libertà di effettuarne delle altre oltre quelle indicate. Il genere delle bonifiche o miglitorie che possono essere eseguite è indicato dall'art. 145 della legge come segue:

Miglioramenti del suolo.

Art. 145. - Nessuna miglitoria sarà presa in considerazione se il Ministro non si sia accertato che essa fu eseguita in buona fede ossia con lo scopo e l'intenzione di migliorare il terreno e di aumentare la capacità produttiva. Sono considerate miglitorie la costruzione di pozzi per l'acqua potabile, di serbatoi o cisterne aventi carattere permanente e che possono essere utilizzate all'allevamento del bestiame, aumentando con ciò la forza produttiva del fondo, oppure di recinti o siepi, tettoie o fabbricati eretti ad uso agricolo per la tosatura o riparo del bestiame. Non si computa

come miglioria la costruzione di case per abitazione (eccetto quando sia il caso di abitazioni che si erigono su fondi adibiti a pastorizie, su " poderi famigliari „ o su terreni specialmente destinati agli operai). Sono anche migliorie la coltivazione del suolo, la costruzione di cinte minori per suddivisione del fondo, il nettare il terreno dagli alberi, lo sbrattarlo dai cespugli e radici, i lavori di prosciugamento, taglio circolare della corteccia (la spesa in questo caso non deve superare due scellini e 6 pence per acre), ed infine tutti i lavori che hanno per iscopo di conservare e dare incremento alla produttività agricola e pastorizia del fondo.

Acquisti condizionali (di proprietà).

Questo è il titolo sotto il quale vengono alienati i terreni dello Stato, fatta eccezione per i " poderi famigliari „.

I terreni atti alla pastorizia sono dati in affitto a lunghe scadenze. Le aree fabbricabili (e terreni annessi), sia urbane che suburbane, sono vendute col solo obbligo del pagamento delle rate di prezzo. I terreni destinati all'agricoltura non possono invece comprarsi che con il sistema dell'acquisto condizionato (*conditional purchase*), col quale sistema si pone l'obbligo di certe migliorie, prima che il Governo rilasci il titolo di proprietà definitiva.

Nel caso presente il prezzo del terreno venne fissato dal Governo a dieci scellini l'acre. Tale somma è il minimo prezzo a cui la legge permette che siano venduti i terreni di buona qualità, quali sono appunto quelli contenuti nelle due " riserve „.

L'ammontare è pagabile, senza interessi, in rate semestrali e nel termine di sette anni.

Nell'acquisto condizionato (*c. p.*) ogni colono addiviene ad un contratto di fitto per 18 anni; egli però non paga fitto propriamente detto, nè interessi sul dovuto prezzo di acquisto di dieci scellini ogni acre; l'unico pagamento che fa è quello delle rate semestrali dell'ammontare totale del prezzo stabilito.

Il fittavolo però deve eseguire alcune migliorie, come è prescritto dalla legge. Egli dovrà prendere possesso nel termine di sei mesi e risiedere sul luogo per sei mesi dell'anno per i primi cinque anni. Se però possiede altri fondi rustici (per esempio un " podere famigliare „), la condizione di residenza può essere adempiuta sia nell'uno che nell'altro fondo. Questa concessione è facilitata nel caso dei coloni italiani, giacchè il " podere famigliare „ ed il terreno ad acquisto condizionale resterebbero contigui.

Nel termine di due anni il colono circonda di recinto una zona di terreno pari ad un decimo del totale dell'area assegnatagli e nel termine di cinque anni il rimanente del fondo dovrà essere tutto cintato.

Nel termine di dieci anni dovrà spendere nelle migliorie prescritte una somma in ragione di dieci scellini l'acre, oltre la spesa per la cinta.

Le migliorie prescritte sono indicate nell'art. 145 della legge e contengono, come già fu detto, il lavoro che il colono dovrebbe fare in ogni caso di sua iniziativa se volesse mettere il podere in coltivazione; a lui non si chiede di fare spese inutili, ma soltanto di eseguire i lavori necessari per rendere il suo fondo produttivo. Se egli vuole ottenere questo risultato non può fare a meno di compiere i lavori indicati e prescritti dalla legge.

Dopo l'adempimento di queste condizioni, il fittavolo avrà diritto al rilascio del titolo di proprietà: dovrà però pagare una tassa di 30 scellini.

Colui che adempie alle condizioni prescritte può ottenere il titolo definitivo dopo cinque anni. Il detentore della proprietà condizionale può vendere od ipotecare il terreno.

Secondo lo schema di convenzione, il "podere famigliare", (160 acri) di ciascun colono sarà contiguo al fondo concessogli come proprietà condizionale (*c. p.*). Egli potrà a sua scelta adempire all'obbligo di residenza in uno dei due fondi contigui.

Sia nel caso che si tratti di terreno concesso col sistema del "podere famigliare", sia che il terreno sia alienato come proprietà condizionata, occorre tener presente che il Ministero di Agricoltura ha pieno potere di modificare gli obblighi imposti e di prolungare il termine entro cui gli stessi devono essere compiuti. In nessun caso i regolamenti sono stati applicati con severità, specialmente al riguardo di persone oneste ed attive, alle quali si usa la massima considerazione. Spesso anzi si eccede in larghezza ed indulgenza, piuttosto che confiscare il fondo e togliere in tal modo al colono il mezzo di formarsi una stabile posizione.

Gli articoli che riflettono l'acquisto condizionato di proprietà sono quelli da 53 a 58. Diamo qui in succinto le disposizioni principali.

Articolo 55.

4. Il fittavolo prenderà personalmente possesso del fondo nel termine di sei mesi dalla data del suo contratto, vi risiederà e vi stabilirà la sua dimora abituale e non ne avrà alcun'altra almeno per sei mesi di ciascun anno e ciò durante i primi cinque anni dalla data del contratto.

Ma però se il fittavolo è già detentore di un "podere famigliare", distante non più di venti miglia dal fondo che egli intende acquistare, potrà a suo libito risiedere sull'uno o sull'altro fondo per il tempo prescritto in quest'articolo.

5. Il fittavolo cincerà nel termine di un anno almeno la decima parte dell'area di un fondo, entro cinque dovrà cingere tutto il rimanente e nel

termine di dieci anni spenderà sul fondo per le migliorie prescritte ed, in aggiunta alla spesa della cinta esterna, una somma eguale al totale del prezzo di acquisto.

6. Allo spirare del fitto, oppure in qualunque momento dopo i cinque anni, a cominciare dalla data del contratto di fitto, purchè tutte le condizioni prescritte, e cioè la residenza, la cinta e le altre migliorie, siano state esattamente adempiute, e le suddette migliorie e cinta siano in buono stato di conservazione, dato sempre che l'intera somma del prezzo di acquisto e tasse relative siano state regolarmente pagate, sarà effettuabile il rilascio del titolo definitivo di proprietà.

Banca Agricola.

La Banca Agricola fu fondata con legge dell'anno 1894, allo scopo di accordare anticipi ai coloni, dietro mite interesse e dietro pagamenti progressivi fatti man mano che i lavori procedono.

Nessun anticipo può essere accordato a scopo di speculazione, ma soltanto per assicurare le migliorie permanenti del terreno.

Si fanno anticipi sui " poderi famigliari ", e proprietà condizionale (c. p.) anche prima che i coloni abbiano ottenuto il titolo definitivo. Talchè si può assumere una proprietà condizionale oggi ed ottenere degli anticipi lo stesso giorno.

Il Governo non solo concede il terreno a buon prezzo ed a lunghissima scadenza, ma anticipa pure il denaro necessario per mettere il podere nelle condizioni volute prescritte dalla legge. La Banca è diretta da persona di lunga esperienza pratica nella agricoltura. Alla Banca sono addetti degli ispettori pure esperti agricoltori, ai quali incombe la missione di mantenersi a costante contatto con le persone che hanno ricevuto anticipi dalla Banca. Tali ispettori, possedendo completa conoscenza dei luoghi, sono di grandissimo aiuto ai coloni, a quelli specialmente che non hanno acquistato esperienza del paese, per gli utilissimi consigli che possono loro dare.

Appena la Banca riceve una richiesta di prestito, il Direttore invia subito ad ispezionare il fondo. Viene quindi redatto un rapporto nel quale non solo viene descritto il podere, ma anche le qualità personali del richiedente ed il modo in cui questi si propone di spendere il denaro. Il Direttore, ricevuto un tale rapporto, dà, se crede, gli ordini opportuni perchè il denaro venga anticipato man mano che esso è richiesto dalla progressiva esecuzione dei lavori, controllata da un ispettore.

La Banca si propone lo scopo di aiutare le persone intraprendenti ed attive e fa più calcolo sulla onestà e diligenza dei coloni che prendono denaro a prestito, che non sulle qualità del terreno.

La legge di cui trattasi subì nel 1906 alcune modificazioni intese a rendere più favorevoli per i coloni le condizioni degli anticipi e di tali agevolazioni potranno usufruire anche i nostri emigranti.

Seguono le disposizioni relative nel loro testo attuale:

Articolo 28.

1. La Banca è autorizzata ad accordare anticipi, con le garanzie prescritte, per le cause e scopi seguenti:

a) intaglio circolare degli alberi, sboscamenti, cinte, prosciugamenti o lavori atti a conservare l'acqua;

b) per liberare il fondo da qualsiasi ipoteca o peso, da cui fosse gravato;

c) per l'acquisto di bestiame per allevamento.

2. Ogni domanda di anticipo verrà fatta nella forma prescritta e conterrà le modalità che verranno richieste.

3. Si possono fare anticipi fino all'ammontare di 300 sterline sul *valore completo* delle migliorie che s'intende di compiere.

4. Altri anticipi potranno essere accordati per una somma non superiore a 200 sterline sulla *metà del valore* di migliorie addizionali, che il colono si propone di fare.

5. Nessun anticipo verrà fatto in contemplazione del parag. b del n. 1 per somme superiori ai tre quarti del valore delle migliorie già eseguite sullo stesso podere.

6. Gli anticipi accordati ad una sola persona non devono mai sorpassare 500 sterline e ad un solo colono non si anticiperanno più di 100 sterline per acquisto di bestiame.

Articolo 29.

1. Tutti gli anticipi sono fatti a rate (secondo le norme dettate dal regolamento) e versati mano a mano che i lavori di miglioria procedono.

2. Se, a parere del Direttore, il denaro anticipato non venne impiegato in quelle migliorie per cui venne richiesto e se non fu speso con la debita cura ed economia, il Direttore stesso, essendone garante, può rifiutare di fare alcun ulteriore versamento al colono sull'anticipo già autorizzato e può chiedere il rimborso immediato delle somme già versate ed in caso che il pagamento non venisse fatto, la Banca potrà fare uso dei mezzi concessi per il rimborso delle somme prestate.

Articolo 30.

Nessun anticipo contemplato da questa legge potrà essere accordato se non contro garanzia ipotecaria della Banca sul fondo e sulle rispettive migliorie, per le quali il detto anticipo venne fatto, con o senza quelle ulteriori garanzie che la Banca crederà secondo il caso di chiedere.

Articolo 33.

1. Durante cinque anni, dalla data dell'anticipo, la Banca percepirà l'interesse annuo del 5 per cento sulle somme anticipate.

2. Tali interessi sono pagabili al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

3. Sugli anticipi fatti a rate, la decorrenza degli interessi corrisponderà alla data del versamento delle rate stesse.

4. Allo spirare del suddetto periodo di cinque anni, gli anticipi in una con l'interessi del 5 per cento, verranno rimborsati dal debitore alla Banca nel termine di venticinque anni, mediante rate semestrali, pagabili dal 1° gennaio al 1° luglio di ogni anno susseguente fino a quando tutto il debito, capitale ed interesse, sia stato rimborsato.

5. Ognuna delle quote di rimborso consisterà in parte di capitale ed in parte d'interessi, ma nessuna di esse, eccettuata l'ultima, potrà essere inferiore proporzionatamente a 17 scellini e 6 pence per ogni 25 sterline di anticipo.

6. Ogni rata semestrale verrà calcolata e pagata in base alla tabella contenuta nella terza lista od elenco allegato a questa legge, la quale segna la proporzione di capitale ed interesse, in base alla quale viene calcolata la rata semestrale di rimborso tanto sul capitale quanto sugli interessi, come pure la rimanenza del capitale dovuta immediatamente dopo il pagamento di ogni rata.

7. Rimane bene inteso che il debitore può estinguere il suo debito aumentando l'importo di ogni rata semestrale e può altresì a sua volontà estinguerlo più rapidamente in conformità ai regolamenti della Banca.

Articolo 37.

1. Qualora in qualsiasi tempo una rata semestrale di capitale ed interesse od una parte di essa non sia stata regolarmente versata, trascorso il termine di 21 giorni dalla data in cui dovevasi effettuare il versamento stesso, la Banca potrà ordinare il sequestro del fondo del debitore o di qualsiasi parte del medesimo e disporne conformemente alla vigente legge, allo scopo di ottenerne il pagamento degli arretrati dovuti al mo-

mento del detto sequestro e di venire soddisfatta altresì di tutte le spese conseguenti al mandato pagamento.

2. Se, a qualunque epoca, una rata semestrale di capitale ed interesse o parte di essa si trovasse arretrata al pagamento per due mesi interi dal momento in cui detto pagamento doveva effettuarsi, la Banca può prendere possesso e vendere in tutto o in parte il fondo a favore del quale fu fatto l'anticipo, sia a trattative private che ai pubblici incanti, stabilendo tutte le condizioni di vendita che essa Banca crederà utili per la tutela dei propri interessi e con quel preavviso di luogo e patti che riterrà del caso. La Banca sarà quindi autorizzata a fare il trapasso del fondo all'acquirente, rilasciandogli il titolo relativo.

3. La Banca agricola impiegherà il ricavo delle vendite anzitutto al pagamento delle somme dovute sui fondi stessi e di quelle dovute alla Banca a cagione e per conto degli anzidetti fondi o terreni, nonchè a soddisfare tutte le spese cagionate dal procedimento legale, vendita, ecc., ecc. Dopo ciò le somme rimanenti, se ve ne saranno, verranno versate a chi di diritto dagli amministratori della Banca.

Questo *memorandum* è accompagnato da una copia della legge e da un esemplare di tutti i regolamenti che vi si riferiscono.

È da notarsi che ogni colono italiano, nel termine di due settimane dal suo installazione nel "podere familiare", riceverà un certificato di possesso od occupazione, il quale costituirà per lui un titolo valido, soggetto però all'adempimento delle condizioni sopra esposte.

Dentro allo stesso tempo egli riceverà il titolo relativo alla proprietà condizionale (c. p.) della parte rimanente del suolo ed in tal modo la sua posizione legale sarà chiara ed assicurata.

Egli a questo modo tiene le qualifiche necessarie per poter riscuotere gli anticipi alla Banca agricola, coi quali egli sarà in grado di eseguire i lavori di sboscamento nel suo terreno, di coltivarlo e di provvedere al proprio mantenimento durante i lavori stessi.

L'ammontare degli anticipi fatti dalla Banca per i lavori eseguiti sul terreno è così largo che ogni buon lavoratore può (e l'esperienza dimostra la verità dell'asserzione) mettere da parte una somma sufficiente per acquistare le sementi, gli strumenti necessari ed altresì qualche capo di bestiame.

Adunanza del 6 aprile 1908.

Sono presenti i membri del Consiglio: on. Bodio, presidente; vice ammiraglio Reynaudi, commissario generale; onorevoli Dal Verme, Materi, Nitti, Turati, avv. Merlani; commendatori De Negri, Miraglia, Mortara, prof. Montemartini, cav. uff. Bruno; on. Vigoni Giuseppe, membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo dell'emigrazione; i tre commissari: Rossi E., Malnate e Rossi A. Segretari: Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco;
2. Determinazione dei noli pel trasporto degli emigranti.

Presiede l'on. Bodio.

REYNAUDI, Commissario generale. Riassume i precedenti della questione dei Ricoveri per emigranti. In armonia col voto espresso dal Consiglio dell'emigrazione, l'ultima volta che si occupò della questione, e cioè che "la costruzione e l'esercizio di questi Ricoveri fossero affidati, per ciascun porto, ad un Consorzio di vettori nazionali sotto la vigilanza e disciplina del Commissariato", l'ufficio curò le opportune pratiche coi vettori nazionali. Queste pratiche, per quanto siano state condotte attivamente, non ebbero un pratico risultato. Le ragioni di questo mancato esito positivo possono trovarsi nel fatto che i vettori non avrebbero interesse a mettersi in una impresa per cui non prevedono di trovare un vantaggio pecuniario. Forse anche pensano di spendere meno nel mantenimento degli emigranti, che è posto a loro carico dalla legge nelle ventiquattro ore precedenti l'imbarco, rivolgendosi per tale servizio a locande private.

Inoltre si ritiene che i vettori abbiano interesse a conservare gli esercizi privati delle locande, poichè gli albergatori sono per molti rispetti utili alla loro industria.

Intanto, pur essendo fallite le pratiche coi vettori nazionali, il Commissariato ha continuato ad occuparsi della questione dei Ricoveri, che ha la sua importanza, non solo dal lato igienico, ma anche e specialmente da quello della sicurezza degli emigranti, essendo noto come si eserciti in molteplici forme lo sfruttamento in parecchie locande.

Riferirà ora particolarmente le pratiche all'uopo avviate pei porti di Genova e di Napoli.

All'on. Consiglio fu già data comunicazione del progetto del Consorzio autonomo per la costruzione di un ricovero, in Genova, a Ponte Federico Guglielmo. Secondo il voto del Consiglio furono avviate trattative col Consorzio allo scopo di regolare le quote di concorso nella spesa. La risposta in data 11 marzo 1908, è la seguente:

“ Secondo le previsioni del progetto già comunicato, su un complesso di spesa ascendente a L. 3,800,000, la parte relativa alla costruzione del Ricovero, e ricadente quindi a carico di codesto Commissariato, raggiungerebbe la somma di L. 1,870,000.

“ Se, sulla base degli accennati termini di rapporto si ripartisce porzionalmente la spesa di L. 550,000 calcolata pel viadotto, risultano spettanti a codesto Commissariato altre L. 270,000, onde un complesso di L. 2,140,000.

“ Delle rimanenti L. 1,660,000 necessarie per l'esecuzione del ricordato progetto, solo L. 288,000 andrebbero, in varie quote, a carico di altre amministrazioni, come concernenti opere di rispettivo interesse, ed in conseguenza pel bilancio di questo Consorzio rimarrebbe pressuntivamente un gravame complessivo di L. 1,372,000.

“ Ora questo aggravio, già forte ed insostenibile in via assoluta apparisce anche maggiore se si commisura all'interesse che il Consorzio può avere nell'esecuzione dell'opera, ed all'utilità che può sperare di ritrarne; all'amministrazione consorziale non è quindi dato di assumerlo in alcun modo.

“ Per poter far luogo alla esecuzione del noto progetto, occorrerebbe adunque che codesto Commissariato assumesse a proprio carico l'intera spesa di costruzione, dalla quale andrebbero naturalmente detratte le somme corrispondenti a quei lavori che riguardano locali ed uffici per servizi dipendenti dal Consorzio e da altre amministrazioni.

“ La qual cosa, lungi dall'essere cervelotica e mancante della necessaria base di equità, trova la sua giustificazione, non solo nel fatto che l'esecuzione dell'opera risponde precipuamente e fundamentalmente all'interesse di codesto Commissariato, ma anche in un altro elemento di calcolo positivo ed influente.

“ Infatti, se è vero che le aree da occuparsi col nuovo fabbricato sono demaniali, è altresì da tener presente che le aree stesse sono ora in uso del Consorzio autonomo, il quale, mentre non è tenuto a provvedere per i servizi che si ricollegano col Ricovero degli emigranti, è d'altra parte posto dalla stessa legge costitutiva, nella necessità di

“ trovare le proprie risorse finanziarie nei canoni di concessione delle
 “ pertinenze demaniali dategli in uso.

“ Ora l'estensione notevolissima dell'area che sarebbe occupata dai
 “ fabbricati di interesse di codesto on. Commissariato, e l'importanza
 “ della località prescelta porterebbero il canone annuo, giustamente do-
 “ vuto al Consorzio, a tale misura, che non può considerarsi fuori dei
 “ limiti di equità la proposta per la quale codesto on. Commissariato,
 “ sostenendo la spesa di costruzione, con le riduzioni sopra accennate,
 “ sarebbe poi esonerato dal pagamento di ogni altro canone di occupa-
 “ zione per i cinquantacinque anni che rappresentano la residuale durata
 “ del Consorzio „.

La somma dunque domandata dal Consorzio a carico del fondo per l'Emigrazione sarebbe di più che tre milioni di lire, spesa evidentemente inammissibile.

Scartato questo progetto, per l'eccessivo dispendio richiesto in più di tre milioni; si sono avviate nuovamente le pratiche con il comune di Genova per l'eventuale adattamento del Mattatoio occidentale a ricovero degli emigranti, e il Comune si mostrava disposto ad assumere l'esecuzione delle opere necessarie di riduzione con l'impegno altresì di rilevare il fabbricato qualora non ne avesse più bisogno.

Per quanto poi riguarda Napoli, è noto che il Ministero della marina ritirò la concessione dell'area della Villa del Popolo. Si è pertanto deciso di esaminare se non convenga acquistare i locali dei magazzini generali della stazione circumvesuviana già adattati dal dott. Arienzo ad albergo di emigranti. Si è dato incarico al Genio civile di procedere alla stima delle aree e dei fabbricati. Se il risultato delle indagini disposte sulle condizioni dei locali sotto l'aspetto dell'igiene dissiperà ogni dubbio, si potrebbe trattare per l'acquisto dei locali, che, ingranditi, potrebbero avere una capacità sufficiente, e che per lo scopo sono in ottima ubicazione. In tal modo si adempirebbe l'obbligo morale di apprestare in Napoli un locale che metterebbe il Commissariato in grado di offrire agli emigranti una forma di assistenza efficace.

Prima però di proseguire nelle pratiche, l'ufficio desidera conoscere il parere del Consiglio, se convenga dare opera alla sollecita costruzione dei Ricoveri, ovvero attendere che la questione sia portata all'esame del Parlamento, in occasione della riforma della legge sull'emigrazione.

Frattanto gioverà esaminare due questioni che si riconnettono a quella dei Ricoveri.

Si è domandato se lo Stato potrebbe esercitarli con diritto di monopolio o di preferenza. Ora a parte che la questione può essere definita con le modificazioni alla legge e al Regolamento, sta in fatto che il testo attuale dell'art. 78 del Regolamento sembra escluda la possibilità della coesistenza delle private locande coi Ricoveri e che l'art. 183 deferisce al Ministro degli esteri di dare le norme disciplinari per i Ricoveri.

Si è anche fatta un'altra obiezione; e cioè che, ove fossero rimasti gli emigranti in un unica grandissima locanda, qualora si verificassero casi di malattie infettive, tutti i passeggeri non sarebbero ammessi all'imbarco dal medico americano. Ma, a parte che questo funzionario americano deve attenersi alle disposizioni del *quarantine act*, si osserva che già nel Ricovero vi sarebbe la visita medica preventiva degli emigranti, ed il pronto isolamento degli ammalati o sospetti di malattia, cosicchè pare che il pericolo prospettato non sia grave.

MIRAGLIA. Non crede che allo stato delle cose possa prendersi una determinazione. Ritiene invece che debba porsi avanti al Consiglio una pregiudiziale, se sia, cioè, da conservare invariato il concetto della legge per quanto riguarda la costruzione dei ricoveri o non si debba invece rinunziarvi. Egli vive in Napoli e ha potuto constatare che la rigorosa selezione delle locande private e la sorveglianza esercitata su quelle tuttora autorizzate ha portato a un graduale miglioramento di questo servizio, il che fa sperare anche meglio per l'avvenire. Non sarebbe dunque necessario spendere una somma ingente per la costruzione dei ricoveri mentre questa potrebbe essere impiegata in molti altri modi di più utile e più efficace protezione per l'emigrato.

NITTI. Si potrebbe chiedere se questo sia il momento migliore per trattare la questione, mentre la nostra emigrazione, per le condizioni speciali del mercato nei maggiori suoi centri di destinazione, è fortemente diminuita.

Comunque, egli deve confermare quanto ha detto il comm. Miraglia circa il miglioramento verificatosi in Napoli nel servizio delle locande, in seguito ai provvedimenti di rigore recentemente adottati dal Commissariato.

Per la selezione operatasi, gli alberghi dal lato igienico possono considerarsi buoni alloggi popolari.

La disposizione della legge del 1901 che ora esaminiamo, fu emanata quando le locande erano in condizioni molto diverse dalle presenti, anzi

erano deplorabili sotto tutti i rispetti. Si può ritenere che se lo stato delle cose fosse stato diverso dall'attuale, non si sarebbe stabilita la disposizione dell'art. 32 della legge.

Egli pensa che il concetto dei Ricoveri per emigranti sia derivato dalla conoscenza di quanto fu fatto in Amburgo. Ma in quel porto dove le imprese navali tedesche intendevano concentrare emigranti di varie nazionalità (russi, austriaci, ecc.), la costruzione dei Ricoveri si era specialmente fatta per le molteplici esigenze create dal transito di decine di migliaia di stranieri a traverso la Germania fino al porto tedesco di imbarco.

Noi non siamo nelle stesse circostanze, e quindi una ingente spesa non sarebbe giustificata.

Altri e più importanti problemi debbono ora richiamare l'attenzione del Consiglio, come quello delle assicurazioni, per venire in aiuto degli emigranti nelle circostanze in cui hanno più bisogno di assistenza e l'altro di facilitare a quelli più fortunati che tornano con qualche risparmio l'acquisto della terra; studiando anche un meccanismo di credito a ciò adatto.

DE NEGRI. Si associa alla proposta fatta dal comm. Miraglia, ricordando come egli fu sempre contrario alla prelevazione dal fondo degli emigranti di una grossa somma di denaro per la costruzione dei Ricoveri.

DAL VERME. Anch'egli, che era da prima favorevole alla costruzione di questi ricoveri, ha in seguito cambiato di parere, visto che con la selezione operata dal Commissariato, il servizio di alloggio degli emigranti si è mostrato nella forma attuale suscettibile di notevole miglioramento.

REYNAUDI, *Commissario generale*. Gradirà che sull'importante questione il Consiglio esprima esplicitamente il suo parere, perchè il Commissariato in materia tanto importante possa trovare una precisa norma per la sua azione.

MATERI. Si associa a quanto ha detto l'ammiraglio Reynaudi. Se il Consiglio non intende più occuparsi della materia, lo dica chiaramente, altrimenti occorrerà entrare nel merito della questione. In un modo o nell'altro sarà agevolato il compito della Commissione parlamentare in-

caricata dello studio delle riforme alla legge dell'emigrazione, che egli ha l'onore di presiedere, e alla quale domanda che sia poi comunicata la decisione che verrà presa al riguardo.

TURATI. Si preoccupa soprattutto dello sfruttamento degli emigranti, che, secondo ha inteso dire, si esercita nelle locande private. Se prima il Commissariato non l'abbia intieramente rassicurato su questo punto, non sentirà di poter votare con sicura coscienza la pregiudiziale proposta dall'on. Miraglia.

MORTARA. Crede che il Commissariato stesso non sia mai stato favorevole alla diretta costruzione dei Ricoveri, pure non tralasciando mai di occuparsi della questione, tanto più che le disposizioni della legge e del Regolamento ne raccomandavano l'attuazione.

Ora che l'esperienza ha dimostrato che i Ricoveri sarebbero troppo dispendiosi in paragone all'utile che potrebbero fornire, il Consiglio farà bene a liberare il Commissariato da questa preoccupazione. Anche egli ritiene che il fondo degli emigranti possa essere meglio impiegato in altre maniere di tutela per gli emigranti.

MIRAGLIA. Ripete come egli abbia potuto constatare che in Napoli, dove il servizio delle locande aveva dato luogo ai maggiori inconvenienti, ora esso si avvia ad un andamento quasi normale. Accennando poi alle molte difficoltà che si incontrerebbero nell'esercizio da parte del Commissariato di un Ricovero per emigranti, osserva come soprattutto riuscirebbe difficile dirigere ad esso senza coercizione gli emigranti abituati a recarsi in questa o in quella locanda, a seconda delle parentele, delle amicizie, delle simpatie e delle abitudini di ognuno. La problematica difesa di 48 ore che offrirebbe il ricovero, non è adeguato compenso all'enorme spesa di costruzione. La somma può essere impegnata con maggior profitto specialmente in una più efficace protezione all'estero.

NITTI. L'obiezione espressa dall'on. Turati è la più grave. I Ricoveri possono giustificarsi solo facendo presente la necessità di difendere gli emigranti dallo sfruttamento che si esercita nelle locande, ma un esame approfondito della questione mostra che un tale risultato sia lungi dal potersi conseguire col mezzo delle locande di Stato.

Anzitutto, se i Ricoveri fossero costruiti dallo Stato, come sarebbero esercitati? L'esercizio diretto presenterebbe tali difficoltà e tali pericoli

da essere quasi impossibile. E l'esercizio affidato ad un appaltatore porterebbe probabilmente gli stessi inconvenienti delle locande attuali.

Egli, d'altra parte, dubita che la disposizione della legge abbia anche, allo stato delle cose, carattere obbligatorio per la costruzione dei Ricoveri.

Inoltre sarà possibile isolare gli emigranti giunti nei porti d'imbarco, chiudendoli nei Ricoveri? Egli crede che no; ed allora lo sfruttamento continuerebbe, ed in forma forse peggiore, poichè in sostanza il locandiere, se sfrutta l'emigrante, lo difende da altri sfruttatori.

Infine è da considerare che il peggiore sfruttamento è oggi compiuto in danno dei così detti *scaparrati*, cioè di quelli che giungono al porto senza impegno d'imbarco e che sono il quinto del totale degli emigranti. Per questi il Ricovero di Stato non presenterebbe alcuna utilità, perchè sono sprovvisti del biglietto, ossia del titolo necessario per essere ammessi nel Ricovero.

Ritiene che la questione sia assai matura e che si possa votare con sicura coscienza per l'accoglimento della pregiudiziale proposta dall'onorevole Miraglia.

MATERI. Prima di procedere al voto converrà riflettere che attualmente le locande autorizzate in Napoli al ricovero degli emigranti dispongono al massimo di 1500 letti, di un numero di letti cioè insufficiente al fabbisogno nei periodi di maggiore affollamento di emigranti. D'altra parte ricorda che fu di recente aperta in Napoli una locanda che risponde al maggior numero di esigenze ed è capace di molti letti; ora fu discusso se convenisse o no al Commissariato acquistare la proprietà di questa locanda.

DAL VERME. Vide anch'egli la locanda e ne riportò una impressione in massima favorevole. Ma si tratta di una locanda e non del Ricovero voluto dalla legge. Il voto del Consiglio non escluderebbe che la locanda di cui trattasi potesse in seguito essere riaperta ai nostri emigranti.

Domanda poi se si sia certi della salubrità di tutti i reparti della locanda stessa.

REYNAUDI, Commissario Generale. Per debito di coscienza deve rispondere alla domanda rivoltagli dall'on. Turati. Egli ritiene che la costruzione dei Ricoveri gioverebbe quanto meno a far diminuire gli abusi che attualmente ancora si commettono in danno di emigranti. Altro è infatti

esercitare la vigilanza su ventiquattro locande o una trentina, ed altro è concentrarla tutta in un unico edificio. Il Consiglio deciderà se crede che i benefici che si trarrebbero dalla costruzione dei Ricoveri compensino l'impiego delle somme richieste; ma non si può negare che il bisogno di Ricoveri sia tuttora sentito, anche se l'emigrazione sia oggi divenuta meno numerosa. D'altra parte, qualora non si intenda approvare la costruzione dei Ricoveri, si incoraggi almeno il Commissariato con un voto solenne a procedere nell'opera di epurazione felicemente iniziata, aumentando la propria sorveglianza sui locandieri e i loro cointeressati.

Bodio. Questa questione è stata più volte presentata all'esame del Consiglio ed egli l'ha trovata sempre irta di difficoltà. Convieni con l'on. Nitti che la legge non abbia carattere obbligatorio per quanto riguarda la costruzione dei Ricoveri. Quando la legge fu elaborata, era presente alla mente di coloro che ne compilarono lo schema quanto si era fatto ad Amburgo. Egli ha visitato quel grande stabilimento, che si stende sopra una superficie di 30 mila metri quadrati, con molti padiglioni, di un solo piano, oltre al terreno. In quelle condizioni si può mantenere una buona igiene e ripulire, disinfettare uomini e bagagli nei giorni che precedono l'imbarco. Ivi si raccolgono a migliaia gli emigranti, russi, polacchi, austriaci, in attesa delle partenze. Fu in occasione di una grave epidemia colerica scoppiata in Russia e in Polonia, che le autorità sanitarie tedesche volevano impedire il passaggio di quegli stranieri. La Società Amburghese, per non perdere quel traffico lucroso, pensò di isolare gli emigranti durante il trasporto dalle frontiere russe e polacche fino allo scalo del vapore destinato a portarli in America. E quindi, mentre provvide a chiudere gli emigranti dentro i vagoni, pensò pure ad isolarli in uno speciale locale al loro arrivo ad Amburgo.

Così ebbe origine quel ricovero o lazzaretto, che si compone di molti padiglioni di un solo piano oltre al terreno, distribuiti come in un parco di verdura e che contiene perfino chiese di rito diverso.

In Italia le medesime esigenze non sussistono. Noi abbiamo inconvenienti di altra natura, che non potrebbero essere interamente eliminati con la istituzione dei Ricoveri. Come infatti impedire tutte le frodi che si commettono in danno di emigranti, quando essi si recano nel porto di imbarco, prima ancora di aver acquistato il biglietto, e mentre la legge obbliga i vettori a provvederli di alloggio e di vitto solo nelle 24 ore precedenti alla partenza?

Esaminando partitamente le condizioni delle diverse località di cui si

potrebbe disporre per la costruzione dei Ricoveri nei porti d'imbarco, l'on. Bodio ripete ciò che ha più volte già dichiarato, che in Genova l'area dell'antico mattatoio è troppo ristretta. Bisognerebbe rifabbricare quell'edificio ed elevarlo a cinque o sei piani, se si volesse alloggiarvi circa cinque o seicento emigranti, oltre all'ufficio dell'Ispettore. E bisognerebbe demolire tutti i muri interni ed esterni del fabbricato attuale, che sono pregni di sangue e putredine degli animali uccisi, per mettere il nuovo edificio in condizioni di ospitare gli uomini. Sarebbe poi pressochè impossibile mantenere la necessaria pulizia, dato il frequente rinnovarsi degli emigranti albergati. A Napoli poi l'area della Villa del Popolo è contrastata agli emigranti da altre più importanti esigenze del traffico e forse se ivi si fosse edificato il ricovero, si sarebbe dovuto spiantarlo poco appresso, per soddisfare ai bisogni della ferrovia, della capitaneria di porto, della sanità, dei magazzini di deposito ecc.

REYNAUDI, Commissario Generale. Fa osservare come il Ricovero gioverebbe anche per l'assistenza degli emigranti non ammessi all'imbarco dalle Commissioni di visita portuali, i quali ora si trovano abbandonati a loro stessi e vittime degli sfruttatori.

MALNATE. I respinti sono annualmente circa 19 mila.

NITTI. Alla assistenza dei respinti si potrebbe provvedere mediante speciali contrattazioni, con alcuna delle locande autorizzate. Insiste sulla difficoltà che l'esercizio dei Ricoveri presenterebbe per il Commissariato.

MIRAGLIA. Propone, anche a nome dei colleghi Nitti, Mortara e Merlani, il seguente ordine del giorno:

“ Ritenendo che la costruzione dei Ricoveri non sia giustificata da necessità e che una rigorosa sorveglianza nelle locande private possa evitare la costruzione o l'acquisto dei Ricoveri stessi a carico del Fondo per l'emigrazione, passa all'ordine del giorno „

DAL VERME. Da più parti fu mossa lagnanza che il Commissariato e il Consiglio non abbiano ancora provveduto a disciplinare una materia tanto importante, qual'è quella dei Ricoveri. Sarebbe necessario che la opinione pubblica venisse in qualche maniera illuminata circa i motivi pei quali il Consiglio crede che convenga soprassedere alla costruzione dei Ricoveri.

BODIO. Si potrebbero incaricare i promotori dell'ordine del giorno di aggiungere al voto del Consiglio una dichiarazione dei motivi per cui si dà ora il voto negativo.

MATERI. Si unisce anch'egli a fare la stessa raccomandazione all'ufficio, cioè di far conoscere pubblicamente i motivi della deliberazione che si sta per prendere.

MONTEMARTINI. Trova pericoloso dare al voto del Consiglio un carattere definitivo. Anzichè pregiudicare l'avvenire, egli metterebbe nell'ordine del giorno che il Consiglio ritiene che non si debba *per ora* provvedere alla costruzione dei Ricoveri. In seguito ci lasceremo regolare dall'esperienza.

NETTI. Sostanzialmente è d'accordo col prof. Montemartini, poichè la deliberazione deve intendersi presa *allo stato presente* delle cose. Nessuno vieterà al Consiglio di ritornare sulle sue deliberazioni, ogni qualvolta ciò sembri utile. Ma non crede che sia il caso d'introdurre nell'ordine del giorno l'emendamento di opportunità. Gioverebbe, nel momento presente, fare un taglio netto nelle pratiche avviate, dichiarando che allo stato delle cose il Consiglio non è d'avviso che siano da proseguire.

TURATI. Conviene nella proposta fatta dal Montemartini: il voto sia esplicito, ma non chiuda l'adito ad altre iniziative, mentre ancora si lamentano abusi e sfruttamenti da parte dei locandieri. Con questa riserva darà voto favorevole all'ordine del giorno proposto.

MONTEMARTINI. Si associa alla dichiarazione di voto dell'on. Turati.

L'ordine del giorno dei Consiglieri Nitti, Miraglia e Merlani, messo ai voti, è approvato all'unanimità.

BODIO, Presidente, invita il Consiglio a passare alla seconda parte dell'ordine del giorno.

GIUFFRIDA, Segretario. Dà notizia della memoria del Commissariato "sulla determinazione dei noli pel trasporto degli emigranti", che è allegata al presente verbale.

Dopo lunga discussione, a cui prendono parte i consiglieri Bodio, Nitti e Montemartini, si approva il seguente voto:

“ Il Consiglio dell'emigrazione crede che si possa consentire un aumento di nolo per i nuovi vapori che, essendo costruiti con adattamenti speciali per gli emigranti, sviluppino una velocità superiore a quella finora raggiunta dalle navi normalmente adibite alle nostre linee e che nella determinazione dei noli si possa tener conto anche della continuità e regolarità del servizio. „

La seduta è tolta alle ore 12.30.

Allegato al rendiconto sommario dell'adunanza del 6 aprile 1908.

Sulla determinazione dei noli per trasporto degli emigranti
(Testo della relazione distribuita ai membri del Consiglio).

Come è noto l'articolo 14 della legge sull'emigrazione stabilisce che, ogni quadrimestre, lo Stato determini per ciascun piroscampo e per ciascuna linea il massimo dei noli che i vettori possono percepire per trasporto degli emigranti dall'Italia alle Americhe.

Questo articolo — oggetto di varie discussioni a cui non è qui il caso di accennare — è stato contrastato nella sua applicazione dai vettori, i quali, ad ogni determinazione di noli, insistono perchè sia applicato con maggiore larghezza di quella finora usata.

L'on. Consiglio dell'Emigrazione ebbe già a intrattenersi di questo importante argomento nell'adunanza del 26 novembre 1902, alla quale parteciparono anche i rappresentanti degli armatori. Ed allora, dopo ampia discussione, fu votato il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio, approvando pienamente l'opera del Commissariato, anche “ nella materia dei noli, e lasciando ad esso, come la legge gliene dà “ facoltà, di applicare l'articolo 14, dichiara che il medesimo articolo con- “ tiene tutti gli elementi per concordare i legittimi interessi della marina “ mercantile con la tutela degli emigranti, cura precipua della legge;

“ Che il Commissariato debba proporzionare con la maggior cura la “ varietà dei noli alle condizioni intrinseche del naviglio „.

I criteri indicati dal Consiglio con voto del 1902 sono stati sempre seguiti dal Commissariato, il quale, in questa delicata e complessa questione, ha proceduto insieme con prudenza e con fermezza, e con la maggiore larghezza di informazioni.

I vettori — come sopra è accennato — hanno sempre contrastato la opera del Commissariato, rinnovando ad ogni quadrimestre assai vive opposizioni, allo scopo di ottenere noli più alti di quelli che il Commissariato intendeva consentire. Ma finora il Consiglio superiore di marina ed il Ministro degli Affari esteri — chiamato a decidere in caso di mancato accordo fra vettori e Commissariato — non si sono discostati dalle proposte dell'ufficio scrivente.

Nel gennaio dell'anno volgente a termine, i vettori tentarono, con nove ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, d'invalidare l'opera del Commissariato. Ma anche questa controversia — notevole per l'importanza e la novità dell'argomento — fu decisa in senso favorevole all'Amministrazione (1).

Ora il Commissariato — senza richiamare in discussione la grave questione di principio dell'intervento dello Stato in questa materia — prega l'on. Consiglio di volere esaminare il punto succennato, e cioè se convenga applicare l'art. 14 con maggiore larghezza, avuto riguardo agl'interessi nazionali impegnati nell'industria marittima.

Di questo argomento il Commissariato ha già dovuto occuparsi nelle ormai periodiche contestazioni coi vettori. E qui ci limitiamo a richiamare brevemente quanto si è già dichiarato in proposito.

La legge stabilisce — è vero — che lo Stato debba fissare i *massimi dei noli*, e cioè dei limiti che non possono essere sorpassati, ma al di sotto dei quali i vettori possono praticare i prezzi di loro convenienza. Ma questi massimi non possono fissarsi con la larghezza volute dai vettori, sia perchè a questo modo la loro determinazione perderebbe ogni valore, e sia perchè, in fatto, per molteplici ragioni, i noli massimi stabiliti dallo Stato sono i *noli normali praticati dai vettori*.

In questa industria la concorrenza non è sempre effettiva, e, quando si svolge, si esercita non col ribasso dei prezzi, ma col rialzo delle provvigioni corrisposte ai rappresentanti.

Nei periodi di scarsa affluenza di emigranti, si stabilisce fra i vettori quasi una gara pel rialzo delle provvigioni; e lo stesso accade quando nuova intrapresa viene a partecipare a questo traffico. Così le provvigioni

(1) La decisione della IV Sez. fu pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione* (n. 20 del 1907, pag. 77 e segg.).

— che normalmente oscillano da 10 e 15 a 25 e 30 lire — sono arrivate talvolta a 50, a 65 e financo a 70 lire.

L'ufficio scrivente si è molto preoccupato dell'altezza delle provvigioni; ma non è facile trovare rimedio a questo stato di cose. Già altre volte si discusse — anche in seno all'on. Consiglio — se convenisse stabilire per regolamento un limite massimo alle provvigioni; ma fu obiettato da molti che sarebbe difficile assicurare l'applicazione effettiva di una tale misura. Ed anche se si stabilissero contro i vettori sanzioni assai rigorose per le infrazioni al divieto di sorpassare un determinato limite di provvigioni, un tale rimedio forse non sarebbe del tutto efficace e potrebbe dar luogo ad altri abusi.

Comunque non è dubbio che i noli sarebbero pei vettori assai più remunerativi di quello che oggi non sono, se non fossero così largamente falciati dalle provvigioni. E se pure si può ammettere che vi sia una parte di vero nell'asserzione dei vettori, e cioè che l'alta misura delle provvigioni dipende dalla molteplicità ed eterogeneità delle imprese impegnate nel trasporto degli emigranti, deve però riconoscersi che a determinare le alte provvigioni influiscono pure consuetudini e metodi che non si intendono modificare.

Ma checchè sia di ciò, sembra al Commissariato che la determinazione dei noli non possa avere fini di protezionismo dell'industria marittima. E del resto, essendo le navi estere ammesse ad esercitare il trasporto degli emigranti, a parità di trattamento con le navi nazionali, qualunque concessione andrebbe in gran parte a beneficio della bandiera straniera.

In questa materia, come non sarebbe giusto nè praticamente possibile impedire ai vettori di trarre profitto dalla loro industria, sarebbe egualmente ingiusto sacrificare gl'interessi degli emigranti a quelli degli armatori (1). Occorre temperare con equa misura gl'interessi delle due parti, ed il Commissariato ha appunto mirato a ciò, con costanza d'intendimenti.

Roma, 13 dicembre 1907.

(1) Una sola concessione il Commissariato crede che si possa fare, e cioè quella di consentire un aumento di nolo pei nuovi vapori che, essendo costruiti con adattamenti speciali per gli emigranti, sviluppino una velocità superiore a quella finora raggiunta dalle navi normalmente adibite alle nostre linee.

Adunanza del 7 aprile 1908.

Sono presenti i membri del Consiglio: on. Bodio, Presidente; vice-ammiraglio Reynaudi, Commissario Generale; onorevoli Dal Verme, Turati, Nitti e Merlani, comm. Miraglia, Mortara e De Negri, prof. Montemartini, cav. Bruno; i tre Commissari dell'emigrazione comm. Rossi E., Malnate e Rossi A.; Segretari prof. Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

Assicurazioni degli emigranti.

Presiede l'on. Bodio.

BODIO. Prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno, prega il comm. De Negri, Direttore generale della statistica e il Commissariato dell'emigrazione, di comunicare al Consiglio le cifre da essi raccolte circa il movimento dell'emigrazione nel 1907 e nel 1° trimestre dell'anno in corso.

DE NEGRI. Nel 1907 emigrarono dal Regno 705,000 persone, con una differenza in meno sul 1906 di 83,000. Di questi emigranti 289,000 erano diretti a paesi di Europa e del bacino del Mediterraneo, con una differenza in più sul 1906 di 13,000, e 416,000 erano invece diretti a paesi transoceanici, con una differenza in meno sull'anno precedente di 96,000. Diminuì principalmente l'emigrazione per gli Stati Uniti (— 60,000), e quella per le repubbliche del Plata (— 29,000) e per il Brasile (— 7,000).

GIUFFRIDA, Segretario. Secondo i dati raccolti dal Commissariato il numero delle persone imbarcate nei porti del Regno e in quello dell'Have nel 1° trimestre del 1908 fu di 34,100, contro 102,949 imbarcatasi nel corrispondente periodo del 1907. La maggiore diminuzione di questi imbarchi si ha per la destinazione degli Stati Uniti: 17,730 (1908) contro 80,129 (1907). Seguono il Plata (13,756 contro 19,667) e il Brasile (2,390 contro 2,870).

Invece continua l'aumento dei rimpatri, cominciato nel 1907 e dovuto alle provenienze del Nord America. Infatti sul totale di 53,798 emigranti rimpatriati sbarcati nei porti del Regno nel 1° trimestre 1908 (in confronto a 27,797 rimpatriati nel corrispondente periodo del 1907), 42,054 provenivano dagli Stati Uniti, contro 12,372 nel 1907. Per contro diminuirono i rimpatri dal Plata a 8497 nel 1° trimestre 1908, di fronte a 9601 nello stesso trimestre del 1907, e quelli dal Brasile 5648 di fronte a 2103.

REYNAUDI, Commissario Generale. Venendosi a trattare della questione posta all'ordine del giorno, ricorda come essa è d'iniziativa dell'on. Nitti. Il Commissariato, preoccupato degli abusi a cui danno luogo i vari sistemi di assicurazioni per emigranti escogitati da imprese private, aderendo alla proposta dell'on. Nitti, di studiare, cioè, se fosse possibile per l'ufficio l'assunzione diretta del servizio delle assicurazioni, incaricò il cav. Giuffrida, ispettore dell'emigrazione, di fare apposite indagini; ed egli redasse la memoria che si acclude al presente verbale, contenente pure indicazioni particolareggiate circa gli inconvenienti che si ebbero a verificare in questa materia e i provvedimenti, nei limiti delle sue competenze, adottati finora dall'ufficio per eliminarli. Il cav. Giuffrida riferirà ora al Consiglio su questo punto.

GIUFFRIDA. Dà notizia degli inconvenienti a cui danno luogo le assicurazioni, quali vengono oggi praticate. La maggior parte delle imprese non danno affidamento per la loro consistenza patrimoniale ed hanno formulato delle polizze con clausole insidiose. Il modo poi con cui s'inducono gli emigranti a firmare quei contratti è generalmente deplorabile.

Il prezzo delle assicurazioni è eccessivamente alto, per lo più cinque o dieci volte più del giusto, se le indennità vengono lealmente garantite e pagate, ma invece gli assicuratori adoperano mezzi diversi e ingegnosi per eludere i loro impegni e sorprendere la credulità dei partenti. Sono artifizii che sovente hanno carattere di frode. Una recente inchiesta compiuta per incarico del Commissariato dai medici militari di marina, imbarcati sui vapori come R.R. Commissari, ha fornito su questo oggetto molti importanti particolari, di cui si dà notizia nella relazione allegata.

Il Commissariato cercò di combattere queste operazioni coi mezzi di cui dispone nello stato presente della legislazione.

Ha proibito ai vettori ed ai loro rappresentanti e fattorini e ai locandieri e loro dipendenti d'ingerirsi in affari di assicurazioni, e per tutti i casi d'infrazione constatati ha provveduto a denunciare i colpevoli e ad escluderli dal servizio di emigrazione. Ha interessato i Prefetti perchè fossero ritirate le licenze di autorizzazione ai fattorini ambulanti delle imprese assicuratrici e venisse impedito l'esercizio di questo mestiere a persone non munite di speciale licenza. Ha disposto che gli Ispettori di emigrazione e i Regi Commissari interrogassero gli emigranti per accertare se erano stati indotti ad assicurarsi con raggiri, ed in questa ipotesi raccogliessero i documenti di prova. E per ogni caso in cui si ravvisa-

vano gli estremi della truffa, i delegati della Pubblica Sicurezza hanno incarico di denunziare i colpevoli all'autorità giudiziaria.

Questi provvedimenti ed altri consimili hanno portato i loro effetti, tanto che alcune imprese assicuratrici hanno convenuto in giudizio il Commissariato, chiedendo l'indennizzo dei danni che hanno subito in conseguenza dei provvedimenti stessi, denunziandoli come illegali.

Ma il male è troppo esteso e diffuso ed occorrono misure radicali.

Il sistema del monopolio da parte del Commissariato, senza dubbio colpirebbe il male alle radici. Esso insieme darebbe modo di ricavare dall'istituto delle assicurazioni quanto se ne può trarre di utile in favore degli emigranti.

Nella relazione è data notizia degli studi compiuti per calcolare il costo delle assicurazioni in regime di monopolio di Stato. Mancando idonee fonti statistiche, i calcoli non hanno valore largamente approssimativo, ma furono fatti con prudente cautela.

Secondo tali calcoli, con la spesa media di 3 lire per emigrante, si presume di poter corrispondere i seguenti indennizzi: lire mille in caso di morte avvenuta nei tre mesi dall'imbarco, il rimborso del biglietto marittimo in caso di reiezione, un indennizzo fino a lire cinquecento in caso d'infortunio avvenuto durante la navigazione.

Contro questo progetto fu mossa qualche obiezione, specie per quanto riguarda il rischio della assicurazione. Si teme che assicurare gli emigranti contro questo rischio potrebbe dare eccitamento all'emigrazione verso gli Stati Uniti, specie delle persone meno desiderabili.

Ma in contrario si può obiettare che l'emigrazione verso gli Stati Uniti è in gran parte spontanea, come lo dimostra anche l'esperienza attuale. Infatti, in questi ultimi mesi, malgrado le provvigioni assai elevate corrisposte dai vettori ai loro rappresentanti, il movimento emigratorio fu molto scarso, e ciò perchè i nostri lavoratori ricevono dai loro parenti e amici notizie sfavorevoli sul mercato del lavoro. Oramai sono troppo molteplici e frequenti i vincoli fra le colonie italiane degli Stati Uniti e le provincie meridionali d'Italia, perchè eccitamenti artificiali ad emigrare possano avere larga influenza.

Nè è da trascurare un'altra circostanza, e cioè che il rimborso del nolo rappresenta solo una parte dei danni che gli emigranti subiscono in caso di reiezione, e che comprendono, oltre le spese di trasporto delle persone e dei bagagli, assai di frequente la perdita dell'occupazione che già si aveva, mancato guadagno di salari, ecc.

Tuttavia prudenza consiglia che, attuandosi il progetto in esame, si

faccia obbligo alle Commissioni di visita nei porti d'imbarco di non ammettere a bordo le persone soggette ad essere respinte dagli Stati Uniti.

Circa poi ai pericoli che le autorità federali possano vedere in un regime di assicurazioni di Stato, è da osservare che esse attualmente, pur sapendo che si fanno tali operazioni, non se ne interessano punto. Non si vedrebbe la ragione di un diverso contegno, ove questo servizio fosse assunto dal Commissariato. Tuttavia sembra opportuno che il Governo americano sia interpellato preventivamente in proposito.

MORTARA. Osserva come alcune delle imprese, di cui è fatto cenno nella memoria, hanno carattere quasi clandestino; altre invece sono costituite legalmente. Sono note le cautele con le quali il Ministero dell'Agricoltura procede pel riconoscimento di queste imprese, e spesso esso non ne iscrive il nome nel proprio Bollettino senza prima aver sentito il parere del Consiglio della Previdenza. Gioverebbe richiamare l'attenzione del Ministero sugli abusi che si commettono in questa materia, per i provvedimenti preventivi di sua competenza.

MERLANI. Si potrebbe far anche opera pratica interessando il Ministero di Grazia e Giustizia perchè richiami l'attenzione delle procure generali del Regno sui lamentati abusi.

NITTI. La questione è duplice: vi è assicurazione e vi è abuso di assicurazione. L'assicurazione è utile, ma, in questa come in ogni altra forma dell'industria, si verificano delle frodi che occorre eliminare.

Allo stato delle cose il Commissariato può impedire l'esercizio delle assicurazioni ai rappresentanti di vettori, ai locandieri, che sono sottoposti per legge alla sua sorveglianza e sotto pena di revocare loro la licenza. Ma egli è disarmato contro gli altri, quando la frode non sia palese. Ritiene che tutti siano d'accordo nell'approvare i provvedimenti presi dal Commissariato per impedire gli abusi accertati finora in questa materia e per incoraggiarlo a procedere su tale via, rinvigorendo anzi la propria vigilanza. Crederebbe tuttavia opportuno che il Consiglio esprimesse un voto esplicito al riguardo, per dare maggior forza all'azione del Commissariato.

BORDO, Presidente, mette ai voti la proposta dell'on. Nitti e cioè che il Consiglio approvi le misure amministrative adottate per combattere gli

abusi in materia di assicurazione degli emigranti e incoraggi il Commissariato a proseguire nella via iniziata.

La proposta è approvata all'unanimità.

NITTI. Converrà ora esaminare nelle sue linee generali il progetto per l'assunzione del servizio delle assicurazioni da parte del Commissariato. L'assicurazione degli emigranti ha dato luogo ad abusi; ma quante altre istituzioni commerciali molto utili e pratiche hanno avuto il loro inizio o motivo da forme poco corrette di speculazione. È il tempo e l'azione degli uomini che sceverando l'utile dal danno corregge le istituzioni.

Ora la forma di assicurazione degli emigranti in fondo ha del buono, come quella che è diretta ad aiutarli in momenti assai difficili, e perchè giova a sviluppare nel popolo lo spirito di previdenza.

L'esperienza ha dimostrato le difficoltà di un'azione di tutela degli emigranti all'estero, che sia veramente larga ed efficace. Ora egli crede che appunto un sistema di assicurazione esercitato dallo Stato darebbe modo di venir in aiuto degli emigranti all'estero.

Egli pensa che il Canada possa offrire un avvenire per la nostra emigrazione, specie se la domanda di braccia di lavoro agli Stati Uniti diminuirà, come ora accenna. E se aumentasse la nostra emigrazione pel Canada l'assicurazione pel rischio della morte sarebbe assai utile, dovendosi temere — specie nei primi tempi dell'andata dei nostri emigranti — le conseguenze della rilevante diversità di clima fra il nostro paese e il Canada.

BODIO. Esprime il suo avviso sulla proposta Nitti. Egli non è in massima favorevole alle ingerenze di Stato, a ciò che si dice la statizzazione dei servizi pubblici. Partendo da questo suo convincimento, non potrebbe incoraggiare col suo voto l'idea di attribuire al Commissariato l'attuazione di un servizio di assicurazioni; tuttavia, non volendo giudicare le cose unicamente con dei preconcetti teorici, è condotto a riflettere: 1° che attualmente le assicurazioni private sono insidiose ed eccessivamente dispendiose per l'emigrante; 2° che nella questione che ci occupa in questo momento, il servizio di Stato sarebbe di natura semplicissima, trattandosi unicamente di tenere nota dei partenti e verificare se ritornano respinti, per pagare ad essi in tal caso l'equivalente del biglietto acquistato per il viaggio di andata in America; 3° che le assicurazioni private cadrebbero da sè, dal momento che l'emigrante troverebbe presso l'amministrazione governativa la polizza gratuita di assicurazione. E per

il Fondo dell'emigrazione sarebbe lo stesso come se i vettori, per coloro che si dirigono agli Stati Uniti, pagassero una tassa di cinque lire, invece che di otto.

Egli però non si dissimula che un servizio di assicurazioni di Stato non potrebbe non essere, in una certa misura, un incoraggiamento all'emigrazione. E sotto quest'aspetto conviene riflettere alle conseguenze che esso avrebbe, sia per il movimento in se stesso, sia per il giudizio che non mancherebbero di farne il popolo ed il Governo degli Stati Uniti. È evidente che bisognerebbe premunirsi contro l'ostilità che una tale decisione del Governo nostro solleverebbe nella Confederazione americana, dove si è già inclinati a ritenere che il Governo italiano cerchi di sbarazzarsi degli elementi di disordine, degli infermi e degli indigenti. Il nostro Ministro degli esteri potrebbe sentire prima con discrezione le disposizioni del Governo federale di Washington.

MONTEMARTINI. È favorevole al progetto presentato all'esame del Consiglio, ma non vorrebbe però che fosse aumentata la tassa d'imbarco, mentre nella proposta del Commissariato da lire otto è portata a dieci.

DE NEGRI. È favorevole anch'egli al progetto. Si domanda poi se, anziché a un ufficio governativo, non converrebbe affidare il servizio delle assicurazioni ad un istituto, come, ad esempio, il Banco di Napoli, il quale già esercita col servizio delle rimesse una funzione di tutela degli emigranti. È stato detto che una diretta ingerenza governativa potrebbe creare delle preoccupazioni da parte delle Autorità Nord-americane; ma ove si affidassero le assicurazioni al Banco di Napoli, queste preoccupazioni verrebbero meno, non avendosi più l'intervento di un vero e proprio istituto di Stato, e in pari tempo si accrescerebbe la popolarità e quindi la benefica del Banco. Egli non fa una proposta formale in tal senso, ma prega il Consiglio di voler esaminare questa idea.

ROSSI A. Ricorda come in New York sembrò per un momento che le autorità addette al servizio dell'immigrazione si preoccupassero da prima delle assicurazioni, ma in seguito si disinteressarono della cosa.

NITTI. Trova apprezzabile la proposta del collega De Negri; fa però osservare che il Commissariato ha organi già costituiti e mezzi tecnici per seguire il movimento emigratorio e, a seconda che si rilevano i bisogni, dare impulso al servizio delle assicurazioni, calcolando i rischi e

stabilendo le indennità. Perciò il Commissariato può provvedere al servizio in modo più economico del Banco, che dovrebbe istituire una speciale organizzazione pel servizio stesso.

MORTARA. La proposta De Negri porterebbe inevitabilmente al rincaro della polizza. Non c'è bisogno di staccare l'Istituto per le assicurazioni dal Commissariato. Il pagamento della tassa implica l'assicurazione che si compie per così dire da sè, automaticamente senza bisogno di creare uffici speciali con fondi e contabilità a parte.

MIRAGLIA. La proposta del comm. De Negri riguarda un problema troppo complesso perchè egli possa dire se e come il Banco di Napoli potrebbe provvedere a questo servizio, senza aver fatto prima i necessari studi preliminari.

ROSSI E. Fa osservare che attualmente l'opinione pubblica negli Stati Uniti è anche più facilmente disposta ad adombrarsi di una ingerenza dello Stato, che possa interpretarsi come un eccitamento dell'emigrazione. Recenti reati commessi da italiani preoccuparono la stampa e v'è in America chi sospetta il nostro Governo, non solo di non impedire, ma anche, ove lo possa, di incoraggiare l'esodo verso il territorio federale di elementi non desiderabili.

BONIO. Constata l'accordo di tutti coloro che hanno preso parte alle discussioni nel raccomandare all'attenzione del Governo l'esame della proposta di affidare al Commissariato l'esercizio dell'assicurazione degli emigranti verso gli Stati Uniti, mediante un indennizzo, nel caso di reiezione, eguale al prezzo pagato per il viaggio di andata sul vapore transatlantico. Il provvedimento, ad ogni modo, è d'importanza tanto grave e straordinaria, che non potrebbe essere deliberato se non per legge. Per ciò il Ministro degli affari esteri presa cognizione dell'odierna proposta del Consiglio dell'emigrazione, se crederà di farla sua, presenterà analogo disegno di legge al Parlamento.

DAL VERME. Qualunque forma di tutela dell'emigrante può essere considerata sotto qualche rispetto, come un eccitamento all'emigrazione; ma ciò non importa che lo Stato debba abbandonare gli emigranti.

NITTI. Crede che l'emigrazione, specialmente quella del Mezzogiorno per gli Stati Uniti, sia oggi nella sua grandissima maggioranza spontanea.

In questa idea egli è stato confermato da quanto ha osservato, partecipando come *membro* della Commissione sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno, di cui fa parte.

Egli ha visitato molti comuni del Mezzogiorno ed interrogate persone di ogni classe, specialmente contadini. Dalle notizie avute si trae una sola conclusione, che si emigra in seguito a favorevoli informazioni sul mercato del lavoro americano che mandano amici e parenti, e che il solo e vero eccitamento ad espatriare è dato dalla notizia di ricchezza conseguita da qualche emigrante. Nè l'assicurazione anche in quanto precede il rischio della reiezione può servire di eccitamento ad emigrare, poichè, mentre noi restituiamo il solo prezzo del viaggio, vi sono altre spese, altri danni che l'emigrante immancabilmente subisce pel fatto stesso di emigrare, e che noi non possiamo indennizzare. L'unica obiezione che abbia, come già disse, è quella della impressione che la diretta ingerenza governativa potrebbe fare sulle autorità americane; ma queste possono essere sentite al riguardo, preventivamente.

Malgrado le obiezioni sollevate da vari oratori, egli ritiene tuttora il Commissariato l'organo più adatto ad esercitare questa funzione assicuratrice, sia per la speciale competenza, sia per avere già nei porti d'imbarco del Regno e nei principali centri della immigrazione all'estero dei propri agenti. Ritiene anche necessario accantonare un fondo per questo servizio speciale. Il Commissariato non può, a differenza di un'impresa privata, non prevedere certi rischi, come quello del naufragio; più gravi sono i rischi, più occorre che egli disponga di capitali adatti e inalienabili per far fronte ad essi.

MORTARA. Crede che il fondo dell'Emigrazione debba essere tutto impegnato, come riserva, per questo servizio delle assicurazioni e che non sia opportuno, nè pratico, fare una riserva speciale.

MIRAGLIA. Propone il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio dell'emigrazione, presa cognizione della proposta sulle assicurazioni degli emigranti, approva in massima che si provveda a tale servizio sul fondo per l'Emigrazione nei limiti suddetti e per l'emigrazione agli Stati Uniti, con forma di monopolio, senza aumento di tassa sugli emigranti „.

L'ordine del giorno proposto dal comm. Miraglia, messo ai voti, è approvato.

MIRAGLIA. Prima che sia chiusa la seduta, desidera dare qualche notizia circa il funzionamento del servizio delle rimesse degli emigranti da parte del Banco di Napoli.

Nello scorso anno si è avuto un aumento nelle rimesse eseguite dal Banco di circa dieci milioni, dovuto specialmente alle somme che per suo mezzo furono depositate alle Casse di risparmio.

Il banco lavora con tariffe così ridotte da non trovare quasi il rimborso delle spese cui va incontro, ma non è l'utile che lo guida in questo servizio di carattere sociale; ed il vantaggio a prò degli emigranti si esplica anche indirettamente, giacchè le Banche locali nei paesi di destinazione degli emigranti hanno anch'esse dovuto ridurre le loro tariffe per fare la concorrenza al Banco. L'azione del Banco ha quindi giovato agli emigranti direttamente e indirettamente.

L'Ispettorato del Banco, istituito in New York ha contribuito a dare sviluppo al servizio delle rimesse in quel centro tanto importante e in un periodo critico per le Banche locali.

Ricorda con compiacimento l'assistenza data all'Ispettorato del Banco dagli Uffici di tutela e di assistenza degli emigranti istituiti in New York dal Commissariato. La mutua cooperazione di questi organi ha giovato e più in seguito gioverà agli interessi della nostra emigrazione in quello che può essere considerato come il suo principale sbocco.

Dopo breve discussione, si dà incarico al Segretario prof. Giuffrida di preparare un progetto concreto per le assicurazioni in base alle deliberazioni del Consiglio. La prossima seduta per l'esame di tale progetto avrà luogo il 10 aprile.

Sulle assicurazioni degli emigranti.

(Appendice alla seduta del Consiglio dell'Emigrazione del 7 aprile 1908).

Nell'adunanza del Consiglio, tenuta il 2 dicembre u. s. il Commissario generale, accogliendo una proposta dell'on. Nitti, dichiarava che avrebbe presentato al Consiglio una speciale relazione sulle assicurazioni degli emigranti.

Secondo l'impegno preso, si espongono ora gli studi fatti in ordine alla possibilità di disciplinare questa materia, facendo precedere delle notizie su questa nuova speculazione.

§ 1.

Come si svolgono le operazioni di assicurazione degli emigranti.

Le assicurazioni degli emigranti sono venute diffondendosi in modo veramente impressionante, spece fra i lavoratori diretti agli Stati Uniti.

Nel luglio scorso un funzionario del Commissariato, durante la sua permanenza a Napoli, seppe che su un piroscafo di piccola portata proveniente dalla Sicilia e su cui erano imbarcati circa 260 emigranti, solo 12 non erano stati assicurati.

La diffusione di questa specie di operazioni facilmente si spiega, se si tiene conto da una parte della psicologia dell'emigrante e dall'altra dell'attivissimo lavoro di propaganda che le imprese assicuratrici hanno compiuto da qualche tempo a questa parte.

La notizia delle complesse norme restrittive nord-americane sull'immigrazione e della loro applicazione che appare variabile è arrivata ai nostri contadini attraverso racconti esagerati per calcolo e per ingenuità. Da ciò deriva che gran parte dei nostri lavoratori sono quasi ossessionati dalla paura di essere respinti.

Questo stato d'animo degli emigranti, la loro ignoranza non sempre a sufficienza difesa dalla loro diffidenza, e la convinzione in loro indotta dalla esperienza altrui che per emigrare si debbano sostenere parecchie spese oltre il nolo, fanno sì che essi non offrano sufficiente resistenza alle offerte di assicurazione che ricevono da ogni parte.

D'altra parte le imprese assicuratrici negli ultimi tempi si sono moltiplicate. Fino ad oggi ne sono state segnalate circa quaranta, e l'elenco assai probabilmente non è completo.

Nè questo continuo crescere di siffatte imprese può sorprendere. Il premio pagato dall'emigrante è di L. 10. A questo premio corrisponde un costo reale della polizza di gran lunga inferiore, che, secondo alcuni calcoli, arriverebbe all'incirca ad una lira.

Del resto ciò appare evidente anche da un calcolo sommario che si può istituire facilmente, e che vale la pena di fare.

D'ordinario nelle polizze di assicurazione è pattuito:

- a) rimborso nolo in caso di reiezione;
- b) indennità di ottocento o mille lire in caso di morte durante la traversata;
- c) indennità in caso di disgrazia accidentale a bordo.

Ora, come appresso si dirà, le clausole delle polizze limitano i rischi dell'impresa in modo quasi da annullarli. Ma, anche se ciò non fosse e se i rischi fossero intieri, essi costituirebbero un onere assai lieve.

Per la *reiezione* si deve ricordare che, secondo le statistiche del signor Sargent, la media degli italiani arrivati per via di mare e respinti dal territorio federale non arriva all'un per cento. Ma è importante avvertire che questa percentuale è costituita, almeno per quattro quinti, da persone a cui si rifiuta sistematicamente l'assicurazione, o per ragioni di età, (ragazzi o vecchi) o per difetti apparenti. Comunque, per larghezza di calcolo, si può ammettere che le Imprese di assicurazione abbiano una percentuale di respinti del 4 per mille. E allora, computando un nolo medio di L. 175, il costo di questo rischio sarebbe di L. 0.70 per polizza.

Per la *morte*, dalle diligenti statistiche del dottor Montano risulta che nei viaggi dall'Italia al Nord America, nel quadriennio 1903-1906 si è avuta una percentuale di decessi a bordo del 0.16 per mille. Ma anche qui è da avvertire che il maggior numero di morti si ha fra persone di età anziana e ragazzi, mai assicurati. Comunque calcolando fra gli assicurati una percentuale di morti del 0.15 per cento, dato un premio di mille lire si ha un costo medio di questo rischio in L. 0.15 per polizza.

Per le *disgrazie accidentali a bordo* risulta dalle statistiche dello stesso dottor Montano che il loro numero è relativamente insignificante, e che nel maggior numero dei casi si tratta di contusioni guarite prima dello sbarco. Si tratta di un rischio che può tutto al più valutarsi qualche centesimo. Del resto chi scrive ha seguito e segue con attenzione la pubblicità larghissima e multiforme delle società assicuratrici; e non ha mai visto annunziato il pagamento di un solo premio per infortunio.

In complesso quindi - anche se non vi fossero clausole limitatrici della responsabilità degli assicuratori - il costo del rischio sarebbe di meno di una lira.

Ora è appunto questo largo margine fra prezzo e costo [di tanto superiore a quello normale delle imprese di assicurazione (1)] e la mancanza di qualsiasi prescrizione legale, che spiega il rapido affluire di gran numero di speculatori in questo ramo di affari e la concorrenza accanita che fra essi si svolge.

Però anche in questo campo avviene lo stesso di ciò che si è rilevato per l'industria dei trasporti. Data l'ignoranza degli emigranti, la concorrenza si svolge non con la diminuzione del prezzo, ma con l'aumento delle provvigioni e col moltiplicarsi degli intermediari.

Le più forti di queste imprese hanno una rete di agenti *in quasi tutti i comuni del mezzogiorno* (agenti generali nei capoluogo di provincia, agenti principali nei capoluogo di circondario, agenti nei mandamenti e sub agenti nei comuni non capoluogo di mandamento) che sono controllati da ispettori viaggianti, i quali sono in continuo movimento per stimolare la così detta produzione. Le imprese meno forti, senza avere una rete così fitta di rappresentanti, hanno anch'esse numerosi agenti.

Naturalmente gli agenti locali sono scelti fra le persone che hanno modo di avvicinare di più gli emigranti. L'agente ideale sarebbe il rappresentante di vettore; ma in seguito al divieto del Commissariato questi *molte volte* non accettano personalmente l'ufficio, e sovente si servono di un prestanome [la moglie, un altro parente o un compare (2)]. Ma le imprese assicuratrici sono assai

(1) Il MOLINARI (*Ordinamento tecnico ed amministrativo delle compagnie di assicurazione sulla vita*, Roma, 1906, pag. 181) calcola che il così detto *caricamento*, cioè differenza fra prezzo e costo di assicurazione, sia normalmente del 20 %. In queste imprese sarebbe invece di circa il 900 per cento.

(2) Gli artifici di cui si servono i rappresentanti per eludere al divieto del Commissariato sono molteplici ed ingegnosi: o consigliano l'emigrante a passare da un bottegaio, il quale è un agente assicuratore, oppure, fanno incontrare nel loro ufficio, per caso (!), l'emigrante con un signore che è un incaricato di compagnie assicuratrici e così via.

Ecco una deposizione di un'emigrante resa ad un R. Commissario, scelta fra numerosissime simili.

“ Nel mio paese, Pietraperzia (Caltanissetta), io Fioravanti Anna in Di Marco figlia di ignoti, cucitrice, nata a Sommatino e dimorante a Pietraperzia, madre

numerose e nei capoluoghi di mandamento i dieci o quindici rappresentanti di vettore non bastano a fare gli interessi di tutte. E quindi entrano in campo altri agenti di assicurazione, bottegai, uscieri, impiegati comunali ed anche qualche sindaco (1), qualche prete (2) e così via.

di due figli Angelo e Michele e moglie di Giuseppe Di Marco, ho ricevuto da mio marito, dimorante in Scio St. n. 323 a Rochester n. Y, una lettera contenente la richiesta per un biglietto d'imbarco per me e i miei due figli. Con essa richiesi andai dal rappresentante della compagnia in Pietraperzia, signor F... R..., il quale mi consegnò il prepaid senza domandarmi nulla e consigliandomi di ricorrere per informazioni al sig. D., calzolaio e rappresentante di altre compagnie di navigazione, al quale ricorrono tutti gli emigranti del mio paese. Allora io andai dal sig. D. per sapere come dovevo fare per poter passare bene, giacchè dubitavo di aver male agli occhi. Il D. allora mi disse subito che l'unico rimedio sarebbe stato quello di assicurarmi il viaggio che in tal maniera mi avrebbero fatta passare, mentre senza il biglietto di assicurazione avrei trovato delle resistenze e non ci avrebbero messo niente a farmi tornare indietro. Aggiunge ancora che mi assicurassi perchè tutti quelli che partono per l'America si assicurano. E poi mi ha preparata una lettera per il locandiere di Palermo, pregando questi di portarmi a prendere l'assicurazione e a fare tutto quanto occorreva per la partenza. E non mi ha richiesto nessun compenso. Io poi partii per Palermo la sera stessa. Trovai alla stazione un fattorino della locanda di A., il quale mi condusse prima di tutto da un medico speciale, dicendomi che il D. gli aveva scritto di farmi passare una visita speciale.

“ Andai da questo medico in via Marina, il quale non fece che “ sboltarci „ gli occhi, darci una ricetta con la quale prendemmo una medicina, e prendermi lire 4, sebbene egli insistesse per volerne 5.

“ Poi lo stesso fattorino mi condusse a l'Agenzia a fare la dichiarazione a subire un'altra visita da un medico, il quale ci “ sboltò „ ancora gli occhi e ci disse che eravamo abili. E infine ci portò vicino all'agenzia in una bottega dove mi consegnarono il biglietto di assicurazione n. 5692 della Sicula Società con il pagamento di lire 10. Quivi mi dissero che assicurassi i due figli, ma io non volli spendere altre 9 lire come richiedevano. Dopo tali giri siamo ritornati alla locanda e quivi trovammo il figlio del padrone Don Petriño, il quale quando ci vide ci disse con molta insistenza *di non dire niente a nessuno che eravamo assicurati* e che, qualora ci richiedessero se lo eravamo, di rispondere nossignore „.

(1) Ecco, nella sua laconicità una dichiarazione raccolta dal regio Commissario dott. Ferrari:

“ A di 27 ottobre 1907 la signora Calico e suo figlio Rafa Sebastiano dichiarano di essersi assicurati nel proprio paese e propriamente dal Sindaco del Comune, e ciò fecero per istigazione del detto Sindaco „, (seguono le firme).

(2) Ecco una interessante deposizione di alcuni emigranti raccolta da un regio Commissario:

“ Noi sottoscritti dichiariamo quanto segue:

“ Siamo partiti dal nostro paese, e giunti a Palermo abbiamo trovato alla stazione ferroviaria uno degli incaricati della agenzia della Compagnia Transatlantica Spagnuola, il sig. C., il quale ci ha portati al Grande Albergo Certosa, in piazza Stazione 2, proprietaria Vedova Portoghese. La sera pernottammo in detto albergo. La mattina susseguente siamo andati alla agenzia accompagnati dal sacerdote A., il quale è figlio del rappresentante della Transatlantica Spagnuola al nostro paese; detto sacerdote ci assicurò che potevamo

Nè basta. Oltre ai veri e propri agenti vi sono i così detti *produttori* scelti specialmente fra i locandieri, i domestici di albergo e fra le altre categorie di persone che hanno occasione di avvicinare gli emigranti.

Alle male arti di costoro è difficile che sfugga l'emigrante. Essi non lasciano alcun mezzo intentato.

Gli albergatori che ricevono l'emigrante, giunto dal suo paese, lo circuiscono con consigli menzogneri, esagerano il pericolo della reiezione e gli fanno credere che l'assicurazione sia necessaria per ottenere lo sbarco a New-York. E, se l'emigrante non cede alle blandizie ed ai raggiri, passano alle imposizioni.

Alcuni emigranti in un loro ricorso così si esprimevano, in modo ingenuo ma caratteristico: " Il padrone dell'albergo ci ha " indotto ad assicurarci con grande insistenza, forzandoci, quasi " avesse pregato Cristo... „

I fattorini e i così detti domestici poi usano metodi più spicci e pratici. Essi debbono accompagnare gli emigranti nelle molteplici loro peregrinazioni. Li attendono alla ferrovia e li accompagnano alle locande; poi dalle locande li conducono agli uffici dei vettori, perchè rendano le dichiarazioni richieste dal Governo americano e completino il versamento del nolo; indi li accompa-

affidarci sicuri alla onestà del detto C. Nel pomeriggio il C. dopo averci fatto spendere molti denari in carrozze e tramvai e nel pranzo, insistette per condurci a prendere il biglietto di assicurazione, convincendoci e vincendo la nostra riluttanza.

" Però l'ufficio della Società di assicurazione era chiuso. Allora uno di noi disse al C. che sarebbe stato lo stesso fare l'assicurazione a Napoli, ma questi disse che a Napoli era facile ricevere dei biglietti falsi, aggiungendo che l'assicurazione si doveva fare nel luogo in cui era stato pagato il biglietto d'imbarco. Cedendo alle sue insistenze, lasciammo a lui il prezzo di due biglietti di assicurazione, cioè L. 20 con la promessa che i due biglietti ci sarebbero stati spediti a Napoli con lettera espressa il giorno 23. E i denari furono da noi consegnati al C. a bordo poco prima della partenza del piroscafo per Napoli alla presenza di un incaricato dell'agenzia che assistette all'imbarco; furono da noi date L. 25 con la restituzione di una sola lira perchè il C. disse che le altre 4 lire gli erano dovute per spese dei nostri bagagli e come regalo a lui. Ricordiamo che l'albergo Certosa è autorizzato con decreto prefettizio per emigranti, che detto C., se tale è il suo vero nome, è un addetto a tale albergo e che ci ha rilasciati una specie di ricevuta in un biglietto di reclame dell'albergo, ricevuta che accludiamo a la presente deposizione. Aggiungiamo che le ricevute dell'assicurazione non ci vennero recapitate neppure dall'agenzia di Napoli, per lo che non è esagerato il nostro sospetto di essere stati truffati de le 20 lire „

gnano alla vaccinazione, alla disinfezione, alla visita, e così via. Ora fra queste tappe, costoro ne hanno inserito un'altra, quella dell'ufficio di assicurazioni. L'emigrante, ignaro, cade sovente nella rete e credendo che si tratti di un altro versamento necessario, paga.

Talvolta chi si è assicurato già al suo paese, viene indotto ad assicurarsi un'altra volta!

Inoltre nei porti d'imbarco vi sono dei fattorini di imprese assicuratrici, che girano con un libro di polizze indosso e stazionano specialmente in vicinanza delle agenzie dei vettori e delle locande. Anche costoro usano ogni mala arte per indurre l'emigrante ad assicurarsi. Talvolta hanno ricorso al trucco di mettersi alla testa di dieci o dodici lazzaroni, a cui si fa recitare la parte di emigranti respinti che vanno a riscuotere il premio di assicurazione. E il colpo è riuscito magnificamente! Anche i più scettici e diffidenti, di fronte ad un esempio che appariva così eloquente, hanno avuto paura e si sono indotti ad assicurarsi.

Alcuni di questi fattorini poi, non rifuggono, quando occorre, dalle minacce!

Così che in definitiva, l'emigrante, ossessionato dalla paura della reiezione, circondato e spinto da una muta di assicuratori che lo perseguitano dal comune di origine fino al porto d'imbarco, finisce col pagare le dieci lire della polizza.

A versare questa specie di tassa egli è indotto assai spesso — oltre che dalla petulante insistenza altrui — dall'inganno di cui è vittima per la sua ignoranza e il suo analfabetismo. Infatti egli finisce con l'essere persuaso di quello che i furbi sfruttatori gli hanno fatto credere; o che l'assicurazione sia una specie di supplemento nolo, o che sia necessaria per essere ammesso allo sbarco, oppure che i pericoli della reiezione siano assai più gravi di quello che sono in realtà.

Soprattutto egli ignora sempre quali e quante siano le clausole ristrettive delle polizze assicuratrici, che finiscono con l'annullare il beneficio promessogli.

Questo punto merita una speciale illustrazione.

Le polizze contengono delle clausole limitatrici, che, come è naturale, variano secondo i diversi rischi.

Per la *reiezione*, le clausole di quasi tutte le polizze vengono praticamente quasi ad annullare il rischio dell'assicuratore. Citiamo qualcuna di tali clausole.

Le polizze adottate da parecchie società usano la formula che il premio non è dovuto quando l'emigrante sia respinto o "per fatto proprio o per falsa dichiarazione". Ora, se si pensa che l'emigrante subisce e non provoca la reiezione, e che questa è stabilita per le sue condizioni fisiche ed economiche e pei suoi precedenti penali, sarà facile arguire come l'assicuratore finisca col non assumere alcun rischio.

In tale senso più esplicite ancora sono altre polizze. Una — quella della così detta "Previdente" — dichiara che non paga il premio se la reiezione dell'emigrante sia avvenuta "per fatto suo proprio o per falsa dichiarazione o per reati commessi durante la traversata o per altre ragioni che presumibilmente avrebbero potuto determinarla e che furono occultate alla stipula della presente polizza". Così il rischio è praticamente annullato (1).

Nè le restrizioni si arrestano qui.

Un'impresa assicuratrice, la così detta "New York and Buenos Ayres", dopo aver messo nella polizza varie clausole limitatrici del rischio, ha aggiunto la seguente: "con la presente polizza l'assicurato concorre a tutti i diritti qui dichiarati (?) meno se la reiezione avviene per il limite di età, e cioè perchè inferiore ai 18 anni o superiore ai 40". E si noti che nelle polizze di questa impresa possedute dall'ufficio, tale clausola figura *soltanto* per gli assicurati che hanno meno di 18 anni o più di 40! Ora, come è risaputo, il maggior numero di reiezioni è determinato appunto in vista dell'età dell'emigrante.

Ancora più insidiosa è la clausola contenuta nella polizza della "Viennese" e della "Florida", che è così concepita: "L'assicu-

(1) Parecchie polizze hanno la dicitura che si paga il premio se viene *impedito lo sbarco* dell'emigrante. Ora siccome la visita dei passeggeri ha luogo a terra e non a bordo, la formula appare insidiosa.

“ razione viene fatta senza alcun esame preventivo della idoneità
 “ capacità giuridica e condizioni dell'assicurato, e si assicura solo
 “ in seguito a domanda sottoscritta da qualunque richiedente e con
 “ la presunzione e buona fede che l'assicurato nel momento della
 “ partenza sia *nelle condizioni richieste dalle leggi*, e dai rego-
 “ lamenti di emigrazione e *d'immigrazione* „.

Nè basta. Altre imprese rifiutano il premio quando si tratti di emigranti già altra volta respinti dalle Americhe, o non ammessi allo sbarco perchè trovati in possesso di armi, o per deficienza di denaro, o rimandati indietro in comitiva e così via.

Lo stesso e peggio avviene pel *rischio della morte*. Nelle polizze è di ordinario inclusa la clausola che si paga indennizzo solo nei casi di morte per malattia ordinaria a decorso acuto, esclusi i sinistri dipendenti da cause esterne, violente o fortuite, e quelli derivanti da epidemie, naufragio, collisione, abbordaggio, caso di guerra, ecc.

Nè le cose cambiano pel *rischio degli infortuni*, che è pure così limitato.

E come se tutte queste insidie non bastassero, altre se ne annidano nelle clausole che riguardano i termini accordati per far valere il diritto all'indennizzo — termini perentori che sono spesso assai brevi, mentre prima che decorrano essi debbono essere esibiti, documenti, atti, ecc. Due delle imprese assicuratrici sono arrivate a stabilire la seguente clausola “ il riconoscimento ed il “ rimborso del biglietto sarà effettuato all'assicurato al rientrare “ in Napoli, non oltre il *trentesimo* giorno dalla data di emis- “ sione della polizza „. Ora nessuno degli emigranti respinti dalla America può essere in grado di rientrare nel Regno nei trenta giorni dalla partenza. La frode è manifesta.

Nè qui si arrestano gli abusi.

È frequente il caso di errori (?) nella compilazione delle polizze. Si è constatato che parecchi emigranti respinti assicurati erano portatori di polizze su cui erano indicate generalità diverse da quelle loro. Ed in questo caso gli assicuratori non pagano.

Alcune imprese poi autorizzano i rappresentanti in provincia a rilasciare *buoni* pel ritiro della polizza nel porto d'imbarco. Gli

emigranti si accontentano del pezzo di carta ricevuto, ma il buono non è valido se non è convertito in polizza, prima dell'imbarco.

Naturalmente gli emigranti ignorano queste clausole, ed anzi credono di essere coperti da ogni rischio. Nell'attestare ciò sono concordi tutti i regi Commissari imbarcati sui piroscafi, che di recente sono stati incaricati di eseguire speciali inchieste al riguardo.

L'emigrante crede che quel pezzo di carta lo copra da parecchi rischi, ma quando è respinto si sente sollevare mille eccezioni impensate.

Sulla frode delle imprese poi si è innestata quella degli agenti. Questi cercano d'intascare il premio senza rilasciare polizze, e spesso vi riescono. Talvolta dopo incassato il premio dicono allo emigrante che al documento manca un bollo, e promettono che glielo manderanno al porto d'imbarco; oppure dicono che, per prudenza, spediscono le polizze alla famiglia del partente; ma poi non fanno nulla di ciò.

Date queste caratteristiche delle imprese assicuratrici, o almeno della loro maggioranza, s'intende che siano scarsamente osservate le garanzie — in verità scarse — offerte alla pubblica fede dal nostro codice di commercio, il quale pare dominato dalla preoccupazione di difendere l'assicuratore dagli assicurati.

Le imprese costituite sotto forma di società anonime non osservano in generale l'art. 104 del Codice di commercio, non indicando l'ammontare del capitale versato.

Quelle costituite come società in accomandita non ottemperano all'art. 114 cap. 1 del Codice di commercio, e agiscono sotto una vera e propria ragione sociale, tacendo i nomi dei soci illimitatamente responsabili, alcuni dei quali sono assai tristamente noti nei fasti dell'emigrazione.

Inoltre è da osservare che vi sono fra le società assicuratrici delle mutue e delle cooperative. Ora pare che il genere delle operazioni fatte da queste imprese, molteplici e di breve durata, ripugni al concetto economico e giuridico della cooperazione.

Infine noto che in molte polizze non sono contenute le indicazioni prescritte dell'art. 420 del Codice di commercio. Ma anche per questo articolo non si conosce sanzione.

Nè qui finiscono le irregolarità.

Una di queste Imprese ha assunto il nome di " Sicula Società d'Assicurazione a *beneficio* degli emigranti „, un'altra sulla polizza ha stampato a lettere cubitali il titolo "*certificato di garanzia* „, come per far credere che quel pezzo di carta assicuri lo sbarco a New-York e via dicendo.

Questa elencazione dolorosa potrebbe continuare ancora per molte pagine. Ma quanto è stato detto può bastare per dare una idea su queste operazioni.

§ 2.

Azione del Commissariato nei riguardi delle imprese assicuratrici.

Di fronte a questi gravi abusi il Commissariato non è rimasto inoperoso; ma ha fatto quanto era possibile per reprimerli, coi mezzi di cui dispone nello stato presente della legislazione.

L'ufficio ha proibito ai vettori ed ai rappresentanti d'ingerirsi in affari di assicurazione; e per tutti i casi d'infrazione constatati ha provveduto a denunciare i colpevoli e ad escluderli dal servizio di emigrazione.

Ha interessato i prefetti perchè fossero ritirate le licenze di autorizzazione ai fattorini ambulanti, e venisse impedito l'esercizio di questo mestiere a persone senza licenze.

Ha interessato il Ministero delle finanze per la rigorosa applicazione della legge sul bollo, e quello di agricoltura perchè fosse richiesta a tali società la cauzione di cui all'art. 144 Codice di commercio.

Ha disposto che gli ispettori di emigrazione e i regi commissari interrogassero gli emigranti per accertare se erano stati indotti ad assicurarsi con raggiri, ed in questa ipotesi raccogliessero i documenti di prova. E s'intende che, per ogni caso per cui concor-

ressero gli estremi della truffa, si è provveduto a denunziare i colpevoli all'autorità giudiziaria.

Ora, con gli elementi raccolti dai regi commissari e da altre fonti, si tenterà d'interessare il pubblico ministero per un'azione più larga ed efficace.

Ma non è a nascondere che in generale gli abusi in danno di emigranti trovano poco efficace e sollecita sanzione penale. Già vi è una grande difficoltà a fornire le prove, poichè i danneggiati, prima della partenza, sono restii a parlare per paura di vedere ritardato l'imbarco. Se parlano è quando si trovano lontani dalla patria, ed allora non sono in grado di deporre nei pubblici dibattimenti. Ed anche quando essi sono tornati in Italia, assai spesso, per la tenuità del danno individuale, per paura, e per quei vincoli di solidarietà paesana che sono tanto forti nelle nostre popolazioni di campagna, sono proclivi a ritrattare o ad attenuare le prime dichiarazioni rese alle Autorità.

Il Commissariato sa per esperienza omai lunga che assai di sovente gli emigranti finiscono con l'essere inconsapevoli complici di coloro che li sfruttano.

Pertanto, più che reprimere le operazioni di assicurazione, gioverebbe rendere impossibile radicalmente questi abusi. E poichè, tutto considerato, può essere utile diffondere nei nostri lavoratori emigranti abitudini di previdenza, converrà esaminare se e come possa sostituirsi all'ingorda azione di privati speculatori l'opera disinteressata di altri enti.

§ 3.

Su un monopolio di Stato delle operazioni di assicurazione.

Nell'adunanza del Consiglio dell'emigrazione del 2 corrente, l'on. Nitti accennava alla possibilità che il Commissariato si sostituisse alla privata speculazione, esercitando direttamente le operazioni di assicurazione, in quanto effettivamente utili agli emigranti, col sistema del monopolio.

L'on. Nitti faceva presente l'opportunità di evitare la miseria degli emigranti e delle loro famiglie, nei casi di reiezione o di morte durante la traversata e nei primi tempi dell'arrivo in America. E pertanto riteneva utile che gli emigranti fossero assicurati contro questi rischi a prezzo di costo, da parte del Commissariato. Il costo di questi rischi dovrebbe essere compreso nell'attuale tassa d'imbarco, che, occorrendo, potrebbe essere alquanto elevata, in modo che il Commissariato avesse modo di continuare a provvedere ai propri servizi.

L'on. Nitti ritiene che con questo sistema, oltre a rendere un effettivo servizio agli emigranti e a sgominare definitivamente l'attuale ingorda speculazione, si darebbe all'attuale tassa d'imbarco un più saldo e più equo fondamento nel nostro diritto finanziario. Inoltre si costituirebbe un primo nucleo di assicurazioni di Stato che potrebbe estendersi progressivamente.

Si potrebbe ancora aggiungere un'altra considerazione in quest'ordine di idee; e cioè che con questo sistema si potrebbe anche trovare il modo di far partecipare al Fondo per l'emigrazione gli emigranti temporanei, ciò che sarebbe assai utile. Oggi infatti si discute sull'opportunità che il Fondo per l'emigrazione provveda alla tutela dei lavoratori che si recano in cerca di lavoro nei paesi di Europa o del bacino del Mediterraneo, e che — come è noto — non provvedono ad alimentarlo. A tale quesito, in via di stretta giustizia, dovrebbe darsi una risposta negativa. Ma d'altra parte non può contestarsi che lo Stato debba provvedere anche alla tutela degli emigranti non transoceanici; e praticamente è difficile ottenere che vi si provveda con altri cespiti, una volta che vi è uno speciale Fondo per l'emigrazione.

Ora regolato il servizio delle assicurazioni — come servizio di Stato — si può trovare modo che partecipino al Fondo anche gli emigranti diretti in Europa; e così sarebbe assicurata, senza divergenze, un'equa tutela a tutti gli emigranti che espatriano.

La proposta dell'on. Nitti è senza dubbio degna della maggiore considerazione. Gioverà pertanto esaminare se e quali difficoltà pratiche si frappongono all'attuazione di essa.

L'assicurazione degli emigranti dovrebbe comprendere i rischi della reiezione, della morte, dal giorno dell'imbarco per un determinato periodo di tempo e per una determinata somma (ad esempio mille lire), e degli infortuni durante la traversata marittima.

Quest'ultimo rischio si presenta praticamente come poco apprezzabile; ed il suo costo è limitato.

Maggiore importanza presentano invece gli altri due rischi sia pel loro costo che per altre considerazioni.

Assicurazione Vita. — L'on. Nitti ha espresso l'opinione che dovrebbe essere coperto il rischio della morte, a qualunque causa dovuta, nei primi tempi dopo l'espatrio, nei quali, a causa del cambiamento di clima e di abitudini, è più grave il pericolo che l'emigrante venga a soccombere e la sua famiglia rimanga sul lastrico.

Ora in proposito si affaccia spontanea una prima domanda; e cioè se dovrebbero essere assicurati *tutti gli emigranti*, o solamente quelli che per la loro età (ad es. dai 20 ai 50 anni) si può presumere siano di sostegno o di grande utilità alla propria famiglia. La soluzione di questo quesito pare debba essere data nel senso che debba essere assicurata solo questa categoria di emigranti. Allora — siccome per ovvie ragioni la tassa dovrebbe gravare su tutti — ne verrebbe una certa sperequazione, del resto inevitabile in imprese di questo carattere e di questa estensione.

Comunque, cerchiamo di calcolare il costo di questo rischio (dato il premio di mille lire), nel caso che l'assicurazione sia limitata solo agli uomini dai 20 ai 50 anni.

All'esecuzione di tale calcolo si frappongono due principali difficoltà, e cioè che noi ignoriamo, quale sia precisamente la percentuale di mortalità delle classi lavoratrici (1) che offrono maggiori contingenti all'emigrazione (agricoltori, artigiani, braccianti); e di quanto questa percentuale si elevi nei nostri, nei

(1) La Cassa Nazionale di previdenza non ha ancora compilato le sue speciali tavole di mortalità, non essendo ancora sufficiente l'esperienza da essa fatta. La Cassa si vale delle comuni tavole di mortalità.

Le nostre statistiche ufficiali (*Movimento della popolazione nel 1905*, Roma, 1907) indicano le cifre della distribuzione dei morti distinti secondo la professione esercitata. Facciamo seguire i dati che più c'interessano ai fini della presente indagine.

diversi paesi esteri (1), e specialmente nei primi tempi dell'arrivo. È presumibile infatti che la mortalità dei nostri all'estero, specie nei primi tempi del loro arrivo si elevi a causa del mutamento del clima e di abitudini, e specialmente per le sfavorevoli con-

I maschi morti in età da 15 a 65 anni, nel triennio 1903-1905 in confronto a mille viventi coetanei, furono per le seguenti professioni:

	agricoltori, giar- dinieri, boscaioli	pastori, mandriani	calzolai, sellai	facchini e simili	filatori, tessitori, cardatori	barbieri
1903	9	8	11	14	16	12
1904	8	8	10	15	14	14
1905	8	8	10	15	16	14

Questi dati ci danno un'idea del coefficiente di mortalità delle nostre classi lavoratrici; ma per molti riguardi non sarebbe prudente fondare su essi i nostri calcoli.

(1) Non si ha notizia di dati recenti indicanti la mortalità specifica degli Italiani nei paesi di America in cui si recano a scopo di lavoro (Stati Uniti, Argentina e Brasile) e mancano fonti idonee per istituire tali ricerche. Tuttavia mettiamo in evidenza alcuni elementi che si posseggono per gli Stati Uniti e l'Argentina.

Stati Uniti. — Secondo il *Census* del 1900 (*Vital Statistics*) la popolazione italiana negli Stati Uniti era così distribuita per età:

sotto 1 anno	sotto i 5 anni	da 5 a 14 anni	da 15 a 24 anni	da 25 a 34 anni	da 35 a 44 anni	da 45 a 64 anni	da 65 e più
4.0	16.8	20.6	17.7	19.9	14.6	9.7	6.8

Ciò importa che la popolazione nell'età da 15 a 45 anni costituiva, al 1900, il 52 per cento di tutta la popolazione italiana. Dal 1900 ad oggi è possibile che questa percentuale si sia elevata, date le forti correnti migratorie avutesi negli ultimi anni, costituite nella grande maggioranza da uomini in età valida. Poiché di solito gli emigranti partono soli e fanno venire la famiglia dopo qualche tempo di dimora all'estero, le colonie di emigranti, quanto più sono di recente formazione, tanto più hanno una composizione demografica che si discosta da quella che si può ritenere normale.

Comunque, secondo il censimento italiano del 1901, la popolazione nell'età da 15 a 45 anni rappresentava il 43 per cento del totale; un per cento

dizioni di alloggio al caro dei fitti nelle grandi città in cui di preferenza si recano i lavoratori italiani.

Date queste difficoltà è prudente, nel fare i calcoli sulla base dei coefficienti di mortalità desunti dal censimento del 1901

cioè notevolmente inferiore a quello dato dal *Census* americano per la popolazione italiana vivente nel territorio federale.

Ora, malgrado questa favorevole composizione demografica, la percentuale degli Italiani che muoiono agli Stati Uniti è notevole.

Il dott. Stella — valente sanitario italiano esercente a New York — nella sua monografia *Sulle condizioni igieniche e sanitarie degli Italiani nelle città del Nord America* nota vari fatti che sarebbero indici del deperimento della nostra razza negli Stati Uniti. E ciò naturalmente influisce sulla mortalità.

Secondo le notizie date dal *Census*, negli Stati Uniti si avev il 16.6 per mille di morti fra i nativi del paese e il 19.4 fra gli stranieri. Fra questi ultimi stanno alla testa gli Irlandesi (21.3 per mille) vengono immediatamente dopo gli Italiani (20.4 per mille), seguono i Francesi (17 per mille), i Tedeschi (15.5 per mille) e così via.

Ora questa percentuale sembra alta non solo per la circostanza suaccennata, e cioè che la composizione della popolazione è favorevole, ma anche perchè un certo numero di ammalati di malattie croniche (specialmente tisi) rimpatria nella speranza di trovare in patria la salute.

Ma, agli scopi delle presenti indagini, gioverà pure prendere conoscenza delle cause più frequenti di morte fra gli Italiani. Indichiamo quindi le cifre per 100 mila abitanti, mettendole in raffronto con quelle riflettenti gli Irlandesi.

	Totale per 100,000 abitanti della stessa nazionalità	Malattie dell'apparato digerente	Consumazione	Malattie del sistema nervoso	Malattie del sistema circolante	Polmoniti	Bronchiti
Italiani . . .	2044	240	114	166	76	490	176
Irlandesi . .	2199	113	340	227.1	205	257	66

Come si vede, le cause più frequenti di morte fra gli Italiani sono le malattie delle vie respiratorie. E la percentuale è più alta di quella registrata dalle nostre statistiche che, nello stesso anno a cui si riferisce la statistica americana, cioè il 1900, fu per la polmonite di 235.2 e per la bronchite di 205 per 100 mila abitanti, con un totale per le due malattie di 440.2 di fronte al totale di 656, registrato dalla statistica federale. E pur tenendo conto della difficoltà di comparare questi dati, resta sempre un distacco che può impressionare. Però è da tenersi conto che dei 2129 Italiani morti nel 1900 per

e dalle nostre statistiche mortuarie del 1899-1902, aumentare i coefficienti stessi del 50 %₀. Su queste basi si è calcolato il premio unico di tariffa da un mese ad un anno per le età dai 20 ai 50 anni, distintamente per maschi e per femmine. E si fanno seguire qui appresso i prospetti, in cui si indicano i risultati di tali calcoli e che sono dovuti alla cortesia del chiarissimo comm. Magaldi, ispettore generale del Credito e della Previdenza al Ministero di agricoltura.

polmonite e registrati dalle statistiche nord-americane, 1697 erano sotto i 5 anni.

Argentina. — Non si ha notizia della mortalità della popolazione italiana in quella repubblica, onde ci limitiamo ad indicare nel prospetto seguente la distribuzione della popolazione italiana in Buenos Aires, quale risulta dal censimento del 1904, in raffronto con la distribuzione della popolazione in Italia (censimento del 1901):

	fino a 5 anni	da 5 a 15 anni	da 15 a 25 anni	da 25 a 40 anni	da 40 a 50 anni	da 50 a 60 anni	da 60 a 70 anni
Censimento italiano	126	214	175	191	116	89	61
Censimento Buenos Aires.	6	54	166	349	215	126	57

Maschi.

Età Anni	Num. annuo delle morti sopra 1000 coetanei. 1000 q_x	Id. aumentato del 50% 1000 q'_x	$\frac{q'_x}{12}$	$\frac{12}{q'_x}$	Premio unico di tariffa $\left(\frac{q'_x}{12} m\right)$ per assicurare in alla data della morte, l'assicurazione avendo la							
					1	2	3	4	5	6	7	8
20	6.38	9.57	0.000798	1253	0.000798	0.001596	0.002394	0.003192	0.003990	0.004788	0.005586	0.006384
21	6.77	10.2	0.00085	1180	0.00085	0.00170	0.00255	0.00340	0.00425	0.00510	0.00595	0.00680
22	6.83
23	6.82
24	6.81
25	6.78
26	6.75	10.1	0.00084	1190	0.00084	0.00168	0.00252	0.00336	0.00420	0.00504	0.00588	0.00672
27	6.71
28	6.66	10.0	0.00083	1200	0.00083	0.00166	0.00249	0.00332	0.00415	0.00498	0.00581	0.00664
29	6.66
30	6.67
31	6.68
32	6.72	10.1	0.00084	1190	0.00084	0.00168	0.00252	0.00336	0.00420	0.00504	0.00588	0.00672
33	6.78	10.2	0.00085	1180	0.00085	0.00170	0.00255	0.00340	0.00425	0.00510	0.00595	0.00680
34	6.88	10.3	0.00086	1160	0.00086	0.00172	0.00258	0.00344	0.00430	0.00516	0.00602	0.00688
35	7.02	10.5	0.00088	1140	0.00088	0.00176	0.00264	0.00352	0.00440	0.00528	0.00616	0.00704
36	7.23	10.8	0.00090	1110	0.00090	0.00180	0.00270	0.00360	0.00450	0.00540	0.00630	0.00720
37	7.50	11.3	0.00094	1060	0.00094	0.00188	0.00282	0.00376	0.00470	0.00564	0.00658	0.00752
38	7.88	11.8	0.00098	1020	0.00098	0.00196	0.00294	0.00392	0.00490	0.00588	0.00686	0.00784
39	8.24	12.4	0.00103	970	0.00103	0.00206	0.00309	0.00412	0.00515	0.00618	0.00721	0.00824
40	8.59	12.9	0.00107	930	0.00107	0.00214	0.00321	0.00428	0.00535	0.00642	0.00749	0.00856
41	8.93	13.4	0.00112	890	0.00112	0.00224	0.00336	0.00448	0.00560	0.00672	0.00784	0.00896
42	9.27	13.9	0.00116	860	0.00116	0.00232	0.00348	0.00464	0.00580	0.00696	0.00812	0.00928
43	9.73	14.6	0.00122	820	0.00122	0.00244	0.00366	0.00488	0.00610	0.00732	0.00854	0.00976
44	10.0	15.0	0.00125	800	0.00125	0.00250	0.00375	0.00500	0.00625	0.00750	0.00875	0.01000
45	10.4	15.6	0.00130	770	0.00130	0.00260	0.00390	0.00520	0.00650	0.00780	0.00910	0.01040
46	10.9	16.4	0.00137	730	0.00137	0.00274	0.00411	0.00548	0.00685	0.00822	0.00959	0.01096
47	11.4	17.1	0.00143	700	0.00143	0.00286	0.00429	0.00572	0.00715	0.00858	0.01001	0.01144
48	12.1	18.2	0.00152	660	0.00152	0.00304	0.00456	0.00608	0.00760	0.00912	0.01064	0.01216
49	12.8	19.2	0.00160	630	0.00160	0.00320	0.00480	0.00640	0.00800	0.00960	0.01120	0.01280
50	13.5	20.3	0.00169	590	0.00169	0.00338	0.00507	0.00676	0.00845	0.01014	0.01183	0.01352

mediatamente una lira durata di mesi				Capitale assicurato $\left(\frac{12}{q'_x} \frac{1}{m}\right)$ alla data della morte, in seguito al versamento di una lira, l'assicurazione avendo la durata di mesi											
9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.007182	0.007380	0.008778	0.009576	1253	627	418	313	251	209	179	157	139	125	114	104
0.00765	0.00850	0.00935	0.01020	1180	590	393	295	236	197	169	148	131	118	107	98
...
...
...
...
0.00756	0.00840	0.00924	0.01008	1190	595	396	298	238	199	170	149	132	119	108	99
...
0.00747	0.00830	0.00913	0.00996	1200	600	400	300	240	200	172	150	133	120	109	100
...
...
...
0.00756	0.00840	0.00924	0.01008	1190	595	396	298	238	199	170	149	132	119	108	99
0.00765	0.00850	0.00935	0.01020	1180	590	393	295	236	197	169	148	131	118	107	98
0.00774	0.00860	0.00946	0.01032	1160	580	386	290	232	194	166	145	129	116	105	97
0.00792	0.00880	0.00968	0.01056	1140	570	380	285	228	190	163	143	127	114	104	95
0.0081	0.00900	0.00990	0.01080	1110	555	370	278	222	185	159	139	123	111	101	92
0.00846	0.00940	0.01034	0.01128	1060	530	353	265	212	177	152	133	118	106	96	88
0.00882	0.00980	0.01078	0.01176	1020	510	340	255	204	170	146	128	113	102	93	85
0.00927	0.01030	0.01133	0.01236	970	485	323	243	194	162	139	121	108	97	88	81
0.00963	0.01070	0.01177	0.01284	930	465	310	233	186	155	133	116	103	93	85	77
0.01008	0.01120	0.01232	0.01344	890	445	296	223	178	149	127	111	99	89	81	74
0.01044	0.01160	0.01276	0.01392	860	430	286	215	172	144	123	108	95	86	78	72
0.01068	0.01220	0.01342	0.01464	820	410	273	205	164	137	117	103	91	82	75	68
0.01125	0.01250	0.01375	0.01500	800	400	266	200	160	134	114	100	89	80	73	67
0.01170	0.01300	0.01430	0.01560	770	385	256	193	154	129	110	96	85	77	70	64
0.01233	0.01370	0.01507	0.01644	730	365	243	183	146	122	104	91	81	73	66	61
0.01287	0.01430	0.01573	0.01716	700	350	233	175	140	117	100	88	78	70	64	58
0.01368	0.01520	0.01672	0.01824	660	330	220	165	132	110	94	83	73	66	60	55
0.01440	0.01600	0.01760	0.01920	630	315	210	158	126	105	90	79	70	63	57	52
0.01521	0.01690	0.01859	0.02028	590	295	196	148	118	98	84	74	65	59	54	49

Femmine.

Età Anni	Num. annuo delle morti sopra 1000 coetanee, 1000 q_x	Id. aumentato del 50 % 1000 q'_x	$\frac{q'_x}{12}$	$\frac{12}{q'_x}$	Premio unico di tariffa $\left(\frac{q'_x}{12} m\right)$ per assicurare in alla data della morte, l'assicurazione avendo la							
					1	2	3	4	5	6	7	8
20	6.12	9.18	0.00077	1300	0.00077	0.00154	0.00231	0.00308	0.00385	0.00462	0.00539	0.00616
21	6.62	9.93	83	1200	83	166	249	332	415	498	581	664
22	7.14	10.7	89	1120	89	178	267	356	445	534	623	712
23	7.26	10.9	91	1100	91	182	273	364	455	546	637	728
24	7.36	11.0	92	1090	92	184	276	368	460	552	644	736
25	7.45	11.2	93	1080	93	186	279	372	465	558	651	744
26	7.52	11.3	94	1060	94	188	282	376	470	564	658	752
27	7.59	11.4	95	1050	95	190	285	380	475	570	665	760
28	7.64	11.5	96	1040	96	192	288	384	480	576	672	768
29	7.69
30	7.74	11.6	97	1030	97	194	291	388	485	582	679	776
31	7.81	11.7	98	1020	98	196	294	392	490	588	686	784
32	7.92	11.9	99	1010	99	198	297	396	495	594	693	792
33	7.97	12.0	0.00100	1000	0.00100	200	300	400	500	600	700	800
34	8.07	12.1	101	990	101	202	303	404	505	606	707	808
35	8.18	12.3	103	970	103	206	309	412	515	618	721	824
36	8.33	12.5	104	960	104	208	312	416	520	624	728	832
37	8.50	12.9	107	930	107	214	321	428	535	642	749	856
38	8.83	13.2	110	910	110	220	330	440	550	660	770	880
39	8.98	13.5	112	890	112	224	336	448	560	672	784	896
40	9.07	13.6	113	880	113	226	339	452	565	678	791	904
41	9.11	13.7	114	..	114	228	342	456	570	684	798	912
42	9.16
43	9.19	13.8	115	870	115	230	345	460	575	690	805	920
44	9.25	13.9	116	860	116	232	348	464	580	696	812	928
45	9.37	14.1	117	..	117	234	351	468	585	702	819	936
46	9.44	14.2	118	850	118	236	354	472	590	708	826	944
47	9.60	14.4	120	830	120	240	360	480	600	720	840	960
48	10.1	15.2	127	790	127	254	381	508	635	762	889	0.01016
49	10.6	15.9	133	750	133	266	399	532	665	798	931	1064
50	11.3	17.0	142	700	142	284	426	568	710	852	994	1136

mediatamente una lira
durata di mesi

Capitale assicurato $\left(\frac{12}{q'_x} \frac{1}{m} \right)$ alla data della morte, in seguito
al versamento di una lira, l'assicurazione avendo la durata di mesi

9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00693	0.00770	0.00847	0.00924	1300	650	433	325	260	217	186	163	144	130	118	108
747	890	913	996	1200	600	400	300	240	200	172	150	133	120	109	100
801	890	979	0.01068	1120	560	373	280	224	187	160	140	124	112	102	96
819	910	0.01001	1092	1100	550	366	275	220	184	157	138	122	110	100	92
828	920	1012	1104	1090	545	363	273	218	182	156	136	121	109	99	91
887	930	1023	1116	1080	540	360	270	216	180	154	135	120	108	98	90
846	940	1034	1128	1060	530	353	265	212	177	152	133	118	106	96	88
855	950	1045	1140	1050	525	350	263	210	175	150	131	117	105	95	87
864	960	1056	1152	1040	520	346	260	208	174	149	130	115	104	95	87
...
873	970	1067	1164	1030	515	343	258	206	172	147	129	114	103	94	86
882	980	1078	1176	1020	510	340	255	204	170	146	128	113	102	93	85
891	990	1089	1188	1010	505	336	253	202	169	144	126	112	101	92	84
900	0.01000	1100	1200	1000	500	333	250	200	167	143	125	111	100	91	83
909	1010	1111	1202	990	495	330	248	198	165	142	124	110	99	90	82
927	1030	1133	1236	970	485	323	243	194	162	139	121	108	97	88	81
936	1040	1144	1248	960	480	320	240	192	160	137	120	107	96	87	80
963	1070	1177	1284	930	465	310	233	186	155	133	116	103	93	85	77
990	1100	1210	1320	910	455	303	228	182	152	130	114	101	91	83	76
0.01008	1120	1232	1344	890	445	296	223	178	149	127	111	99	89	81	74
1017	1130	1243	1356	880	440	293	220	176	147	126	110	98	88	80	73
1026	1140	1254	1368
...
1035	1150	1265	1380	870	435	290	218	174	145	124	109	97	87	79	72
1044	1160	1276	1392	860	430	286	215	172	144	123	108	95	86	78	72
1053	1170	1287	1404
1062	1180	1298	1416	850	425	283	213	170	142	122	106	94	85	77	71
1080	1200	1320	1440	830	415	276	208	166	139	119	104	92	83	75	69
1143	1270	1397	1524	790	395	263	198	158	132	113	99	88	79	72	66
1197	1330	1463	1596	750	375	250	188	150	125	107	94	83	75	68	62
1278	1420	1562	1704	700	350	233	175	140	117	100	88	78	70	64	58

Dai prospetti precedenti risulta il costo del rischio per le diverse età secondo previsioni prudenti e larghe.

Ma, dato il carattere di queste assicurazioni, appare opportuno che esse siano fatte a *premio unico*, qualunque sia l'età dello assicurato. Quindi gioverebbe calcolare il costo medio del rischio.

Se noi conoscessimo la divisione degli emigranti per età, sarebbe facile calcolare tale costo. Mancandoci tale conoscenza, si può assumere, come cifra di base pel calcolo, quella relativa all'età di 40 anni.

Allora avremo che, per assicurare un premio di mille lire in caso di morte, per la durata di tre mesi, il costo del rischio sarebbe di L. 3.21 pei maschi e di L. 3.39 per le femmine. E siccome, secondo le nostre statistiche, le femmine costituiscono il 17 % della nostra emigrazione, si potrebbe calcolare un premio medio di L. 3.24.

Per proseguire nella nostra indagine, occorrerebbe conoscere la percentuale delle persone in età dai 20 ai 50 anni sul totale degli emigranti. Purtroppo però anche questa notizia ci manca; e sappiamo solo che, secondo le cifre della Direzione generale della statistica, il 10 % degli emigranti, è sotto i quindici anni. Comunque, per prudenza, si può assumere che gli emigranti dai 20 ai 50 anni costituiscano nella nostra emigrazione l'ottantacinque per cento. Allora, se il rischio di cui si tratta dovesse essere ripartito fra tutti gli emigranti, il suo costo medio sarebbe di L. 2.75.

Assicurazione contro il rischio della reiezione. — In ordine a questo punto si possono fare parecchi rilievi.

Anzitutto questo rischio può variare, non solo per mutare delle leggi sull'immigrazione — su cui agiscono, in senso opposto e con varia influenza, da una parte la tendenza protettiva del lavoro locale e dall'altra l'interesse delle classi capitalistiche — ma anche per l'applicazione più o meno rigorosa delle leggi vigenti. Pertanto praticamente questo rischio si presenta come variabile; e non si può assumere impegno di coprirlo costantemente e con la stessa tariffa.

Inoltre è da considerare che, per l'art. 24 della legge sulla emigrazione " il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, " il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle " leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui " erano note, prima della partenza le circostanze che avrebbero " determinato la reiezione dell'emigrante „.

Questa disposizione importa praticamente che, per una certa parte degli emigranti respinti, i vettori rimborsano il nolo agli emigranti — oltre a pagare gli altri eventuali danni — e ciò per effetto sia di decisioni delle Commissioni arbitrali che di transazioni.

Ora sta in fatto che il numero dei ricorsi presentati alle Commissioni arbitrali dai respinti risulta finora di poco più di cento all'anno, su un totale di parecchie migliaia di respinti. Non si conosce il numero delle transazioni amichevoli, ma esso verosimilmente non sarà grande.

Comunque, dato un sistema di assicurazione di Stato, i vettori, nel caso previsto dal detto articolo, dovrebbero continuare a pagare i danni direttamente agli emigranti, e il nolo all'assicurazione, surrogatasi per questo scopo ai colpiti dalla reiezione.

Ma un'altra e più grave considerazione, è da fare nei riguardi del carattere delle leggi estere sull'immigrazione. La legge che più c'interessa data la direzione della nostra emigrazione, cioè quella degli Stati Uniti, è assai rigorosa, e vieta ogni eccitamento all'emigrazione. L'assicurazione degli emigranti contro il rischio della reiezione si teme possa essere considerata come un indiretto eccitamento all'emigrazione delle categorie di persone più soggette ad essere respinte perchè repute non desiderabili. E sebbene in fatto le Autorità americane oggi tollerino l'operato delle società assicuratrici, prudenza vuole si pensi quale atteggiamento potrebbero spiegare di fronte ad assicurazioni di Stato, anche se fossero limitate a persone di età valida e perciò repute meno soggette al rischio della reiezione.

Senza dubbio questa difficoltà cesserebbe se, mediante accordi internazionali, gli emigranti subissero la visita americana definitiva all'atto dell'imbarco. Ed anche senza ricorrere a ciò, gioverebbe, per attenuare questa difficoltà, che si desse mandato alle

nostre Commissioni di visita di non ammettere all'imbarco le persone soggette ad essere respinte. Ma poichè — dato il carattere delle leggi nord americane — le autorità federali d'immigrazione hanno poteri che in parte sono scarsamente definiti, questo mezzo, che sarebbe di facile e pronta attuazione, non sarebbe parimenti di sicura efficacia.

Ad eliminare pertanto ogni dubbio in proposito, gioverebbe conoscere preventivamente al riguardo il pensiero del Governo americano.

Dilucidati così rapidamente i termini della questione, il Commissariato, per gli ulteriori studi, attende di trarre norma dalle decisioni dell'on. Consiglio dell'emigrazione.

Al Commissariato sembra che, oltre alla questione di massima se convenga cioè che si provveda alle assicurazioni con servizio di Stato, giovi considerare i seguenti punti sull'assicurazione obbligatoria:

I. Se debba comprendersi fra i rischi quello della reiezione.

II. Se l'assicurazione-vita debba estendersi a tutti gli emigranti transoceanici, o solo agli uomini dai 20 ai 50 anni;

III. A quale periodo debba estendersi l'assicurazione-vita;

IV. Se l'assicurazione-vita per un certo periodo debba estendersi obbligatoriamente anche agli emigranti diretti a paesi di Europa e del bacino del Mediterraneo. Nell'affermativa gioverebbe determinare:

a) Se la tassa debba essere stabilita in eguale misura che per gli emigranti transoceanici, o ridotta in considerazione che manca la tutela e l'assistenza durante il viaggio e all'imbarco;

b) come dovrebbe essere percepita la tassa e cioè se mediante applicazione di marche speciali sul passaporto, o con l'aggiunta di un supplemento al prezzo del biglietto ferroviario ridotto. (A questo proposito si avverte che il Commissariato si riserva di presentare prossimamente delle proposte sulle riduzioni ferroviarie per emigranti).

Sull'organizzazione da dare al servizio di assicurazione sembrerebbe opportuno per molte ragioni che non fosse impegnata per intero la responsabilità del Commissariato.

Si potrebbe creare un Istituto nazionale a beneficio del quale il Fondo per l'emigrazione versasse una parte dei suoi proventi annui, nella misura ad es. di L. 3 per ogni emigrante transoceanico, di L. 2 per ogni emigrante diretto in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo. Fino a che l'Istituto non avesse la riserva di un milione, il Fondo per l'emigrazione ne garantirebbe le operazioni fino alla concorrenza di un milione e non più.

La gestione dell'Istituto sarebbe posta sotto il controllo della Commissione di vigilanza del Fondo per l'emigrazione e del Commissariato.

I premi assicurati agli emigranti e le condizioni delle assicurazioni sarebbero riveduti annualmente.

L'Istituto sarebbe autorizzato a fare operazioni *libere* a cominciare da quelle di assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro per gli emigranti e pei loro bagagli. Questo servizio risponderebbe ad un vero bisogno per gli emigranti diretti in America, dove in generale non esistono leggi sull'assicurazione obbligatoria.

L'avv. Gino Speranza, direttore dell'*Investigation Bureau* di New-York, in un recente articolo, calcola che fra cinque emigranti italiani occupati nelle fabbriche nord americane uno resta colpito d'infortunio. Eppure delle cause che sono intentate nei casi in cui la responsabilità delle imprese risulta evidente, la maggioranza ha esito negativo. Importa perciò diffondere tra i nostri l'assicurazione libera contro gl'infortuni.

Sulle basi suaccennate è stato redatto un primo abbozzo di progetto.

I. È istituita una *Cassa nazionale di assicurazione per gli emigranti* posta sotto la diretta sorveglianza del Commissariato dell'emigrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione. Un regolamento ne determinerà l'organizzazione ed il funzionamento.

II. È vietata a private imprese ogni forma di assicurazione

per gli emigranti nel Regno. Le contravvenzioni saranno punite con l'ammenda da cento a mille lire per ogni operazione compiuta od avviata.

III. Ogni anno sul Fondo per l'emigrazione sarà stanziato un contributo all'Istituto Nazionale. Finchè le riserve dell'Istituto non saranno arrivate ad un milione, il Fondo per l'emigrazione lo garantirà fino alla concorrenza di tale somma.

IV. La tassa di cui all'art. 28 della legge 31 gennaio 1901 n. 23 è stabilita in L. 10 per posto intero, L. 5 per mezzo posto e L. 2.50 per quarto di posto.

È imposta una tassa di L. 3 sul rilascio dei passaporti agli emigranti non compresi nel capo sesto *della citata legge*.

V. L'Istituto assicurerà gli emigranti contro la morte, contro l'infortunio durante la navigazione, e possibilmente contro la reiezione dal paese di destino.

Con decreto del Ministero degli affari esteri saranno annualmente stabiliti i premi da corrispondere agli emigranti, verificandosi i rischi suaccennati; la durata del rischio vita; le categorie di persona a cui non si estende l'assicurazione per ragioni di età; e tutte le condizioni e le clausole dell'assicurazione. Tale decreto sarà emesso, dopo sentito il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione.

VI. L'Istituto è autorizzato a fare operazioni di assicurazione di emigranti contro gl'infortuni, e potrà essere autorizzato con decreto reale sentiti i corpi consultivi indicati nell'art. 5 del Consiglio di Stato a fare altre operazioni congeneri.

Roma, 18 febbraio 1908.

Adunanza 10 aprile 1908.

Sono presenti: i membri del Consiglio, senatore Bodio, presidente, vice ammiraglio Reynaudi Commissario generale dell'emigrazione, onorevoli Turati e Nitti, comm. Mortara e De Negri e prof. Montemartini. Intervengono i Commissari dell'emigrazione Rossi E., Malnate e Rossi A. Segretari: Giuffrida e Pancrazi.

ORDINE DEL GIORNO:

Assicurazioni degli emigranti.

Presiede l'on. Bodio.

Bodio *presidente*. Comunica il progetto sulle assicurazioni degli emigranti, elaborato in seguito al voto espresso dal Consiglio, nella precedente seduta.

Mette in discussione l'art. 1° del progetto così concepito:

“ A cura del Commissariato sarà provveduto ad un servizio di assicurazione degli emigranti transoceanici. La spesa occorrente graverà interamente sul fondo per l'Emigrazione, che annualmente destinerà a questo servizio non meno di tre ottavi dei proventi della tassa di cui all'art. 28 della legge 31 gennaio 1901 n. 33.

“ L'Assicurazione porterà sui rischi della morte o dell'infortunio durante la navigazione e della reiezione dal paese di destino „

Bodio, *presidente*, non trova opportuno stabilire la quota minima della tassa da destinarsi al servizio di assicurazioni. Meglio sarebbe stabilire che i tre ottavi della tassa d'imbarco rappresentino un limite massimo della quota medesima.

NITTI. Crede preferibile stabilire per questo servizio una aliquota fissa, e perciò propone che nel primo comma si sopprimano le parole *non meno* nella frase “ destinerà a questo servizio non meno di tre ottavi „.

La proposta dell'on. Nitti è approvata.

MORTARA. Ritiene che i tre ottavi della tassa d'imbarco debbano essere considerati come premio di assicurazione versato agli emigranti, per il pagamento degli indennizzi, che le spese pel servizio delle assicurazioni

debbano essere conglobate con le altre del Commissariato, e che tutto il Fondo dell'emigrazione debba esser considerato come Fondo di riserva per questo servizio.

NITTI. Conviene col comm. Mortara, ma ritiene che i concetti da lui espressi risultino già dal testo dell'articolo.

MORTARA. Propone che sia chiarito non dovere gli emigranti pagare alcun premio speciale per l'assicurazione. Propone a tale scopo che nel primo comma, dopo le parole " sarà provveduto ad un servizio „ si aggiunga *gratuito*.

Anche questa proposta è approvata.

Dopo altra breve discussione, a cui partecipano gli on. Bodio, Nitti e il comm. Mortara e il prof. Giuffrida, il primo articolo del progetto viene approvato nel testo seguente:

" A cura del Commissariato sarà provveduto ad un servizio gratuito di assicurazione degli emigranti transoceanici. La spesa occorrente graverà intieramente sul fondo per l'emigrazione, che annualmente stanzierà sul bilancio annuale per questo servizio i tre ottavi dei proventi della tassa di cui all'art. 29 della legge 31 gennaio 1901 n. 23 „.

" L'assicurazione riguarderà i rischi della morte per un periodo di tempo da determinarsi, i rischi d'infortunio durante la navigazione e quello della reiezione dal paese di destinazione in America „.

Dopo breve discussione, si approvano gli articoli 2-5 sul testo seguente:

" 2. Il ministro degli affari esteri, sentiti il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'Emigrazione stabilirà la misura dell'indennità da corrisondersi agli emigranti al verificarsi dei sinistri ora accennati, come pure stabilirà le condizioni e le clausole dell'assicurazione.

" Tale decreto ministeriale sarà di regola soggetto a revisione, sentiti i corpi consultivi suddetti, al principio di ogni anno, e potrà, anche nel corso dell'anno, essere modificato con la stessa procedura „.

" 3. Un Regolamento, da approvarsi per decreto reale, sentiti il Consiglio dell'emigrazione, la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione ed il Consiglio di Stato, determinerà le norme per la speciale gestione amministrativa e contabile di questo servizio e le modalità per la sollecita liquidazione dei rischi „.

" 4. Agli emigranti respinti dai paesi di destinazione restano salvi i diritti di cui all'art. 24 della legge sull'emigrazione, per i danni che avessero subito in più della perdita del nolo.

“ 5. Al Commissariato compete il diritto di surrogazione di cui all'art. 438 del Codice di comm. e sui casi, di cui all'articolo 30 della legge sull'emigrazione; le Commissioni arbitrali sono competenti a decidere sulle domande del Commissariato „.

BODIO, *presidente*. Mette in discussione il testo dell'art. 6 del progetto così redatto:

“ 6. Il Commissariato potrà essere autorizzato a fare altre operazioni di assicurazioni nell'interesse degli emigranti. L'autorizzazione sarà data, sentiti i corpi consultivi di cui all'art. 3, mediante decreto Reale, che stabilirà le condizioni e clausole per le operazioni e la misura dei premi „.

NITTI. Accenna ad altri vantaggi che il Commissariato potrebbe procurare agli emigranti con l'attuazione di altre forme di assicurazione. Propone che sia chiarito il testo dell'articolo, affinchè riesca evidente la facoltà del Commissariato di potere esercitare, non solo forme di assicurazioni diverse da quelle indicate nell'articolo stesso, ma anche quelle stesse (sulla vita e sugli infortuni) con termini di tempo più larghi e indennizzi maggiori.

BODIO non è favorevole alla estensione delle assicurazioni di Stato oltre i limiti tassativamente indicati nel voto già espresso, cioè della morte o infortunio durante il viaggio e della restituzione del prezzo pagato per il viaggio in caso di reiezione dell'emigrante avviato agli Stati uniti d'America e fa esplicite riserve per ogni altra aggiunta che si volesse fare all'ordine del giorno approvato.

L'articolo è approvato, a maggioranza, nella forma seguente:

“ 6. Il Commissariato potrà essere autorizzato a estendere i limiti delle assicurazioni di cui all'articolo 1° ed a fare altre operazioni di assicurazioni nell'interesse degli emigranti. L'autorizzazione sarà data sentiti i corpi consultivi di cui all'art. 3 mediante decreto reale, che stabilirà le condizioni e clausole per le operazioni e la misura dei premi e della indennità „.

Dopo breve discussione a cui prendono parte gli onorevoli Bodio, Nitti, Turati e il comm. Mortara, viene approvato l'articolo 7 nel testo seguente:

“ 7. E vietato di esercitare nel Regno qualsiasi forma di assicurazione riguardante i rischi, a cui pel fatto dell'emigrazione sono esposte le persone e le cose degli emigranti imbarcate in Italia e pei quali rischi sia provveduto dal Commissariato.

“ I contravventori saranno puniti con l'ammenda da cento a mille lire per ogni operazione iniziata o in qualunque modo avviata. In caso di recidiva potrà aggiungersi all'ammenda la pena degli arresti fino a 3 mesi „.

BONIO, *presidente*. Fatte dal canto suo le proprie riserve, mette in discussione il testo dell'art. 8 del progetto così concepito:

“ 8. Con decreto Reale, sentiti i corpi consultivi di cui all'art. 3, il servizio di assicurazione potrà essere esteso anche agli emigranti non compresi nel capo secondo della legge 31 gennaio 1901, n. 23. In questo caso il Fondo per l'emigrazione percepirà un premio determinato nel decreto Reale e non eccedente lire quattro.

“ Anche a queste assicurazioni si estenderanno le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della presente legge „.

MONTEMARTINI. Non approva il testo dell'articolo. Non crede che per gli emigranti diretti in Europa si possa stabilire un'assicurazione obbligatoria, la quale importerebbe l'onere di un premio che in fatto sarebbe una tassa. Si può invece dire che, se verrà imposta una tassa per gli emigranti diretti in Europa, una parte della tassa stessa sarà destinata al servizio delle assicurazioni.

NITTI. Pone in rilievo i vantaggi che verrebbero da un servizio di assicurazioni agli emigranti diretti in Europa, fra i quali le imprese private non hanno potuto diffondere le loro operazioni, perchè le spese di produzione sarebbero enormi. Lo Stato invece potrebbe provvedere a questo servizio agevolmente con spese di amministrazione modeste.

MONTEMARTINI. Insiste nella sua proposta. Anche per l'emigrazione diretta in Europa deve applicarsi il sistema adottato nei precedenti articoli per quella transatlantica, e cioè che alle assicurazioni si provveda con parte della tassa.

BONIO. Fa espresse riserve per ciò che riguarda le assicurazioni a favore degli emigranti che vanno per terra negli Stati di Europa. Egli non crede che possa utilmente affidarsi un servizio così svariato e complesso ad un ufficio governativo; qual'è il Commissariato. La sua adesione in massima si limita all'assicurazione del prezzo del biglietto sul piroscafo nel viaggio di andata agli Stati Uniti per coloro che fossero respinti dal porto americano di arrivo, poichè il viaggio di ritorno sul

piroscafo sarà ad essi fornito senza spesa a carico della Società di navigazione che ve li ha portati.

MONTEMARTINI. Propone che — qualora venga stabilita una tassa sul rilascio del passaporto per gli emigranti diretti in Europa ed ai paesi del Bacino del Mediterraneo, col prodotto di questa tassa si assicurino anche costoro pel rischio della morte durante un certo periodo di tempo dopo l'espatrio.

Questa proposta contenuta per ora in termini generici è messa ai voti ed approvata a maggioranza.

BODIO, *presidente*. Rinnova per questa parte le sue eccezioni e riserve, esprimendo l'avviso che la materia merita di essere più tardi ripresa in esame.

Si approva infine, a maggioranza, l'intero progetto.

BODIO, *presidente*. Questo progetto di massima sarà comunicato al ministro per la sua approvazione, perchè, ove lo creda opportuno, ne faccia oggetto di apposito disegno di legge o di una aggiunta da introdursi nel progetto di riforma della legge sulla emigrazione che sta innanzi alla Camera dei deputati.

Frattanto l'idea potrà essere discussa nella stampa, e si pronuncerà su di essa la pubblica opinione.

Prima di chiudere questo periodo delle sedute del Consiglio, il presidente rivolge parole di ringraziamento e di lode al Segretario professore Giuffrida pel contributo da lui recato allo studio della importante questione delle assicurazioni.

REYNAUDI, *Commissario generale*. Comunica che, essendo passato il triennio stabilito dalla legge, i poteri del Consiglio sono scaduti, e quindi l'on. ministro ha disposto perchè si provveda alla sua rinnovazione. Augurandosi che gli attuali membri siano confermati in carica, egli ringrazia tutti i Consiglieri per la valida ed autorevole assistenza data al Commissariato.

BODIO, *presidente*. A nome del Consiglio ringrazia l'ammiraglio Reynaudi delle sue parole cortesi e della sua illuminata cooperazione.

La seduta è tolta alle ore 12.30.

INDICE

Rendiconti sommari delle adunanze del Consiglio dell'emigrazione.

Adunanza del 2 dicembre 1907.

Comunicazioni del conte Raybaudi-Massiglia, R. Console Generale a New York circa la crisi finanziaria negli Stati Uniti e le condizioni e i bisogni degli emigranti italiani in New York	PAG.	3
Comunicazioni del cav. Leopoldo Zunini, R. Console a Perth, circa un progetto di convenzione per un esperimento di colonizzazione agricola nell'Australia occidentale.	„	8

Adunanza del 6 dicembre 1907.

Progetto di convenzione per un esperimento di colonizzazione nell'Australia occidentale (<i>seguito della discussione</i>)	„	11
Esclusione dal servizio di emigrazione dei piroscafi <i>Equità, Attività, Cataluna, Les Andes</i>	„	18
Discussione in merito al quesito se l'Amministrazione possa vietare che un piroscafo idoneo al trasporto degli emigranti eserciti una determinata linea	„	19

Adunanza del 7 dicembre 1907.

Progetto di convenzione per un esperimento di colonizzazione nell'Australia occidentale (<i>seguito della discussione</i>)	„	21
Discussione in merito al quesito fatto dal Ministero della Marina circa la interpretazione da darsi agli art. 96 e 169 del Regolamento sull'emigrazione	„	21
Comunicazioni del Commissariato circa i rimpatri degli emigranti in seguito alla crisi finanziaria negli Stati Uniti	„	28

Adunanza del 13 dicembre 1907.

Comunicazione del cav. Lionello Scelsi, R. Console in New Orleans, circa le condizioni e i bisogni della emigrazione italiana in quel distretto consolare.	„	31
Progetto di convenzione per un esperimento di colonizzazione nell'Australia occidentale (<i>seguito della discussione</i>)	„	33

ALLEGATI AL RENDIDONTO SOMMARIO DELL'ADUNANZA DEL 13 DICEMBRE 1907:

<i>Allegato A.</i> — Relazione del R. Console cav. Scelsi sulle condizioni degli emigranti italiani in alcune località del distretto consolare a New Orleans	PAG.	38
<i>Allegato B.</i> — Progetto di convenzione fra il Governo italiano e il Governo dell'Australia occidentale	„	45

Adunanza del 6 aprile 1908.

Comunicazioni del Commissariato circa i ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco.	„	60
Comunicazioni del Commissariato sulla determinazione dei noli pel trasporto degli emigranti	„	69
ALLEGATO AL RENDICONTO SOMMARIO DELL'ADUNANZA DEL 6 APRILE 1908. — Memoria del Commissariato sulla determinazione dei noli pel trasporto degli emigranti.	„	70

Adunanza del 7 aprile 1908.

Comunicazioni del Direttore Generale della Statistica e del Commissariato dell'emigrazione circa il movimento dell'emigrazione nell'anno 1907 e nel primo trimestre del 1908	„	73
Assicurazioni degli emigranti	„	74
Comunicazioni del Direttore generale del Banco di Napoli circa il servizio delle rimesse e dei depositi a risparmio degli emigranti nel 1907.	„	81
ALLEGATO AL RENDICONTO SOMMARIO DELL'ADUNANZA DEL 7 APRILE 1908. — Relazione del Commissariato dell'emigrazione sulle assicurazioni degli emigranti	„	81

Adunanza del 10 aprile 1908.

Progetto per l'assunzione delle assicurazioni degli emigranti da parte del Commissariato dell'emigrazione		107
---	--	-----